



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1834

Istituzione della Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19

18/12/2022 - 04:52

Indice

1. DDL S. 1834 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1834	4
1.2.2. Relazione 1834-A	6
1.3. Trattazione in Commissione	13
1.3.1. Sedute	14
1.3.2. Resoconti sommari	15
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	16
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 188 (pom.) del 20/10/2020	17
1.3.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 232 (pom.) del 30/03/2021	21
1.3.2.1.3. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 233 (pom.) del 31/03/2021	33
1.3.2.1.4. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 235 (ant.) dell'08/04/2021	45
1.3.2.1.5. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 237 (pom.) del 13/04/2021	55
1.3.2.1.6. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 238 (pom.) del 14/04/2021	61
1.3.2.1.7. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 242 (ant.) del 27/04/2021	68
1.3.2.1.8. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 245 (pom.) del 04/05/2021	78
1.3.2.1.9. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 246 (pom.) del 05/05/2021	154
1.4. Trattazione in consultiva	161
1.4.1. Sedute	162
1.4.2. Resoconti sommari	163
1.4.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	164
1.4.2.1.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 389 (pom.) del 13/04/2021	165

1. DDL S. 1834 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1834
XVIII Legislatura

Istituzione della Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19

Titolo breve: *bicamerale emergenza COVID*

Iter

8 giugno 2021: in stato di relazione

Successione delle letture parlamentari

S.1834

in stato di relazione

Iniziativa Parlamentare

[Nazario Pagano](#) ([FIBP-UDC](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **28 maggio 2020**; annunciato nella seduta n. 224 del 3 giugno 2020.

Classificazione TESEO

EPIDEMIE , TUTELA DELLA SALUTE , COMMISSIONI BICAMERALI

Articoli

SENATORI (Art.1), DEPUTATI (Art.1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.1, 2),
TRASMISSIONE DI ATTI (Art.2), PARERI PARLAMENTARI (Art.2)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Dario Parrini](#) (PD) (dato conto della nomina il 30 marzo 2021) .

Relatore di maggioranza Sen. [Dario Parrini](#) (PD) nominato nella seduta pom. n. 246 del 5 maggio 2021 (proposto testo modificato).

Annunciata la relazione l'8 giugno 2021; annuncio nella seduta n. 333 dell'8 giugno 2021.

Assegnazione

Assegnato alla [1ª Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede redigente il 30 settembre 2020. Annuncio nella seduta n. 260 del 5 ottobre 2020.

Pareri delle commissioni 5ª (Bilancio)

Nuovamente assegnato alla [1ª Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede referente il 14 aprile 2021. Annuncio nella seduta n. 316 del 15 aprile 2021.

Pareri delle commissioni 5ª (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1834

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1834

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **PAGANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 2020

Istituzione della Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19

Onorevoli Senatori. - La gestione della drammatica emergenza epidemiologica da COVID-19 ha determinato un profondo squilibrio tra Governo e Parlamento.

Prima con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13) e, successivamente, con i decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35) e 16 maggio 2020, n. 33 (in attesa di conversione), infatti, è stato creato un inedito paradigma istituzionale di gestione dell'emergenza sanitaria nell'ambito del quale sono stati attribuiti all'Esecutivo e, in particolare, al Presidente del Consiglio dei ministri estesi poteri amministrativi di limitazione di diritti e libertà costituzionali attuati principalmente mediante lo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM).

Come noto, i cosiddetti DPCM sono atti amministrativi che affidano al Presidente del Consiglio dei ministri un ampio margine di discrezionalità e che sfuggono completamente al controllo parlamentare preventivo e successivo. Al contrario dei decreti-legge, inoltre, i decreti del Presidente del Consiglio non sono atti collegiali, non sono emanati dal Presidente della Repubblica e non sono suscettibili di essere sindacati dalla Corte costituzionale.

In vista dell'attuazione delle fasi successive alla cosiddetta « fase 1 » dell'emergenza sanitaria, appare necessario che il Parlamento riacquisti il proprio ineliminabile ruolo di controllo e di indirizzo sull'operato del Governo che la Costituzione espressamente gli affida.

A tal fine, l'istituzione di una Commissione parlamentare bicamerale con compiti consultivi consente di conciliare il necessario esercizio della funzione di controllo e indirizzo affidata alle Camere con la necessaria tempestività e flessibilità del controllo medesimo in una situazione contingente di carattere ancora emergenziale. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35), e, più in generale, gli schemi di atti del Governo aventi ad oggetto misure di contenimento e contrasto della diffusione del COVID-19 sono trasmessi alle Camere ai fini del rilascio, entro un brevissimo termine perentorio, di un parere vincolante da parte della istituenda Commissione, proporzionalmente rappresentativa di tutti i gruppi parlamentari. Decorso il termine (pari a otto giorni) entro cui la Commissione ha l'onere di pronunciarsi, s'intende tacitamente rilasciato parere positivo al suddetto schema di decreto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e composizione)

1. È istituita, per la durata della XVIII legislatura, la Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19, di seguito denominata « Commissione ».
2. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della

proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi.

3. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza.

4. Il presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione e per la sua elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei vicepresidenti e dei segretari, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

Art. 2.

(Compiti)

1. La Commissione esprime pareri vincolanti sugli schemi di atti del Governo aventi ad oggetto misure di contenimento e contrasto della diffusione del COVID-19, inclusi gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

2. La Commissione si pronuncia nel termine perentorio di otto giorni dalla trasmissione alle Camere dello schema di decreto, decorso inutilmente il quale s'intende tacitamente rilasciato parere positivo allo schema di decreto medesimo.

3. Prima di deliberare sulla proposta del parere vincolante, la Commissione può svolgere l'attività conoscitiva ritenuta utile ai fini dell'espressione del parere medesimo. Il presidente della Commissione dispone le opportune misure per garantire tempi di esame delle proposte di parere compatibili con il termine di cui al comma 2. Ove necessario, il presidente, sentito l'ufficio di presidenza, richiede l'audizione del Presidente del Consiglio dei ministri o di un Ministro da lui delegato.

4. La Commissione può in ogni caso svolgere attività conoscitiva sull'emergenza epidemiologica da COVID-19 e sulle misure per il suo contenimento e contrasto.

5. La Commissione presenta una relazione annuale al Parlamento per riferire sull'attività svolta e per formulare proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza. Può, altresì, trasmettere al Parlamento nel corso dell'anno informative o relazioni urgenti.

1.2.2. Relazione 1834-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1834-A

**RELAZIONE DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE)**

(Relatore PARRINI)

Comunicata alla Presidenza l'8 giugno 2021

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione della Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19
d'iniziativa del senatore **PAGANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MAGGIO 2020

Onorevoli Senatori. - Il disegno di legge istituisce una Commissione bicamerale sull'emergenza sanitaria finalizzata a garantire la centralità del Parlamento nella formazione e nell'esecuzione delle misure riguardanti il contrasto alla pandemia di COVID-19.

Il testo è stato approvato dalla Commissione Affari costituzionali dopo un serio e approfondito percorso di riflessione su come valorizzare in fasi emergenziali le prerogative delle Camere e il protagonismo del Parlamento.

Negli ultimi mesi del 2020, nell'ambito dell'affare assegnato « Modalità più efficaci per l'esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento nell'ambito di un'emergenza dichiarata » (n. 588), sono stati auditi i maggiori esperti della materia nel nostro Paese ed è stata adottata all'unanimità una relazione (*Doc. XVI, n. 4*) che individua il percorso da seguire, sulla base degli elementi acquisiti, nell'istituzione di una Commissione bicamerale con funzione consultiva, di controllo e conoscitiva. Attraverso affinamenti successivi, le diverse forze politiche, nella sede ristretta di un gruppo di lavoro *ad hoc*, hanno elaborato un testo ampiamente condiviso che, innestandosi sull'iniziativa originaria del senatore Pagano, delinea un organismo snello e versatile, in grado di garantire la partecipazione del Parlamento alle decisioni dell'Esecutivo, senza tuttavia rallentarle.

Dopo l'approvazione degli articoli in sede redigente, la Commissione ha disposto, all'unanimità, la rimessione all'Assemblea al fine di poter adeguare ulteriormente il testo ad alcune possibili modifiche all'impianto delle fonti che il Governo si apprestava ad adottare: a seguito dell'emanazione del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, che non ha peraltro introdotto innovazioni formali di rilievo, il testo, che si compone di cinque articoli, è stato così aggiornato e approvato in sede referente.

Il disegno di legge, peraltro, delinea un modello che potrebbe essere validamente adottato anche in caso di specifiche emergenze di altra natura ovvero, in via generale, per ogni tipo di emergenza dichiarata.

Passando al dettaglio dei contenuti, l'articolo 1 istituisce una Commissione bicamerale dal formato snello, composta da venti membri (dieci deputati e dieci senatori) con rappresentanza obbligatoria di tutti i Gruppi. L'ufficio di presidenza, ridotto a soli tre membri, presidente, vice presidente e segretario, rispecchia la volontà di dar vita a un organo agile.

Il *quorum* fisso di due terzi per l'elezione del presidente garantisce le minoranze, oltre che la coesione

della maggioranza.

Quanto al numero legale, viene ripreso, per favorire lo svolgimento dei lavori anche in condizioni di emergenza, il disposto dell'articolo 30, comma 3, secondo periodo, del regolamento del Senato, che prevede per diverse sedi (*in primis* quella referente ma anche, in gran parte, quella consultiva) che la Commissione possa deliberare validamente con la presenza di un terzo dei suoi componenti.

L'articolo 2, dedicato alle funzioni della Commissione, delinea una procedura unica con caratteri sia consultivi che di controllo, adattabile alle circostanze.

I commi 1 e 2 elencano gli atti da sottoporre al parere preventivo della Commissione.

Il comma 1 è dedicato ad atti per loro natura legati all'emergenza da COVID-19, ovvero, in via generale, i provvedimenti del Governo, non aventi forza di legge, finalizzati a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19 (lettera *a*). Vi rientrano innanzi tutto i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (i noti DPCM): il ricorso più limitato a tale tipologia di atto da parte dell'Esecutivo presieduto da Mario Draghi e l'opportunità di disporre di una formula applicabile anche a future evoluzioni dell'ordinamento hanno reso tuttavia preferibile l'utilizzo di una definizione ampia e flessibile. Inoltre, sono sottoposte a parere le ordinanze del Ministro della salute sulla collocazione delle regioni nelle zone gialle, arancioni e rosse (lettera *b*) e i provvedimenti del Commissario straordinario, meno citati ma non per questo meno significativi (lettera *c*).

Il comma 2 riguarda invece atti che possono avere una pluralità di oggetti e che per tale ragione sono sì da sottoporre alla Commissione ma solo laddove connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Nello specifico, si tratta delle deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione e di proroga dello stato di emergenza (lettera *a*), delle ordinanze di protezione civile adottate in conseguenza di quest'ultimo (lettera *b*) e delle ordinanze contingibili e urgenti del Ministro della salute (lettera *c*), oltre a una categoria residuale di chiusura (lettera *d*).

Si prevede poi espressamente al comma 3 che, unitamente allo schema degli atti di cui ai commi 1 e 2, il Governo o l'autorità competente trasmettano alla Commissione tutta la documentazione e le informazioni necessarie, inclusi i verbali del Comitato tecnico-scientifico.

Il comma 4 prevede un termine molto breve, di due giorni, per l'espressione di un parere dal carattere obbligatorio ma non vincolante. Lo stesso comma prevede una fase consultiva, seguita da una fase più propriamente di controllo, ovvero la presenza in Commissione, successivamente all'espressione del parere e prima dell'adozione definitiva dell'atto, dell'autorità che si appresta ad adottarlo, con quello scambio diretto e informale proposto da più parti in sede di esame dell'affare assegnato n. 588.

Poiché potrebbe non esserci tempo per il doppio passaggio, consultivo e di controllo, previsto dalla procedura, oppure il termine di due giorni potrebbe non essere adeguato, si introduce, al comma 5, la possibilità di concentrare il procedimento in un'unica fase di controllo preventivo, lasciando al dialogo tra Commissione e Governo la definizione delle modalità concrete per il suo esercizio.

Con il comma 6 si prevede che la Commissione possa sempre chiedere al Governo di riferire sulle misure che intende adottare per il contenimento e il contrasto del COVID-19, mentre il comma 7 estende la funzione di controllo anche alla fase di esecuzione degli atti e dei provvedimenti.

Il comma 8 introduce il potere, ritenuto necessario da diversi esperti, di ottenere atti e documenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

Con il comma 9 si prevede la consultazione della Commissione in sede di esame dei disegni di legge, anche di conversione di decreti-legge, recanti misure di contenimento e contrasto della diffusione del COVID-19, sulla scorta di quanto già previsto per altre Commissioni bicamerali.

Il comma 10 prevede inoltre la trasmissione delle ordinanze regionali e comunali alla Commissione, che in tal modo potrà essere debitamente informata delle misure adottate anche a livello territoriale.

Con una norma di coordinamento, il comma 11 sopprime il terzo periodo dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

La disposizione che si intende abrogare, introdotta alla Camera in sede di conversione, contiene la procedura di provvisoria parlamentarizzazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, superata dall'istituzione della Commissione bicamerale.

L'articolo 3 è invece dedicato all'attività conoscitiva della Commissione.

Il comma 1 prevede un potere generale della Commissione al riguardo.

Il comma 2 riprende e specifica la previsione del testo originario del disegno di legge sulla richiesta di audizione del Presidente del Consiglio dei ministri, ampliandola tuttavia anche al Governo e alla pubblica amministrazione.

Il comma 3 introduce la possibilità di svolgere indagini conoscitive (utili soprattutto nelle fasi regressive dell'emergenza).

La formulazione del comma 4 riprende quasi integralmente quella dell'articolo 3, comma 4, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sul federalismo fiscale, che ha istituito la relativa Commissione bicamerale, per affiancare anche a questa Commissione un Comitato consultivo di rappresentanti delle autonomie territoriali.

Il comma 5 prevede infine, salva la possibilità di trasmettere in qualunque momento informative e relazioni urgenti, la presentazione alle Camere di una relazione mensile sull'attività svolta dalla Commissione. La frequenza dell'adempimento è legata al carattere emergenziale dell'oggetto della Commissione, e si basa anche sull'esempio della *Congressional Oversight Commission* statunitense. L'articolo 4 detta disposizioni sull'organizzazione interna della Commissione.

Al riguardo si segnala, al comma 1, la possibilità, e non l'obbligo, di approvare un regolamento interno per disciplinare la propria attività e il proprio funzionamento: la facoltatività dell'adozione deriva dall'esigenza di eliminare un eventuale ostacolo all'avvio dei lavori. Al regolamento è demandata, ferme restando le prerogative delle Camere in materia, anche la disciplina della partecipazione ai lavori da remoto.

Il comma 2 fissa il principio secondo il quale le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.

I commi 3 e 4 dettano disposizioni organizzative secondo uno schema consolidato per questo tipo di leggi, precisando tuttavia che dall'istituzione della Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per i bilanci interni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Si precisa anche che non sono riconosciuti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati ai componenti dell'ufficio di presidenza e al personale di diretta collaborazione di tali componenti.

Il comma 5 consente alla Commissione di avvalersi di consulenze tecniche di esperti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, precisando che queste devono essere a titolo gratuito. Sono riconosciuti solo rimborsi di spese, nell'esiguo limite complessivo di 10.000 euro annui.

L'articolo 5, infine, deroga alla *vacatio legis* di quindici giorni.

Parrini, *relatore*

**PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: Pesco)

sul disegno di legge e sui relativi emendamenti

13 aprile 2021

La Commissione, esaminato il disegno di legge ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo con la seguente osservazione: si rappresenta l'opportunità di inserire la previsione secondo cui gli eventuali oneri di funzionamento dell'istituenda Commissione saranno fronteggiati con le dotazioni dei bilanci interni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

In relazione alla proposta 2.0.100, esprime parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al comma 4, istitutivo del Comitato dei rappresentanti delle autonomie territoriali, di una clausola d'invarianza finanziaria, nonché del divieto di corrispondere ai componenti del predetto Comitato compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

D'iniziativa del senatore Pagano
Art. 1.
(Istituzione e composizione)
1. È istituita, per la durata della XVIII legislatura, la Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi.

3. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme **con il presidente** formano l'ufficio di presidenza.

4. Il presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione e per la sua elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei vicepresidenti e dei segretari, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

Art. 2.
(Compiti)

1. La Commissione esprime pareri vincolanti sugli schemi di atti del Governo aventi ad oggetto misure di contenimento e contrasto della diffusione del COVID-19, inclusi gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del

Testo proposto dalla Commissione

Art. 1.
(Istituzione e composizione)
1. *Identico.*

2. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi, **comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo presente in almeno un ramo del Parlamento.**

3. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, **un vicepresidente e un segretario**, che insieme formano l'ufficio di presidenza.

4. Il presidente è eletto **a maggioranza di due terzi dei componenti della Commissione.**

5. **La Commissione delibera con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.**

Art. 2.
(Funzioni)

1. **Alla Commissione sono trasmessi, al fine dell'espressione del parere, gli schemi dei seguenti atti:**

a) provvedimenti del Governo, non aventi forza di legge, finalizzati a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19;

b) ordinanze del Ministro della salute di cui all'articolo 1, commi 16-bis, 16-quater e 16-sexies, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, **14 luglio 2020, n. 74;**

convertito, con modificazioni, dalla **c) provvedimenti del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.**

2. Alla Commissione sono altresì trasmessi, al fine dell'espressione del parere, gli schemi dei seguenti atti, qualora abbiano ad oggetto l'emergenza epidemiologica da COVID-19 o siano comunque finalizzati a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19:

a) deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione e di proroga dello stato di emergenza di cui all'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

b) ordinanze di protezione civile di cui agli articoli 25 e 26 del citato codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

c) ordinanze del Ministro della salute di cui all'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

d) ogni altro atto per il quale la legge preveda l'espressione del parere da parte della Commissione.

3. Unitamente allo schema degli atti di cui ai commi 1 e 2, il Governo o l'autorità competente all'adozione dell'atto trasmettono alla Commissione tutta la documentazione e le informazioni necessarie, inclusi i verbali del Comitato tecnico-scientifico istituito con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 2020.

2. La Commissione si pronuncia nel termine perentorio di otto giorni dalla trasmissione **alle Camere** dello schema di decreto, decorso inutilmente il quale s'intende tacitamente rilasciato parere positivo allo schema di decreto medesimo.

4. La Commissione si pronuncia nel termine perentorio di due giorni dalla trasmissione dello schema di atto, che non può essere adottato prima dell'espressione del parere o del decorso di tale termine. Successivamente all'espressione del parere e prima dell'approvazione o dell'adozione definitiva degli atti di cui ai commi 1 e 2, il Governo o l'autorità competente all'adozione dell'atto riferiscono alla Commissione dando conto del proprio orientamento sui rilievi formulati nel parere.

5. Qualora, per ragioni di urgenza, non sia possibile attendere il decorso del termine di due giorni per l'espressione del parere di cui al comma 4 o riferire successivamente alla Commissione ai sensi del medesimo comma 4, il Governo o l'autorità competente, fermo restando l'obbligo di preventiva trasmissione dello schema di atto, possono chiedere alla Commissione di riferire direttamente e acquisire i rilievi espressi dalla Commissione nel corso della seduta o entro il termine concordato in quella sede, dando conto immediatamente del proprio orientamento.

6. La Commissione può sempre chiedere al Governo di riferire sulle misure che intende adottare per il contenimento e il contrasto del COVID-19.

7. Con riferimento all'applicazione degli atti e dei

provvedimenti finalizzati a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19 la Commissione può sempre chiedere chiarimenti, formulare osservazioni e proporre modifiche o integrazioni al Governo o alle autorità competenti.

8. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici delle pubbliche amministrazioni, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

9. La Commissione esamina, in sede consultiva, secondo i termini e le modalità previsti dai regolamenti parlamentari, i disegni di legge, anche di conversione di decreti-legge, recanti misure di contenimento e contrasto della diffusione del COVID-19.

10. Le regioni e i comuni trasmettono alla Commissione, contestualmente alla loro adozione, copia delle ordinanze e degli altri provvedimenti adottati per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19.

11. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il terzo periodo è soppresso.

Art. 3

(Attività conoscitiva. Raccordo con gli enti territoriali. Relazioni)

3. Prima di deliberare sulla proposta del parere vincolante, la Commissione può svolgere l'attività conoscitiva ritenuta utile ai fini dell'espressione del parere medesimo. **Il presidente della Commissione dispone le opportune misure per garantire tempi di esame delle proposte di parere compatibili con il termine di cui al comma 2. Ove**

necessario, il presidente, sentito l'ufficio di presidenza, richiede l'audizione del Presidente del Consiglio dei ministri o di un Ministro da lui delegato.

4. La Commissione può **in ogni caso** svolgere attività conoscitiva sull'emergenza epidemiologica da COVID-19 e sulle misure per il suo contenimento e contrasto.

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 e ogni volta in cui lo reputi necessario, la Commissione può svolgere l'attività conoscitiva ritenuta utile ai fini **dell'esercizio delle proprie funzioni.**

2. Il presidente della Commissione, sentito l'ufficio di presidenza, **può richiedere** l'audizione del Presidente del Consiglio dei ministri, **che può delegare** un Ministro, **nonché di membri del Governo, presidenti di regione, funzionari e amministratori pubblici.**

3. La Commissione può svolgere indagini conoscitive sull'emergenza epidemiologica da COVID-19 e sulle misure per il suo contenimento e contrasto.

4. Al fine di assicurare il raccordo della Commissione con le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali, nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata. Il Comitato è composto da dodici membri, dei quali sei in

rappresentanza delle regioni, uno in rappresentanza delle città metropolitane, uno in rappresentanza delle province e quattro in rappresentanza dei comuni. La Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario, procede allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne acquisisce il parere. Ai componenti del Comitato non sono riconosciuti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

5. La Commissione presenta una relazione annuale al Parlamento **per riferire** sull'attività svolta e per formulare proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza. Può, altresì, trasmettere al Parlamento **nel corso dell'anno** informative o relazioni urgenti.

5. La Commissione presenta **alle Camere** una relazione **mensile** sull'attività svolta **nella quale può** formulare proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza. Può altresì trasmettere **alle Camere** informative o relazioni urgenti.

Art. 4.

(Organizzazione interna)

- 1. La Commissione può approvare un regolamento interno per disciplinare la propria attività e il proprio funzionamento, anche con riferimento, ferme restando le prerogative delle Camere in materia, alla partecipazione dei propri componenti ai lavori in collegamento da remoto.**
- 2. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.**
- 3. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, senza nuovi o maggiori oneri per i bilanci interni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.**
- 4. Ai componenti dell'ufficio di presidenza della Commissione nonché al personale di diretta collaborazione dei suddetti componenti non sono riconosciuti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.**
- 5. La Commissione può avvalersi di consulenze tecniche di esperti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, a titolo gratuito. Ai predetti consulenti sono riconosciuti unicamente dei rimborsi spesa nel rispetto del limite di cui al comma 6.**
- 6. Le spese previste al secondo periodo del comma 5 per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, nel limite complessivo di 10.000 euro annui.**

Art. 5.

(Entrata in vigore)

- 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.**

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1834
XVIII Legislatura

Istituzione della Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19

Titolo breve: *bicamerale emergenza COVID*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 188 \(pom.\)](#)

20 ottobre 2020

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede redigente

[N. 232 \(pom.\)](#)

30 marzo 2021

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 233 \(pom.\)](#)

31 marzo 2021

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede redigente

[N. 235 \(ant.\)](#)

8 aprile 2021

[N. 237 \(pom.\)](#)

13 aprile 2021

[N. 238 \(pom.\)](#)

14 aprile 2021

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 238 \(pom.\)](#)

14 aprile 2021

[N. 242 \(ant.\)](#)

27 aprile 2021

[N. 245 \(pom.\)](#)

4 maggio 2021

[N. 246 \(pom.\)](#)

5 maggio 2021

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 188 (pom.) del 20/10/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 20 OTTOBRE 2020
188ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 16,45.

IN SEDE REFERENTE

(865) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - INIZIATIVA POPOLARE - Modifica dell'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento del grave e permanente svantaggio naturale derivante dall'insularità
(Seguito dell'esame e rinvio)

Il presidente **PARRINI** ricorda che nella seduta del 21 luglio scorso sono stati pubblicati e illustrati gli emendamenti.

Comunica inoltre che il relatore, senatore Garruti, ha presentato il proprio emendamento 1.100 interamente sostitutivo dell'articolo unico (pubblicato in allegato). Al riguardo propone di fissare un termine per i subemendamenti alle ore 12 di giovedì 22 ottobre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1762) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere
(Seguito della discussione e rinvio)

Il **PRESIDENTE** comunica che la Commissione giustizia ha incardinato il provvedimento, in sede

consultiva, giovedì scorso: la relatrice ha proposto uno schema di parere favorevole sul testo, che potrebbe essere votato già oggi. Sugli emendamenti, invece, la Commissione ritiene di non dover deliberare, non essendo previste sanzioni penali o amministrative. La Commissione bilancio ha iniziato il proprio esame nella stessa data e ha richiesto al Governo una relazione tecnica, ad oggi non ancora pervenuta.

Comunica, inoltre, che è stato presentato l'emendamento 5.1 (testo corretto) che verrà pubblicato in allegato.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*), relatrice, preannuncia la presentazione, già nella giornata di domani, di due emendamenti a propria firma.

Interviene il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) per sottoporre alla relatrice delle criticità da lui riscontrate su due emendamenti. Quanto al 3.1, fa riferimento a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, non previsto dal testo del disegno di legge. Il 3.50, invece, prevede il consenso dell'esercente la potestà genitoriale per la raccolta di dati riguardanti i minori: una previsione che, in caso di violenza domestica si rivelerebbe antitetica rispetto alla *ratio* del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi tenutosi giovedì 15 ottobre, il senatore Pagano ha chiesto di iniziare l'esame del proprio disegno di legge n. 1834 (Istituzione della Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19). Dopo un'approfondita discussione, si è convenuto di affrontare il più complessivo tema delle modalità più efficaci per l'esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento nell'ambito di un'emergenza dichiarata all'interno di un apposito affare assegnato.

Al riguardo, ha già inviato la richiesta al Presidente del Senato: successivamente al deferimento dell'affare alla Commissione, si potrà procedere agli opportuni approfondimenti istruttori, anche al fine dell'approvazione di un atto di indirizzo.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) propone di posticipare alle ore 18,30, ovvero al termine della seduta d'Assemblea, se successiva, la seduta già convocata per domani pomeriggio alle ore 16,30.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,55.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1762](#)

Art. 5

5.1 (testo corretto)

[Maiorino](#), [Mantovani](#), [Valente](#)

All'articolo 5 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole da: «la compilazione obbligatoria» fino alla fine del comma con le seguenti: «nel proprio sistema informativo con riguardo ai reati di cui al comma 3, la compilazione obbligatoria, anche da allegare alla comunicazione della notizia di reato trasmessa al procuratore della Repubblica, dei dati relativi alla relazione autore-vittima secondo quanto indicato all'Allegato A;

all'età e al genere degli autori e delle vittime; alla tipologia di violenza, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, anche alla presenza o in danno dei figli e atti persecutori; alle informazioni su luoghi ed eventuale tipologia di arma utilizzata.»;

b) al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

1. dopo le parole: «di cui al comma 3» inserire le seguenti: «dell'età e del genere degli autori e delle vittime»;

2. sostituire le parole: «e stalking» con le seguenti: «, anche alla presenza o in danno dei figli e atti persecutori; le informazioni su luoghi ed eventuale tipologia di arma utilizzata.»;

3. sostituire il comma 3 con il seguente: «3. La relazione autore-vittima è rilevata per i seguenti reati:

a) omicidio anche tentato di cui all'articolo 575 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma del codice penale;

b) percosse di cui all'articolo 581 del codice penale;

c) lesioni personali di cui all'articolo 582 del codice penale anche nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 583 del codice penale e di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-*quinqüies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma e 585 del medesimo codice penale;

d) violenza privata di cui all'articolo 610 del codice penale;

e) violazione di domicilio di cui all'articolo 614 del codice penale;

f) sequestro di persona di cui all'articolo 605 del codice penale;

g) aborto di donna non consenziente di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194;

h) minaccia di cui all'articolo 612 del codice penale;

i) abbandono di persona minore o incapace di cui all'articolo 591 del codice penale;

j) prostituzione minorile di cui all'articolo 600-*bis* del codice penale;

k) favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di cui all'articolo 3, della Legge 20 febbraio 1958, n. 75;

l) violenza sessuale di cui all'articolo 609-*bis* del codice penale anche nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-*ter* del codice penale e violenza sessuale di gruppo di cui all'articolo 609-*octies* del codice penale;

m) atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-*quater* del codice penale e corruzione di minorenne di cui all'articolo 609-*quinqüies* del codice penale;

n) violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'articolo 570 del codice penale e violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio di cui all'articolo 570-*bis* del codice penale;

o) danneggiamento di cui all'articolo 635 del codice penale;

p) estorsione dell'articolo 629 del codice penale;

q) maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all'articolo 572 del codice penale;

r) atti persecutori di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale;

s) circonvenzione di incapace di cui all'articolo 643 del codice penale;

t) diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, diffusione di cui all'articolo 612-*ter* del codice penale;

u) violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di cui all'articolo 387-*bis* del codice penale;

v) costrizione o induzione al matrimonio di cui all'articolo 558-*bis* del codice penale;

- z) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all'articolo 583-*bis* del codice penale;
- aa) tratta di persone di cui all'articolo 601 del codice penale.»;
4. sopprimere il comma 4;
5. al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:
- a) dopo le parole: «vittima di violenza» inserire le seguenti: «in ogni grado del procedimento giudiziario»;
- b) dopo le parole: «misure di prevenzione» inserire le seguenti: «applicate dal questore o dall'autorità giudiziaria»;
- c) sostituire le parole da: «nonché i dati relativi» fino alla fine del periodo con le seguenti: «i provvedimenti di archiviazione e le sentenze.»;
6. al comma 7 aggiungere in fine il seguente periodo: «Dei dati riguardanti le donne che hanno subito violenza e che hanno presentato denuncia deve essere assicurato l'anonimato.».

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [865](#)

Art. 1

1.100

Il Relatore

«Art. 1.

1. All'articolo 119 della Costituzione, dopo il quinto comma è inserito il seguente:

»La Repubblica riconosce il grave e permanente svantaggio naturale e le peculiarità delle isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità.«

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 232 (pom.) del 30/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 30 MARZO 2021
232ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE REFERENTE

(2120) Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono state presentate le seguenti riformulazioni: 1.2 (testo 2), 1.0.1 (testo 2), 3.0.20 (testo 2 testo corretto) e 3.0.21 (testo 2), pubblicate in allegato.

Comunica altresì che l'emendamento 1.0.1 (testo 2) è riammesso all'esame in quanto ora è riferito alle sole consultazioni elettorali dell'anno 2021. Sono altresì riammessi all'esame gli emendamenti 3.0.20 (testo 2 testo corretto) e 3.0.21 (testo 2), in quanto ricondotti in termini più puntuali all'oggetto del decreto-legge e riformulati in termini di facoltà per le istituzioni universitarie e AFAM, nel rispetto dell'autonomia di tali enti.

Avverte, infine, che è in corso la seduta della Commissione bilancio per il parere sugli emendamenti.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) ricorda di aver chiesto la rivalutazione dell'emendamento 3.0.18, che già si riferiva alle elezioni del 2021.

Il [PRESIDENTE](#) ribadisce che la ragione della improponibilità era nella introduzione di una modifica ordinamentale con effetti permanenti, che consentirebbe esclusivamente agli amministratori locali interessati di svolgere più di due mandati. Pertanto, non ravvisa i presupposti per riammettere all'esame la proposta di modifica segnalata.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 3.0.1, con il quale si apportano interventi migliorativi alla legge n. 3 del 2019, al fine di semplificare le modalità di pubblicazione delle informazioni relative ai candidati. Sottolinea che la proposta è in linea con i motivi ispiratori della normativa vigente ed è stata predisposta sulla base delle esperienze di amministratori locali della Regione Lombardia.

In primo luogo, si introduce l'obbligo di consegnare su supporto informatico e in formato non modificabile il *curriculum vitae* dei candidati, unitamente a quello del candidato sindaco collegato alla lista. In caso di inadempimento, è comminata una sanzione.

Tali informazioni, insieme al certificato penale dei candidati ammessi alla competizione elettorale, che può essere rilasciato in formato elettronico, sono pubblicate sul sito internet dell'ente cui si riferisce la consultazione elettorale.

Infine, si prevede che, in occasione delle prossime consultazioni elettorali, per tali adempimenti non si tiene conto del termine di 90 giorni precedenti la data fissata per le elezioni.

Non essendovi altre richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti e, in attesa del parere della Commissione bilancio, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1196) AUGUSSORI. - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni*

(1382) TARICCO ed altri. - *Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezioni amministrative nei comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza fissata per le ore 18 di ieri, lunedì 29 marzo, sono stati presentati 19 emendamenti, pubblicati in allegato.

Avverte inoltre che, come convenuto, l'esame degli emendamenti è rinviato a un momento successivo all'approvazione del decreto-legge n. 25 del 2021, al fine di valutare eventuali esigenze di coordinamento.

Tuttavia, si potrebbe intanto procedere alla illustrazione degli emendamenti.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede se si intenda rinviare anche la dichiarazione delle improponibilità.

Il senatore [GARRUTI](#) (*M5S*) ritiene opportuno rinviare anche la fase della illustrazione delle proposte di modifica.

Il [PRESIDENTE](#), nel replicare ai senatori Augussori e Garruti, rinvia sia la comunicazione sulle improponibilità, sia la fase della illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2060) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 marzo.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede se l'eventuale approvazione di emendamenti soppressivi possa comportare la decadenza della norma.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che sono ammessi solo emendamenti che apportino modifiche di carattere non sostanziale, cioè non incidano sulla trasposizione del contenuto dell'intesa.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 18 di giovedì 1° aprile.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Affare sui profili costituzionali dell'eventuale introduzione di un "passaporto vaccinale" per i cittadini cui è stato somministrato il vaccino anti SARS-COV-2 ([n. 755](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2 del Regolamento, e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la Commissione, previa unanime determinazione dell'Ufficio di Presidenza, aveva richiesto al Presidente del Senato, in data 15 marzo, l'assegnazione di un affare, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, sui profili costituzionali dell'eventuale introduzione di un "passaporto vaccinale" per i cittadini cui è stato somministrato il vaccino anti SARS-COV- 2. La Presidenza ha assegnato l'affare il 16 marzo.

Dopo aver auspicato che sia possibile svolgere un lavoro qualitativamente apprezzabile, come quello sull'affare n. 588, sulle modalità più efficaci per l'esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento nell'ambito di un'emergenza dichiarata, propone di fissare per le ore 18 di giovedì 1° aprile il termine per la segnalazione di soggetti da invitare in audizione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1900) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Fiano ed altri; Maria Elena Boschi ed altri; Mollicone e Paola Frassinetti; Lattanzi ed altri

(1549) FARAONE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione seriale e massiva di contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la rete internet, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è atteso per oggi il parere della Commissione bilancio. Rinvia, pertanto, il seguito della discussione congiunta.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1834) PAGANO. - Istituzione della Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Discussione e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il gruppo di lavoro costituito nell'ambito dell'affare assegnato n. 588, sulle modalità più efficaci per l'esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento nell'ambito di un'emergenza dichiarata, si è riunito più volte e ha elaborato un testo che sarà tradotto in emendamenti al disegno di legge del senatore Pagano.

In qualità di relatore, illustra brevemente il disegno di legge in titolo, che prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare bicamerale - composta da dieci senatori e da dieci deputati - con compiti consultivi sugli schemi di atti del Governo aventi ad oggetto misure di contenimento e contrasto della diffusione del COVID-19, inclusi gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Dopo aver ricordato che il tema è stato oggetto di un ampio dibattito in sede di discussione dell'affare assegnato n. 588, rinvia ulteriori considerazioni alla Relazione conclusiva (*Doc. XVI*, n. 4).

Ringrazia, quindi, i membri del gruppo di lavoro, che hanno offerto un prezioso contributo al perfezionamento del disegno di legge, con uno spirito di collaborazione che ha consentito di individuare un avanzato punto di equilibrio fra opinioni inizialmente distanti.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 18 di giovedì 1° aprile.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviata.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, al termine delle audizioni informali sul disegno di legge n. [1785](#) (equilibrio di genere nelle cariche pubbliche), che si sono svolte nell' Ufficio di Presidenza del 24 marzo scorso, alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione, al pari di ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento..

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [2120](#)

Art. 1

1.2 (testo 2)

[Gasparri](#), [Vitali](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Totaro](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "il primo semestre" sono sostituite dalle seguenti: "i primi nove mesi"».

1.0.1 (testo 2)

[Lanzi](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [D'Angelo](#), [Gallicchio](#), [Naturale](#), [Pavanelli](#), [Piarulli](#), [Presutto](#), [Donno](#), [Vaccaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis

(Semplificazione in materia di designazione dei rappresentanti di lista nell'ambito delle operazioni elettorali dell'anno 2021)

1. In considerazione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19, e al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, nell'ambito delle operazioni di votazione di cui all'articolo 1, l'atto di designazione dei rappresentanti della lista può essere presentato, anche mediante posta elettronica certificata. In deroga alla legislazione vigente, non si provvede all'autenticazione dell'atto di designazione, qualora l'atto sia firmato digitalmente e trasmesso a mezzo posta elettronica certificata.»

Art. 3

3.0.20 (testo 2) (testo corretto)

[Grimani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Ulteriori misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

1. Per le medesime finalità di cui alla presente legge, in deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli atenei e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, i predetti enti possono sospendere le procedure elettorali per il rinnovo dei propri organi collegiali e monocratici, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ancora da svolgersi, fino al 31 dicembre 2021.

2. Per la durata dello stato di *prorogatio*, nei casi di impossibilità a proseguire l'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate.

3. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al primo periodo, ovvero quelli subentrati ai sensi del terzo periodo, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedono limitazioni alle relative funzioni.

4. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge di 6 giugno 2020, n. 41, l'articolo 7 è abrogato.»»

3.0.21 (testo 2)

[Gallone](#), [Cangini](#), [Misiani](#), [Calderoli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Ulteriori misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

1. Per le medesime finalità di cui alla presente legge, in deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli atenei e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, i predetti enti possono sospendere le procedure elettorali per il rinnovo dei propri organi collegiali e monocratici, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ancora da svolgersi, fino al 31 dicembre 2021.

2. Per la durata dello stato di *prorogatio*, nei casi di impossibilità a proseguire l'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate.

3. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al primo periodo, ovvero quelli subentrati ai sensi del terzo periodo, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedono limitazioni alle relative funzioni.

4. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge di 6 giugno 2020, n. 41, l'articolo 7 è abrogato.»

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1196](#)

Art. 1

1.1

[Mininno](#), [Lannutti](#), [Ortis](#), [Angrisani](#), [Giannuzzi](#), [Crucioli](#), [Corrado](#), [Abate](#), [Romano](#), [Lezzi](#), [Morra](#), [Granato](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 71:

1) al comma 3, le parole: "tre quarti" sono sostituite dalle seguenti: "due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale uguale o superiore a 50 centesimi";

2) al comma 3-*bis*, le parole: "superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore a un terzo, con arrotondamento all'unità superiore";

3) al comma 8, le parole: "sono attribuiti due terzi" sono sostituite dalle seguenti: "è attribuito il 60 per cento" e prima delle parole: "superiore a 50 centesimi" sono inserite le seguenti: "uguale o";

4) al comma 10, dopo il primo periodo, sono inserite le seguenti parole: "Ai fini di cui al presente comma, per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori residenti all'estero che non abbiano votato.";

b) all'articolo 72:

1) al comma 3 le parole "Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo." sono sostituite dalle seguenti: "Il voto espresso solo per la lista è valido anche per il candidato sindaco collegato; i voti espressi solo per il candidato sindaco sono successivamente ripartiti tra le liste

collegate in proporzione ai voti ottenuti da queste ultime. Il voto espresso per il candidato sindaco ed una lista a questi non collegata è nullo; il voto espresso per più candidati sindaci o per più liste è nullo.";

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età";

c) all'articolo 73:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale uguale o superiore a 50 centesimi. Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore a un terzo, con arrotondamento all'unità superiore.";

2) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Alla lista o alle liste collegate al candidato alla carica di sindaco proclamato eletto al primo o al secondo turno, che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare contenga una cifra decimale uguale o superiore a 50 centesimi. I restanti seggi vengono assegnati alle liste perdenti ai sensi del comma 8."».

Consequentemente:

a) dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570)

1. L'articolo 60 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è abrogato.».

b) sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n.81, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale.».

1.2

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 71, comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini di cui al presente comma, per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, salvo che abbiano esercitato il diritto di voto.".

b) all'articolo 72:

1) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Ove sia stata ammessa e votata una sola candidatura alla carica di sindaco, anche se collegata a più liste di candidati per il consiglio comunale, il sindaco si intende eletto purché abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla. Ai fini di cui al presente comma, per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, salvo che abbiano esercitato il diritto di voto."

2) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Ove al ballottaggio sia stata ammessa una sola candidatura alla carica di sindaco, il sindaco si intende eletto purché abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla. Ai fini di cui al presente comma, per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, salvo che abbiano esercitato il diritto di voto."

2. L'articolo 60 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 è abrogato.».

1.3

[Vitali](#), [Pagano](#), [Fazzone](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Modifiche al comma 10 dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267)

1. Il comma 10 dell'art. 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, è sostituito dal seguente:

"10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento dei votanti. Qualora non sia raggiunta tale percentuale, l'elezione è nulla."»

1.4

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Modifiche al comma 10 dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267)

1. Il comma 10 dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: "Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento dei votanti. Qualora non sia raggiunta tale percentuale, l'elezione è nulla."».

1.5

[De Petris](#), [Ruotolo](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Grasso](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Modifiche al comma 10 dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267)

1. Il comma 10 dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, è sostituito dal seguente: "Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 35 per cento dei votanti. Qualora non sia raggiunta tale percentuale, l'elezione è nulla."».

1.6

[Valente](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570)

1. All'articolo 71, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune" sono sostituite dalle seguenti: "dei votanti nell'ultima elezione relativa al medesimo comune".

2. L'articolo 60 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è abrogato.».

1.7

[Valente](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570)

1. All'articolo 71, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini di cui al presente comma, per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune non si tiene conto degli elettori residenti all'estero, salvo che abbiano dichiarato di voler esercitare il diritto di voto mediante comunicazione scritta alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della consiliatura".

2. L'articolo 60 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 è abrogato.».

1.8

[Mininno](#), [Lannutti](#), [Ortis](#), [Angrisani](#), [Giannuzzi](#), [Crucioli](#), [Corrado](#), [Abate](#), [Romano](#), [Lezzi](#), [Morra](#), [Granato](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al comma 10 dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo, sono inserite le seguenti parole: "Ai fini di cui al presente comma, per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori residenti all'estero che non abbiano votato.".».

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570)

1. L'articolo 60 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è abrogato.».

b) sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n.81, in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale.».

1.9

[Augussori](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Modifica all'articolo 71 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 71, comma 10, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Ai fini di cui al presente comma non si tiene conto degli elettori iscritti all'Aire che non esercitano il diritto di voto".

2. L'articolo 60 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 è abrogato. ».

1.10

[Augussori](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Modifica all'articolo 71 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

All'articolo 71, comma 10, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere in fine il seguente periodo: "Ai fini di cui al presente comma non si tiene conto degli elettori iscritti all'Aire che non esercitano il diritto di voto."»

1.11

[Augussori](#)

Sostituire le parole: «residenti all'estero» con le seguenti: «iscritti all'Aire che non esercitano il diritto di voto».

1.12

[Augussori](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis: All'articolo 71, comma 10, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere in fine il seguente periodo: "Ai fini di cui al presente comma non si tiene conto degli elettori iscritti all'Aire che non esercitano il diritto di voto."».

Conseguentemente, alla Rubrica dell'articolo 1, aggiungere le seguenti parole: «e Modifica all'articolo 71 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

Art. 2

2.1

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Sopprimere l'articolo

2.2

[Ortis](#)

Al disegno di legge apportare le seguenti modificazioni:

a) Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2

(Modifiche all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81)

1. All'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera i) e' sostituita dalla seguente:

«i) da non meno di 25 e da non più di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 2.000 abitanti»;

2) dopo la lettera i) e' aggiunta, in fine, la seguente:

«i) -bis da un numero di elettori non inferiore al 2 per cento e non superiore al 4 per cento della popolazione, con arrotondamento all'unita' superiore, nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti»;

b) il comma 2 e' abrogato".

b) *Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

«Art. 2-bis

(Decorrenza delle disposizioni)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano a decorrere dalle prime elezioni comunali successive alla data di entrata in vigore della presente legge".».

2.3

[Valente](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Modifiche all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81)

1. All'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera i) è abrogata;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "Nei comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti la dichiarazione di presentazione delle liste deve essere sottoscritta da non meno del 5 per cento e da non più del 10 per cento degli elettori, con arrotondamento all'unità più prossima".».

2.4

[Augussori](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso "i-bis", sostituire la parola: «elettori» con la seguente: «abitanti».

2.0.1

[Taricco](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

"3-ter. Nei comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti le liste dei candidati alla carica di consigliere comunale devono contenere almeno due terzi dei candidati residenti nel comune nel quale si svolgono le elezioni per il rinnovo del consiglio."».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché la composizione delle liste elettorali.»

2.0.2

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 81 della legge 1 aprile 1981, n. 121, in materia di aspettativa degli appartenenti alle forze di polizia candidati a elezioni politiche o amministrative)

1. All'articolo 81 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al secondo comma le parole: "o amministrative"» sono soppresse;
- 2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Gli appartenenti alle forze di polizia candidati ad elezioni amministrative sono posti in aspettativa non retribuita dal momento della accettazione della candidatura per la durata della campagna elettorale e possono svolgere attività politica e di propaganda, al di fuori dell'ambito dei rispettivi uffici e in abito civile. Essi, comunque, non possono prestare servizio nell'ambito della circoscrizione nella quale si sono presentati come candidati alle elezioni amministrative, per un periodo di tre anni dalla data delle elezioni stesse."».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché modifiche all'articolo 81 della legge 1 aprile 1981, n. 121, in materia di aspettativa degli appartenenti alle forze di polizia candidati a elezioni politiche o amministrative».

2.0.3

Manca

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Proroga del termine per la deliberazione del rendiconto degli enti locali relativo all'anno 2020 e altri differimenti in materia contabile)

1. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da virus Covid-19, nonché dell'opportunità di associare il termine per la deliberazione del rendiconto degli enti locali relativo all'anno 2020 con quello fissato per la certificazione dell'utilizzo dei fondi straordinari erogati nel 2020, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 novembre 2020, in corso di integrazione e modifica, il termine di deliberazione dei rendiconti relativi all'esercizio 2020 per gli enti locali ed i loro organismi strumentali, ordinariamente fissato al 30 aprile 2021, è differito al 31 maggio 2021.

2. Per gli stessi motivi di cui al comma 1, per l'esercizio 2021, il termine relativo alla deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali, di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 30 settembre 2021, unitamente al termine di cui all'articolo 175, comma 8, del medesimo decreto legislativo. Il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2020 di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è altresì differito al 30 novembre 2021.»

1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 233 (pom.) del 31/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCLEDÌ 31 MARZO 2021
233ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(2120\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, martedì 30 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'emendamento 1.6 è stato trasformato nell'ordine del giorno G/2120/2/1, pubblicato in allegato. Comunica altresì che il relatore ha presentato l'emendamento 3.0.102 e che l'emendamento 3.0.2 è stato riformulato in un testo 2, entrambi pubblicati in allegato. Avverte che, a seguito di un confronto con il Presidente del Senato sull'ammissibilità degli emendamenti, risulta confermata la dichiarazione delle improponibilità espressa in Commissione. A tale riguardo, comunica che gli emendamenti identici 3.0.20 (testo 2 testo corretto) e 3.0.21 (testo 2) sono stati riformulati in testi 3, pubblicati in allegato, che sono tra loro identici e non contengono, al comma 1, il riferimento alla deroga agli statuti degli atenei e delle istituzioni AFAM, a ulteriore garanzia della loro autonomia.

Quanto all'emendamento 3.0.100, occorre chiarire che l'efficacia temporale della disposizione è temporalmente limitata, inserendo, dopo la parola "preparatorio", le seguenti parole: "per le consultazioni elettorali dell'anno 2021".

Analogamente, l'emendamento 3.0.102 è ammesso se riformulato nei seguenti termini:

«Limitatamente all'anno 2021, non risponde della violazione dell'obbligo di pubblicazione del certificato del casellario giudiziale previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, il partito o il movimento politico che ha richiesto per iscritto al candidato il predetto certificato nei

dieci giorni anteriori alla scadenza del termine fissato dallo stesso comma 14 per la pubblicazione nel sito internet».

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il relatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*) esprime parere contrario sull'emendamento 1.1 e favorevole sull'emendamento 1.2 (testo 2) che, se approvato, assorbirebbe gli emendamenti 1.3 e 1.4. Invita, pertanto, i proponenti degli emendamenti 1.3 e 1.4 a riformularli in un testo identico a quello dell'emendamento 1.2 (testo 2).

Invita altresì i proponenti a riformulare l'emendamento 1.0.1 (testo 2) sulla base di una richiesta presentata dal Governo, come segue: «1. In considerazione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19, e al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, nell'ambito delle operazioni di votazione di cui all'articolo 1, l'atto di designazione dei rappresentanti della lista può essere presentato presso gli uffici comunali mediante posta elettronica certificata entro il mercoledì antecedente la votazione, in luogo delle altre forme previste dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e dall'articolo 35, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570».

Presenta, quindi, l'emendamento 1.100, pubblicato in allegato, per finalità di *drafting*.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*), in assenza della proponente, fa proprio l'emendamento 1.1 e lo ritira.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD*), accogliendo l'invito del relatore, riformula l'emendamento 1.3 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato.

Il senatore [RUOTOLO](#) (*Misto*) riformula l'emendamento 1.4 in un testo 2, pubblicato in allegato, come proposto dal relatore.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, sono posti ai voti gli emendamenti identici 1.2 (testo 2), 1.3 (testo 2) e 1.4 (testo 2), che risultano approvati.

Gli emendamenti 1.4 e 1.5 sono improponibili.

Il senatore [LANZI](#) (*M5S*), accogliendo l'invito del relatore, riformula l'emendamento 1.0.1 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato. Anticipa, tuttavia, che presenterà nuovamente la proposta di modifica, nel testo originario, in occasione dell'esame del disegno di legge n. 2129, recante modifiche all'articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati in materia di procedura di nomina dei rappresentanti di lista, in attesa di assegnazione alla Commissione.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.1 (testo 3) è approvato.

È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 1.100 del relatore.

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.4 e 2.5.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3 sono improponibili.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 2.4 e 2.5 sono approvati.

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il relatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*) esprime parere contrario sull'emendamento 3.1, sul quale vi è la contrarietà della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Con riferimento agli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4, esprime parere favorevole limitatamente al comma 2-*bis*, essendo stati dichiarati improponibili per la restante parte.

Riformula l'emendamento 3.0.102 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato dal Presidente.

Esprime parere contrario sugli emendamenti 3.0.1, 3.0.2 (testo 2), 3.0.3 e 3.0.4, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Riformula l'emendamento 3.0.100 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato dal Presidente.

Con riferimento agli emendamenti 3.0.5, 3.0.6 e 3.0.7, esprime parere favorevole limitatamente al comma 2, essendo stati dichiarati improponibili per la restante parte.

Esprime parere contrario sugli emendamenti 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10 e 3.0.11, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invita i proponenti a riformulare gli emendamenti identici 3.0.20 (testo 3) e 3.0.21 (testo 3), secondo la proposta del Governo, come segue: «In relazione alle procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero da svolgersi durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, tali enti, nell'esercizio della loro autonomia, possono individuare, in deroga alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, modalità, anche telematiche, che assicurino il rispetto delle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19».

Il sottosegretario SCALFAROTTO esprime parere contrario sull'emendamento 3.0.102 (testo 2) del relatore. Per quanto riguarda l'emendamento 3.0.100 (testo 2), invita il relatore a riformularlo come segue: «1. Al fine di consentire la pubblicazione del certificato del casellario giudiziale dei candidati a norma dell'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, il Ministero della Giustizia assicura l'apertura degli Uffici del casellario giudiziario della Procura della Repubblica presso il Tribunale che ha sede nel capoluogo di ciascun distretto di Corte di Appello nei giorni prefestivo e festivo immediatamente precedenti al termine della predetta pubblicazione. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di euro 37.031 a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia».

Sugli emendamenti 3.0.5, 3.0.6 e 3.0.7, per la parte dichiarata ammissibile, si rimette alla Commissione. Sui restanti emendamenti, esprime parere conforme a quello del relatore.

La senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*) ritira l'emendamento 3.1 e gli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4 per trasformarli rispettivamente in due ordini del giorno.

L'emendamento 3.5 è improponibile.

Si passa all'emendamento 3.0.102 (testo 2).

Il relatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*), preso atto del parere contrario del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 3.0.102 (testo 2). Precisa, tuttavia, che è inopportuno sanzionare il partito che non abbia pubblicato il certificato penale del candidato, a fronte di un inadempimento del candidato stesso.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) fa proprio l'emendamento 3.0.102 (testo 2) ritirato dal relatore.

Il sottosegretario SCALFAROTTO precisa che la contrarietà del Governo è determinata dall'inopportunità di inserire questa proposta di modifica in un provvedimento che ha la mera finalità di differire all'autunno le consultazioni elettorali previste per il prossimo mese di maggio. L'emendamento in esame, infatti, è volto a modificare la legge n. 3 del 2019, che stabilisce alcuni obblighi di trasparenza a carico dei partiti o movimenti politici, tra cui quello di certificare lo stato del casellario giudiziale del candidato. Ritiene preferibile, quindi, intervenire con un provvedimento specificamente destinato a tale finalità.

Il relatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*) osserva che, in realtà, la modifica sarebbe strettamente attinente al provvedimento in esame, in quanto la situazione di emergenza sanitaria amplifica la difficoltà di acquisizione del certificato penale dei candidati.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) concorda con le considerazioni del relatore.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel premettere che vi è un orientamento condiviso sugli obblighi di trasparenza di partiti e movimenti politici nel momento preparatorio delle elezioni, sottolinea che effettivamente, in sede di prima applicazione della recente legge n. 3 del 2019 sono emerse alcune criticità, tra cui quella legata alla responsabilità dei partiti per eventuali inadempimenti del candidato. Tale circostanza potrebbe verificarsi con maggiore frequenza, considerato che la situazione di emergenza sanitaria rende ancora più difficoltosa l'acquisizione del certificato penale. A tale proposito, concorda sulla opportunità di prevederne la trasmissione in via telematica.

La senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*) ritiene fondata l'attribuzione di responsabilità al partito o movimento politico, che dovrebbe inserire nelle proprie liste elettorali solo candidati che abbiano effettuato tutti gli adempimenti richiesti. Anticipa pertanto un orientamento contrario sull'emendamento 3.0.102 (testo 2).

Il senatore [RUOTOLO](#) (*Misto*) concorda con le considerazioni espresse dalla senatrice Mantovani. I partiti dovrebbero attenersi a un codice deontologico, non rinviando a un momento successivo la verifica del certificato penale dei candidati. Ritiene pertanto non condivisibile la proposta di modifica in esame.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel replicare al senatore Ruotolo, precisa che l'emendamento fa riferimento al dettato della legge n. 3 del 2019, a prescindere da eventuali codici di autoregolamentazione dei partiti. A suo avviso, il Governo dovrebbe rimettersi alla Commissione sulla proposta in esame. Inoltre, a suo avviso, si potrebbe cogliere l'occasione delle prossime festività pasquali per una più approfondita riflessione.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*), nel replicare alla senatrice Mantovani, ricorda che, ai sensi del comma 14 dell'articolo 1 della legge n. 3 del 2019, i partiti sono tenuti a pubblicare il *curriculum vitae* e il certificato penale dei candidati entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali, mentre le liste vengono formate trenta giorni prima. Pertanto, è inaccettabile sanzionare il partito, anche qualora abbia richiesto tempestivamente al candidato di fornire tutta la documentazione prevista.

Il sottosegretario SCALFAROTTO ribadisce che il provvedimento in titolo è determinato dalla necessità di rinviare le consultazioni elettorali, a causa della pandemia ancora in atto. Sarebbe quindi preferibile apportare i correttivi che si ritengono necessari alla legge n. 3 del 2019 mediante un atto normativo specifico.

Il relatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*) ribadisce che la proposta di modifica è resa ancor più necessaria proprio dalla situazione di emergenza sanitaria.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che sull'emendamento 3.0.102 (testo 2) non si è ancora espressa la 5a Commissione. Pertanto, ne dispone l'accantonamento.

L'emendamento 3.0.102 (testo 2) è quindi accantonato.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede un accantonamento dell'emendamento 3.0.1, su cui il Ministero dell'economia sta predisponendo una relazione tecnica, all'esito della quale la Commissione bilancio potrebbe rivedere la propria contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

È quindi accantonato anche l'emendamento 3.0.1.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione bilancio ha rettificato il proprio avviso sull'emendamento 3.4, ha espresso parere contrario sugli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4, pur limitati al solo comma 2-*bis*.

Il relatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*) ed il rappresentante del GOVERNO insistono al ritiro e alla trasformazione in ordine del giorno.

La senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*) ritira gli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4, parzialmente ammissibili, ai fini della trasformazioni in ordine del giorno.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) ritira gli emendamenti 3.0.2 (testo 2), 3.0.3 e 3.0.4.

Il relatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*), accogliendo l'invito del Governo e mantenendo l'efficacia limitata al 2021, riformula l'emendamento 3.0.100 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato, che è accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 3.0.5 in un testo 2, pubblicato in allegato, espungendo il comma 1, precedentemente dichiarato improponibile.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) riformula l'emendamento 3.0.6 in un testo 2, pubblicato in allegato e identico all'emendamento 3.0.5 (testo 2). Inoltre, in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 3.0.7 e lo riformula in un testo 2, anch'esso pubblicato in allegato.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 3.0.5 (testo 2), 3.0.6 (testo 2) e 3.0.7 (testo 2) sono approvati.

Quanto agli emendamenti 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10 e 3.0.11, il [PRESIDENTE](#) informa di aver acquisito informalmente la disponibilità dei proponenti a trasformarli in un unico ordine del giorno, considerata l'importanza della materia.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che l'ordine del giorno avrebbe una finalità concreta se trasformato poi in un emendamento da riferire al decreto-legge n. 41 del 2021, il cosiddetto

decreto sostegni.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene condivisibile la proposta del senatore Augussori, in quanto sul tema vi è un orientamento condiviso tra le forze politiche. Tra l'altro, il decreto sostegni ha una dotazione sufficiente nell'ambito della quale si può individuare la copertura economica necessaria per la proroga dei permessi previsti per i sindaci, in relazione all'emergenza epidemiologica.

Pertanto, gli emendamenti 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10 e 3.0.11 sono ritirati per essere trasformati in un ordine del giorno.

La senatrice [VALENTE](#) (PD) anticipa la propria intenzione di aggiungere la propria firma all'ordine del giorno.

Anche il senatore [BRESSA](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) dichiara di voler sottoscrivere l'ordine del giorno.

Gli emendamenti 3.0.12, 3.0.13, 3.0.14, 3.0.15, 3.0.16, 3.0.17, 3.0.18, 3.0.19 sono improponibili.

Si passa agli emendamenti identici 3.0.20 (testo 3) e 3.0.21 (testo 3).

Il [PRESIDENTE](#) nota che la proposta di riformulazione del Governo modifica radicalmente il significato degli emendamenti in esame. Si tratterebbe, in sostanza, di un parere contrario.

Il senatore [BRESSA](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) sottolinea che bisognerebbe prevedere la possibilità, per le università, di rinviare le procedure elettorali di rinnovo dei propri organi collegiali, che in alcuni casi sono state avviate già da tempo.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che, inizialmente, gli emendamenti in esame stabilivano un obbligo di rinvio delle procedure elettorali. Dal momento che ciò potesse sottendere un profilo di incostituzionalità, per l'indebita ingerenza nell'autonomia statutaria delle università, gli emendamenti in esame sono stati riformulati, introducendo una mera facoltà di sospendere le procedure elettorali. È stata altresì soppressa la parte che prevedeva la derogabilità delle disposizioni degli statuti degli atenei e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Il Governo ha espresso parere contrario, proponendo invece che le elezioni degli organi collegiali si svolgano in ogni caso, eventualmente anche per via telematica.

Il sottosegretario SCALFAROTTO ritiene che anche questa materia sia estranea all'oggetto del provvedimento in esame.

Il senatore [BRESSA](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) osserva che la valutazione di una eventuale estraneità di materia degli emendamenti è di competenza del Presidente della Commissione.

Il senatore [CALDEROLI](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene inconcepibile la posizione del Governo su una proposta sostenuta da un'ampia parte della maggioranza, essendo gli emendamenti sottoscritti da senatori di Italia Viva, Forza Italia e Lega. Evidenzia che le proposte di modifica avanzate introducono una maggiore flessibilità, lasciando alle università la scelta, nell'esercizio della propria autonomia, se procedere al rinnovo dei rispettivi organi collegiali, in base - per esempio - al numero di vaccinazioni effettuate tra i docenti.

Il [PRESIDENTE](#) propone di accantonare anche gli emendamenti identici 3.20 (testo 3) e 3.21 (testo 3).

La Commissione conviene.

Gli emendamenti identici 3.20 (testo 3) e 3.21 (testo 3) sono pertanto accantonati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1834 (BICAMERALE EMERGENZA COVID)

Il [PRESIDENTE](#) propone di prorogare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di mercoledì 7 aprile.

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per le ore 8,45 di domani, giovedì 1° aprile, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)
N. [2120](#)

G/2120/2/1 (già em.to 1.6)

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Lanzi](#), [Naturale](#), [Ferrara](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021 (A.S. 2120);

premesso che:

l'articolo 1 in considerazione della perdurante situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 in tutto il territorio nazionale, dispone che le elezioni previste nell'anno in corso si svolgano in una data compresa tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021;

in particolare, la disposizione prevede il rinvio delle elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste tra il 15 aprile e il 15 giugno 2021; delle elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021; delle elezioni amministrative nei comuni i cui organi sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione mafiosa, anche se già indette, mediante l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione delle liste e delle candidature; delle elezioni amministrative a seguito dell'annullamento delle elezioni degli organi delle amministrazioni comunali in alcune sezioni, anche se già indette; delle elezioni amministrative nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, nel caso in cui le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo si verifichino entro il 27 luglio 2021; delle elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, anche se già indette, e quelle relative agli organi elettivi per i quali entro il 31 luglio 2021 si verifichino le condizioni che ne rendano necessario il rinnovo;

considerato che:

non è previsto alcun rinvio per le elezioni per il rinnovo dei consigli di amministrazione dei

consorzi di bonifica di cui al Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215, disciplinate attraverso leggi regionali e gli statuti consortili;

tenuto conto dell'emergenza sanitaria in essere e delle conseguenti restrizioni attualmente vigenti, lo svolgimento in presenza di tali elezioni può comportare un serio rischio per la salute dei partecipanti e delle popolazioni locali;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di sensibilizzare le Regioni affinché si preveda il rinvio delle elezioni per il rinnovo dei consigli di amministrazione dei consorzi di bonifica su tutto il territorio nazionale, al fine di assicurare la massima tutela della salute e garantire a tutti il diritto di partecipazione.

Art. 1

1.100

IL RELATORE

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «e quelle relative agli organi elettivi», inserire le seguenti: «delle medesime regioni».

1.3 (testo 2)

[Valente](#), [Ferrari](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "il primo semestre" sono sostituite dalle seguenti: "i primi nove mesi"».

1.4 (testo 2)

[De Petris](#), [Ruotolo](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "il primo semestre" sono sostituite dalle seguenti: "i primi nove mesi"».

1.0.1 (testo 3)

[Lanzi](#), [Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [D'Angelo](#), [Gallicchio](#), [Naturale](#), [Pavanelli](#), [Piarulli](#), [Presutto](#), [Donno](#), [Vaccaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis

(Semplificazione in materia di designazione dei rappresentanti di lista nell'ambito delle operazioni elettorali dell'anno 2021)

1. In considerazione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19, e al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, nell'ambito delle operazioni di votazione di cui all'articolo 1, l'atto di designazione dei rappresentanti della lista può essere presentato presso gli uffici comunali mediante posta elettronica certificata entro il mercoledì antecedente la votazione, in luogo delle altre forme previste dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e dall'articolo 35, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.».

Art. 3

3.0.102

Il Relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 3-bis**

(Causa di esclusione della responsabilità dei partiti e dei movimenti politici)

1. All'articolo 1, comma 23, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, è aggiunto infine il seguente periodo: "Non risponde della violazione dell'obbligo di pubblicazione del certificato del casellario giudiziale previsto dal comma 14 il partito o il movimento politico che ha richiesto per iscritto al candidato il predetto certificato nei dieci giorni anteriori alla scadenza del termine fissato dallo stesso comma 14 per la pubblicazione nel sito internet".»

3.0.102 (testo 2)

[Vitali](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 3-bis**

(Causa di esclusione della responsabilità dei partiti e dei movimenti politici)

1. Limitatamente all'anno 2021, non risponde della violazione dell'obbligo di pubblicazione del certificato del casellario giudiziale previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, il partito o il movimento politico che ha richiesto per iscritto al candidato il predetto certificato nei dieci giorni anteriori alla scadenza del termine fissato dallo stesso comma 14 per la pubblicazione nel sito internet.»

3.0.20 (testo 3)

[Grimani](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Ulteriori misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

1. Per le medesime finalità di cui alla presente legge, gli atenei e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono sospendere le procedure elettorali per il rinnovo dei propri organi collegiali e monocratici, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ancora da svolgersi, fino al 31 dicembre 2021.

2. Per la durata dello stato di *prorogatio*, nei casi di impossibilità a proseguire l'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate.

3. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al primo periodo, ovvero quelli subentrati ai sensi del terzo periodo, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedono limitazioni alle relative funzioni.

4. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge di 6 giugno 2020, n. 41, l'articolo 7 è abrogato.»

3.0.21 (testo 3)

[Gallone](#), [Cangini](#), [Misiani](#), [Calderoli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Ulteriori misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

1. Per le medesime finalità di cui alla presente legge, gli atenei e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono

sospendere le procedure elettorali per il rinnovo dei propri organi collegiali e monocratici, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ancora da svolgersi, fino al 31 dicembre 2021.

2. Per la durata dello stato di *prorogatio*, nei casi di impossibilità a proseguire l'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate.

3. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al primo periodo, ovvero quelli subentrati ai sensi del terzo periodo, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedono limitazioni alle relative funzioni.

4. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge di 6 giugno 2020, n. 41, l'articolo 7 è abrogato.»

3.0.2 (testo 2)

[Vitali](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Totaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure di semplificazione della procedura preparatoria alle competizioni elettorali di qualunque genere)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in occasione delle prossime competizioni elettorali di qualunque genere, il certificato del casellario giudiziale, richiesto secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 ai soli ed esclusivi fini della pubblicazione sul sito internet del partito o del movimento politico, può essere rilasciato, oltre che al diretto interessato, anche su richiesta dei rappresentanti di partito o del movimento politico, mediante delegati muniti di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario nazionale o del legale rappresentante nazionale del partito o del movimento politico ovvero dal rappresentante provinciale del partito o del movimento politico.
2. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto secondo le modalità e per le finalità di cui al comma 1, potrà essere rilasciato anche in formato elettronico.
3. Per le elezioni circoscrizionali non si applica l'obbligo di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n.3.
4. Al fine di adempiere correttamente al procedimento elettorale preparatorio, il Ministro della Giustizia provvede a disporre l'apertura di almeno un Ufficio del casellario giudiziale per Regione nei giorni prefestivi e festivi immediatamente precedenti al termine ultimo della scadenza della pubblicazione sul sito internet nazionale delle liste e delle candidature secondo quanto dispone la legge n. 3 del 9 gennaio 2019.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

3.0.5 (testo 2)

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Totaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica termini relazione di fine mandato)

1. Per l'anno 2021, non trova applicazione il comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.»

3.0.6 (testo 2)

[Vitali](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Totaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica termini relazione di fine mandato)

1. Per l'anno 2021, non trova applicazione il comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.»

3.0.7 (testo 2)

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica termini relazione di fine mandato)

1. Per l'anno 2021, non trova applicazione il comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.»

3.0.100 (testo 2)

Il Relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Apertura degli Uffici del casellario giudiziale in occasione delle competizioni elettorali di qualunque genere)

1. Al fine di adempiere correttamente al procedimento elettorale preparatorio, per le consultazioni elettorali dell'anno 2021, il Ministro della Giustizia provvede a disporre l'apertura di almeno un Ufficio del casellario giudiziale per Regione nei giorni prefestivi e festivi immediatamente precedenti al termine ultimo della scadenza della pubblicazione sul sito internet nazionale delle liste e delle candidature secondo quanto dispone la Legge n.3 del 9 gennaio 2019.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, le amministrazioni competenti provvedono mediante l'utilizzo delle risorse disponibili secondo quanto previsto dall'articolo 4 del presente decreto legge.»

3.0.100 (testo 3)

Il Relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Apertura degli Uffici del casellario giudiziale in occasione di competizioni elettorali)

1. Al fine di consentire la pubblicazione del certificato del casellario giudiziale dei candidati a norma dell'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, per le consultazioni elettorali dell'anno 2021, il Ministero della Giustizia assicura l'apertura degli Uffici del casellario giudiziario della Procura della Repubblica presso il Tribunale che ha sede nel capoluogo di ciascun distretto di Corte di Appello nei giorni prefestivo e festivo immediatamente precedenti al termine della predetta pubblicazione.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di euro 37.031 a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di partge corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia.».

1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 235 (ant.) dell'08/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
GIOVEDÌ 8 APRILE 2021
235ª Seduta (1ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici
(Esame e rinvio)

Il relatore **BRESSA** (*Aut (SVP-PATT, UV)*) riferisce sul decreto-legge n. 44 del 1º aprile 2021, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.

Il provvedimento si compone di dodici articoli, suddivisi in tre Capi.

Nell'ambito del Capo I, l'articolo 1 prevede la proroga fino al 30 aprile 2021 dell'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 (salvo che le stesse contrastino con quanto disposto dal decreto-legge in esame) e di alcune misure già previste dal decreto-legge n. 30 del 2021. In particolare, la proroga riguarda:

- l'applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione. Tuttavia, in ragione dell'andamento dell'epidemia, nonché dello stato di attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini, con particolare riferimento alle persone anziane e alle persone fragili, è possibile, con deliberazione del Consiglio dei ministri, ridurre la durata di applicazione di questa misura nonché individuare misure ulteriori, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n.19 del 2020;
- l'estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100.000 abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del Ministro della salute, sia con provvedimento dei Presidenti delle Regioni;
- per le zone arancioni, la possibilità, in ambito comunale, di uno spostamento giornaliero verso

una sola abitazione privata abitata, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22 e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

L'articolo 2 dispone che, dal 7 al 30 aprile 2021, sia assicurato, sull'intero territorio nazionale, lo svolgimento in presenza dell'attività didattica ed educativa fino al primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. Per i successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50 per cento al 75 per cento della popolazione studentesca in zona arancione, mentre in zona rossa le relative attività si svolgono a distanza, garantendo comunque la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

L'articolo 3 esclude la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, per i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nel periodo emergenziale, allorché le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio e alle relative circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute.

L'articolo 4 introduce l'obbligo per tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di sottoporsi alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2, individuata come requisito essenziale per lo svolgimento di queste attività lavorative. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita. Sono inoltre disciplinate le procedure per verificare l'osservanza di tale obbligo vaccinale, nonché specifiche misure da adottare in caso di inottemperanza, quali l'assegnazione a mansioni diverse che non implicino rischi di diffusione del contagio o, nel caso in cui ciò non sia possibile, la mera sospensione dal servizio e dalla relativa retribuzione. La sospensione mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

L'articolo 5, novellando l'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge n. 172 del 2020, stabilisce che le previsioni già vigenti per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite in merito alla manifestazione del consenso alla somministrazione del vaccino anti-SARS-CoV-2 siano estese anche alle persone che, pur versando in condizioni di incapacità naturale, non siano ricoverate nelle predette strutture sanitarie assistite o in altre strutture analoghe.

Il Capo II reca disposizioni in materia di giustizia, di lavoro, di rendicontazione del servizio sanitario regionale nonché per il rinnovo degli organi degli ordini professionali.

In particolare, l'articolo 6 proroga al 31 luglio 2021 alcune disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria, estende l'ambito applicativo di alcune norme sullo svolgimento dell'attività giudiziaria in periodo di emergenza pandemica e reca modifiche al codice della giustizia contabile.

L'articolo 7 prevede un ulteriore differimento della data delle elezioni degli organi dell'ordine professionale dei giornalisti, da svolgersi comunque entro un termine non superiore a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame.

L'articolo 8 proroga al 31 maggio 2021 il termine concernente le procedure di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili (LSU) e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità (LPU) (per le Regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia) nonché i contratti a tempo determinato degli LSU e LPU (per la Regione Calabria). Inoltre, estende agli enti del Terzo settore (ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale) la disciplina prevista per lo svolgimento delle assemblee ordinarie con modalità semplificate per le società sino al 31 luglio 2021.

L'articolo 9 proroga il termine per la rendicontazione della spesa sanitaria regionale al fine di consentire alle Regioni e alle Province autonome di completare le relative operazioni.

Il Capo III riguarda la semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nello specifico, l'articolo 10 prevede, per le procedure da avviare, lo svolgimento di una sola prova

scritta e una orale (solamente per il reclutamento di personale non dirigenziale), l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, la possibilità di espletare le prove in sedi decentrate, anche in modo non contestuale tra i partecipanti. Sono inoltre previste ulteriori misure di semplificazione volte a consentire lo svolgimento, durante la fase emergenziale, delle procedure concorsuali sospese. Sono previste modalità ulteriormente semplificate - con una prova orale facoltativa - per i concorsi banditi nel periodo dell'emergenza sanitaria e la possibilità, a regime, per le commissioni di suddividersi in sottocommissioni. È esclusa l'applicazione delle procedure derogatorie per il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, tra cui i magistrati, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e di quella prefettizia. Inoltre, dal 3 maggio 2021 i concorsi riprenderanno in presenza nel rispetto delle linee guida del Comitato tecnico-scientifico.

Ulteriori misure di semplificazione riguardano le procedure concorsuali delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. È infine differito il termine di vigenza delle graduatorie del personale del Ministero della giustizia

L'articolo 11 consente lo svolgimento della prova scritta del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019 anche in deroga alle disposizioni vigenti, che regolano lo svolgimento di procedure concorsuali nel corso dell'emergenza pandemica da COVID-19. L'accesso dei candidati ai locali destinati allo svolgimento della prova scritta e della prova orale è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva sulle condizioni previste dal decreto del Ministro della giustizia concernente l'accesso ai locali adibiti alle prove. Si demanda a un successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, previo parere favorevole del Comitato tecnico scientifico, la definizione delle modalità operative per lo svolgimento delle prove.

Infine, l'articolo 12 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene opportuno svolgere un ciclo di audizioni informali.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva che si potrebbe fare riferimento all'elenco di audizioni già proposte sull'affare assegnato n. 755, relativo ai profili costituzionali dell'eventuale introduzione di un "passaporto vaccinale" per i cittadini cui è stato somministrato il vaccino anti SARS-COV-2, per l'economia dei lavori della Commissione.

Del resto, la questione del passaporto vaccinale sarà affrontata anche nell'ambito dell'esame in sede consultiva degli atti dell'Unione europea sul certificato verde digitale, già all'ordine del giorno della Commissione.

Il [PRESIDENTE](#), considerando meritevole di approfondimento la proposta avanzata dal senatore Augussori, propone di discuterla in una riunione dell'Ufficio di presidenza che sarà fissata per la prossima settimana. Ritiene in ogni caso indispensabile approfondire la questione di rilevanza costituzionale circa la possibilità di adottare misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 - in deroga a quelle vigenti - attraverso le deliberazioni del Consiglio dei ministri. Propone pertanto di fissare per le ore 14 di lunedì 12 aprile, il termine entro cui indicare i soggetti da convocare in audizione, nel numero di non più di due per ciascun Gruppo.

La Commissione conviene.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) segnala la necessità di approfondire in modo particolare, nel corso delle audizioni, l'aspetto segnalato dal Presidente.

Il [PRESIDENTE](#), nel concordare con le considerazioni del senatore Bressa, ritiene opportuno concentrarsi su questo elemento di novità, considerato che invece la questione generale del ricorso alla decretazione d'urgenza nell'ambito del contrasto all'emergenza sanitaria è già stata ampiamente

affrontata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 83 E CONNESSI (TUTELA COSTITUZIONALE DELL'AMBIENTE)

Il senatore [PERILLI](#) (M5S) chiede di fissare il termine per la presentazione di emendamenti.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene più opportuno che la questione sia affrontata nell'Ufficio di Presidenza che sarà convocato per martedì 13 aprile, in sede di programmazione dei lavori, tanto più che i disegni di legge costituzionale n. 83 e connessi non sono all'ordine del giorno della seduta odierna.

Il [PRESIDENTE](#) rileva l'irritualità della fissazione del termine per la presentazione di emendamenti in Ufficio di Presidenza, che si limita a prevedere la calendarizzazione di un determinato provvedimento. Tuttavia, al fine di tenere conto della riserva espressa dal senatore Augussori, si potrebbe prevedere un margine di tempo più ampio.

Propone pertanto di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al testo unificato adottato quale testo base per il seguito dell'esame, per le ore 14 di giovedì 15 aprile.

La Commissione conviene.

IN SEDE REDIGENTE

(1834) PAGANO. - Istituzione della Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine prevista per le ore 12 di ieri, mercoledì 7 aprile, sono stati presentati 6 emendamenti e 3 subemendamenti, pubblicati in allegato.

Evidenzia che il subemendamento 2.100/1, che ha presentato in qualità di relatore, include tra gli atti da sottoporre alla istituenda Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19 le deliberazioni del Consiglio dei Ministri previste dal decreto-legge n. 44 del 2021, il cui esame in sede referente è stato avviato nella seduta odierna.

Sottolinea che cinque dei sei emendamenti presentati sono stati elaborati dal gruppo di lavoro istituito *ad hoc*, all'esito di una proficua condivisione, e sono volti a modificare significativamente il disegno di legge in titolo nel senso emerso dall'esame dell'Affare assegnato su Parlamento ed emergenze.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2060) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, alla scadenza del termine prevista per le ore 18 di giovedì 1° aprile, non sono stati presentati emendamenti.

Tuttavia, per la votazione del mandato al relatore occorre attendere il parere della Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1196) AUGUSSORI. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni

(1382) TARICCO ed altri. - Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezioni amministrative nei comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, in sede di esame del decreto-legge n. 25 del 2021, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021, sono stati approvati gli emendamenti 2.4 e 2.5 che intervengono, limitatamente alle prossime elezioni, sulla materia dell'articolo 1 del disegno di legge.

La relatrice [PIROVANO](#) (L-SP-PSd'Az) sottolinea la necessità di valutare se sia preferibile proseguire l'esame dei disegni di legge in titolo, limitandosi a presentare - in qualità di relatrice - un emendamento per coordinarne il testo a quello del decreto-legge n. 25, oppure individuare ulteriori temi da includere nell'esame.

Gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. [1196](#), assunto quale testo base, infatti, affrontano anche altre questioni che, al di là della eventuale valutazione dell'ammissibilità che spetta al Presidente, dovrebbero essere approfondite nell'ambito di una riforma complessiva del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene opportuno formare un gruppo di lavoro al fine di predisporre un testo condiviso. A tal fine, propone che i Gruppi indichino un loro rappresentante entro domani, venerdì 9 aprile.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) accoglie con favore la proposta del Presidente. A tale riguardo, sottolinea l'opportunità di prevedere una forma di raccordo con il Governo, quanto meno per conoscerne l'orientamento.

Pur ritenendo preferibile non introdurre ulteriori questioni nel disegno di legge n. [1196](#), in modo da accelerarne l'approvazione, rileva l'esigenza di affrontare la questione del terzo mandato per i sindaci di piccoli Comuni. Sul tema, infatti, vi è una sensibilità trasversale tra le forze politiche, per cui si potrebbe affrontarlo con un provvedimento *ad hoc*.

Non essendovi ulteriori osservazioni, la Commissione conviene sulla proposta del Presidente di fissare per domani, venerdì 9 aprile, il termine entro cui indicare i componenti del gruppo di lavoro informale.

Il [PRESIDENTE](#), nel replicare al senatore Augussori, ritiene opportuna e anche possibile la presenza del Governo nel gruppo di lavoro, considerata l'informalità della sede.

Per quanto riguarda la sollecitazione su un provvedimento specifico relativo al terzo mandato per i sindaci dei piccoli Comuni, sarà necessario posticiparne l'esame in quanto al momento vi sono molti argomenti all'ordine del giorno della Commissione.

Ritiene indispensabile, in ogni caso, una riflessione più ampia e complessiva sulle problematiche che riguardano gli enti locali. Infatti, al di là della rimozione del vincolo dei due mandati per i sindaci dei Comuni che abbiano fino a 5.000 abitanti per risolvere una difficoltà contingente, sarebbe invece opportuno individuare e rimuovere le cause che determinano una grave carenza di candidati alla carica di amministratore degli enti locali, quali - per esempio - la questione dell'indennità e quella della responsabilità erariale e penale.

Ovviamente, eventuali proposte di modifica dovrebbero essere inserite in un quadro organico, che non alteri il sistema equilibrato di pesi e contrappesi previsto dalla legge n. 81 del 1993, con cui è stata introdotta l'elezione diretta del sindaco e che ha dato prova di efficace funzionamento. Secondo tale sistema, al sindaco sono conferiti poteri più ampi e incisivi, proprio in virtù dell'investitura ricevuta direttamente dall'elettorato, compensati appunto dal limite dei due mandati consecutivi.

Il senatore [QUAGLIARIELLO](#) (*Misto-IeC*) ritiene condivisibile l'impostazione proposta dal Presidente. Innanzitutto, non bisogna sottovalutare la funzione di contrappeso del vincolo dei due mandati. In secondo luogo, occorre tenere presente che i piccoli Comuni, soprattutto quelli delle aree interne, sono soggetti allo spopolamento, che può essere aggravato anche dalla difficoltà di individuare un candidato sindaco.

Per questo motivo, sarebbe opportuno, da un lato, stabilire in quali casi consentire il terzo mandato - a suo avviso, si potrebbe prevederlo per i Comuni con meno di 5.000 abitanti - e, dall'altro, affrontare una riflessione più ampia per evitare il degrado degli enti locali meno popolati, addirittura con il rischio di un ritorno alla figura del podestà.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) ritiene necessaria una riflessione più ampia sulle materie inerenti il sistema degli enti locali, che dovrebbe riguardare non solo l'introduzione del terzo mandato per i sindaci di Comuni fino a 15.000 abitanti, ma anche la revisione della incompatibilità della carica di assessore con quella di consigliere comunale e la misura dell'indennità, nonché il superamento della legge n. 56 del 2014 (la cosiddetta legge Delrio) per tornare alla situazione *quo ante*. In questo modo si potrebbe elaborare una proposta organica, volta a stimolare un riavvicinamento dei cittadini alla politica e alla partecipazione alla vita pubblica.

La senatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*) concorda con il senatore Quagliariello sull'opportunità di procedere su due percorsi paralleli: da un lato, affrontare i problemi contingenti da cui però discendono altre difficoltà e, dall'altro, prefigurare una riforma complessiva per aiutare concretamente gli amministratori locali.

Conviene sul fatto che l'introduzione del terzo mandato non risolva il problema in modo esaustivo, sebbene anche l'ANCI abbia avanzato una proposta in tal senso, non solo per i piccoli Comuni ma anche per quelli fino a 15.000 abitanti. In base alla propria esperienza di sindaco di un piccolo Comune, la difficoltà principale è trasformare la partecipazione esterna alla vita amministrativa dell'ente, anche in forma di volontariato, in un'assunzione di responsabilità politica a tempo pieno, peraltro a fronte di indennità scarse.

Su tali questioni, ritiene opportuno svolgere audizioni non solo di esperti di diritto, ma anche di sindaci, segretari comunali e dipendenti comunali, che conoscono direttamente, nell'esperienza quotidiana, i problemi più urgenti da affrontare.

La senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*) osserva che bisognerebbe affrontare anche la questione della

dispersione di energie e risorse derivante da una eccessiva frammentazione degli enti locali. Infatti, il 70 per cento dei Comuni italiani ha meno di 3.000 abitanti e rappresenta solo il 17 per cento della popolazione complessiva. Pur avendo un bacino di utenza ristretto, questi piccoli enti devono dotarsi comunque di uffici con competenze qualificate, come quelle nel settore dell'edilizia.

A suo avviso, quindi, bisognerebbe affrontare la questione anche dal punto di vista della ottimizzazione delle risorse e delle professionalità, per evitare, al contrario, che sia penalizzato quel 30 per cento dei Comuni che deve fornire servizi alla stragrande maggioranza della popolazione, con inevitabili inefficienze e disfunzioni.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che si possa effettuare una ricognizione, mediante una indagine specifica, per comprendere se vi siano interventi mirati da realizzare in tempi brevi, magari producendo anche effetti a livello sistemico.

Sui limiti al terzo mandato per i sindaci, vietato solo laddove consecutivo, rileva che in alcuni casi la norma può determinare indirettamente un'instabilità delle amministrazioni: infatti, la persona interessata a candidarsi nuovamente dopo due consiliature potrebbe provocare una crisi politica nell'amministrazione, essendo sufficiente una breve interruzione per essere richiesto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1834](#)

Art. 1

1.100/1

[Zaffini](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art. 1», sostituire il comma 1 con il seguente:

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Governo e sulle misure da esso adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di seguito denominata «Commissione».

1.100/2

[Zaffini](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art. 1», sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi d'opposizione e per la sua elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano d'età.

1.100

[Parrini](#), [Pagano](#), [Bressa](#), [Garruti](#), [Grassi](#), [Grimani](#), [Ruotolo](#), [Valente](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«**Art. 1.**

(Istituzione e composizione)

1. È istituita, per la durata della XVIII legislatura, la Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo presente in almeno un ramo del Parlamento.

3. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, un vicepresidente e un segretario, che insieme formano l'ufficio di presidenza.
4. Il presidente è eletto a maggioranza di due terzi dei componenti della Commissione.
5. La Commissione delibera con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.»

Art. 2

2.100/1

Il relatore

All'emendamento 2.100, capoverso «Art. 1», al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: a-bis) deliberazioni del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto - legge 1 aprile 2021, n. 44.

2.100

[Parrini](#), [Pagano](#), [Bressa](#), [Garruti](#), [Grassi](#), [Grimani](#), [Ruotolo](#), [Valente](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Funzioni)

1. Alla Commissione sono trasmessi, al fine dell'espressione del parere, gli schemi dei seguenti atti:

a) decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

b) ordinanze del Ministro della salute di cui all'articolo 1, commi 16-*bis*, 16-*quater* e 16-*sexies*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

c) provvedimenti del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Alla Commissione sono altresì trasmessi, al fine dell'espressione del parere, gli schemi dei seguenti atti, qualora abbiano ad oggetto l'emergenza epidemiologica da COVID-19 o siano comunque finalizzati a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19:

a) deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione e di proroga dello stato di emergenza di cui all'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

b) ordinanze di protezione civile di cui agli articoli 25 e 26 del citato codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

c) ordinanze del Ministro della salute di cui all'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

d) ogni altro atto per i quali la legge preveda l'espressione del parere da parte della Commissione.

3. Unitamente allo schema degli atti di cui ai commi 1 e 2, il Governo o l'autorità competente all'adozione dell'atto trasmettono alla Commissione tutta la documentazione e le informazioni necessarie, inclusi i verbali del Comitato tecnico scientifico istituito con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020.

4. La Commissione si pronuncia nel termine perentorio di due giorni dalla trasmissione dello schema di atto, che non può essere adottato prima dell'espressione del parere o del decorso di tale termine. Successivamente all'espressione del parere e prima dell'approvazione o dell'adozione definitiva degli atti di cui ai commi 1 e 2, il Governo o l'autorità competente all'adozione dell'atto riferiscono alla Commissione dando conto del proprio orientamento sui rilievi formulati nel parere.

5. Qualora, per ragioni di urgenza, non sia possibile attendere il decorso del termine di due giorni per l'espressione del parere di cui al comma 4 o riferire successivamente alla Commissione ai sensi del medesimo comma 4, il Governo o l'autorità competente, fermo restando l'obbligo di preventiva trasmissione dello schema di atto, possono chiedere alla Commissione di riferire direttamente e acquisire i rilievi espressi dalla Commissione nel corso della seduta o entro il termine concordato in quella sede, dando conto immediatamente del proprio orientamento.

6. Il Governo riferisce alla Commissione prima dell'approvazione di provvedimenti d'urgenza recanti misure di contenimento e contrasto della diffusione del COVID-19 diversi da quelli elencati ai commi 1 e 2.

7. Con riferimento all'applicazione degli atti e dei provvedimenti finalizzati a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19 la Commissione può sempre chiedere chiarimenti, formulare osservazioni e proporre modifiche o integrazioni al Governo o alle autorità competenti.

8. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici delle pubbliche amministrazioni, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

9. La Commissione esamina, in sede consultiva, secondo i termini e le modalità previsti dai Regolamenti parlamentari, i disegni di legge, anche di conversione di decreti-legge, recanti misure di contenimento e contrasto della diffusione del COVID-19.

10. Le regioni e i comuni trasmettono alla Commissione, contestualmente alla loro adozione, copia delle ordinanze e degli altri provvedimenti adottati per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19. ».

2.0.100

[Parrini](#), [Pagano](#), [Bressa](#), [Garruti](#), [Grassi](#), [Grimani](#), [Ruotolo](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Attività conoscitiva. Raccordo con gli enti territoriali. Relazioni)

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 e ogni volta in cui lo reputi necessario, la Commissione può svolgere l'attività conoscitiva ritenuta utile ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni.

2. Il presidente della Commissione, sentito l'ufficio di presidenza, può richiedere l'audizione del Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegare un Ministro, nonché di membri del Governo, presidenti di regione, funzionari e amministratori pubblici.

3. La Commissione può svolgere indagini conoscitive sull'emergenza epidemiologica da COVID-19 e sulle misure per il suo contenimento e contrasto.

4. Al fine di assicurare il raccordo della Commissione con le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, è istituito un Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali, nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata. Il Comitato è composto da dodici membri, dei quali sei in rappresentanza delle regioni, uno in rappresentanza delle città metropolitane, uno in rappresentanza delle province e quattro in rappresentanza dei comuni. La Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario, procede allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne acquisisce il parere.

5. La Commissione presenta alle Camere una relazione mensile sull'attività svolta nella quale può formulare proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza. Può altresì trasmettere al Parlamento informative o relazioni urgenti. ».

2.0.1

[Garruti](#), [Mantovani](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Ruotolo](#), [De Petris](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Organizzazione interna)

1. La Commissione può approvare un regolamento interno per disciplinare la propria attività e il proprio funzionamento, anche con riferimento, ferme restando le prerogative delle Camere in materia, alla partecipazione dei propri componenti ai lavori da remoto.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.

3. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, senza nuovi o maggiori oneri per i bilanci interni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

4. Non sono riconosciuti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati per i componenti dell'Ufficio di Presidenza di cui all'articolo 1, comma 3, e per il personale di diretta collaborazione dei predetti componenti.

5. La Commissione può avvalersi di consulenze tecniche di esperti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato a titolo gratuito. Ai predetti consulenti sono riconosciuti unicamente dei rimborsi spesa nel rispetto del limite di cui al comma 6.

6. Le spese previste al secondo periodo del comma 5 per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, nel limite complessivo di 10.000 euro annui.»

2.0.200

[Parrini](#), [Pagano](#), [Bressa](#), [Garruti](#), [Grassi](#), [Grimani](#), [Ruotolo](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Organizzazione interna)

1. La Commissione può approvare un regolamento interno per disciplinare la propria attività e il proprio funzionamento, anche con riferimento, ferme restando le prerogative delle Camere in materia, alla partecipazione dei propri componenti ai lavori da remoto.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.

3. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

4. La Commissione può avvalersi di consulenze tecniche di esperti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
».

2.0.300

[Parrini](#), [Pagano](#), [Bressa](#), [Garruti](#), [Grassi](#), [Grimani](#), [Ruotolo](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.»

1.3.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 237 (pom.) del 13/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 13 APRILE 2021
237ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 15,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

IL **PRESIDENTE** riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto, in merito al disegno di legge n. **2167** (d-l 44/2021 - misure contenimento COVID-19), di riaprire il termine per l'indicazione di soggetti da audire, fissandolo alla sera di oggi, martedì 13 aprile.

Si è concordato, inoltre, riguardo al disegno di legge n. **2172** (d-l 22/2021 - riordino Ministeri), di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 12 di lunedì 19 aprile.

Si è stabilito altresì, con riferimento agli atti dell'Unione europea COM (2021) 130 def. e COM (2021) 140 def. (certificato verde digitale), di svolgere le audizioni previste con la massima speditezza, lasciando impregiudicate quelle già previste sull'affare assegnato per l'introduzione del passaporto vaccinale.

Si è concordato, quindi, in merito ai disegni di legge n. **1196** e n. **1382** (*quorum* validità elezioni comunali) che il gruppo di lavoro incaricato di predisporre il testo base inizierà i propri lavori domani, mercoledì 14 aprile, alle ore 15, compatibilmente con la seduta dell'Assemblea. Il Gruppo di lavoro sarà costituito in comitato ristretto.

Infine, in previsione della congiunzione dell'esame del disegno di legge n. **2160**, d'iniziativa del senatore Calderoli e altri, ancora da assegnare, al disegno di legge n. **83** e connessi (tutela costituzionale dell'ambiente), data l'identità di materia, si è stabilito, in via eccezionale, di riaprire le audizioni, consentendo a ciascun Gruppo di indicare un solo nominativo entro stasera, e di rinviare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 14 di martedì 20 aprile.

La Commissione prende atto.

SULLA NOMINA DEL SOTTOSEGRETARIO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

Il [PRESIDENTE](#) rivolge i propri auguri di buon lavoro al nuovo sottosegretario per i rapporti con il Parlamento, senatrice Caterina Bini, con l'auspicio di una proficua collaborazione.

IN SEDE REFERENTE

(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sono pervenute alcune richieste di audizioni, il cui svolgimento è previsto per giovedì 15 aprile. Comunica altresì che, a causa di un fraintendimento sul termine per l'indicazione dei soggetti da convocare in audizione, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari si è convenuto di riaprire tale termine, fissandolo alla sera di oggi, martedì 13 aprile, e di programmare le ulteriori audizioni nei prossimi giorni.

La Commissione prende atto.

(2172) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore [GRIMANI](#) (IV-PSI) illustra il decreto-legge n. 22 del 1° marzo 2021, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.

Il provvedimento, già approvato in prima lettura dalla Camera, si compone di 12 articoli, suddivisi in 6 Capi.

L'articolo 1 apporta alcune modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 300 del 1999, che disciplina l'organizzazione del Governo. In primo luogo, è istituito il Ministero del turismo, scorporando le funzioni in materia di turismo dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per trasferirle ad un Dicastero *ad hoc*. Viene così aumentato il numero complessivo dei ministeri da 14 a 15. Di conseguenza è modificata la denominazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in Ministero della cultura. Inoltre, viene istituito il Ministero della transizione ecologica che sostituisce il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, accorpando le funzioni di questo con quelle in materia di politica energetica e mineraria svolte dal Ministero dello sviluppo economico. Infine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è ridenominato Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

L'articolo 2 disciplina la trasformazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica (MiTE), prevedendo - con una serie di modifiche al decreto legislativo n. 300 del 1999 - il trasferimento di competenze in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) al MiTE e una complessiva ridefinizione delle funzioni di quest'ultimo. Al nuovo Ministero della transizione ecologica sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile e alla tutela dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema.

Le modifiche al citato decreto legislativo n. 300 del 1999 riguardano anche l'elenco delle materie

attribuite alla competenza del Ministero. In particolare, in materia di rifiuti, viene precisata la competenza del MiTE anche per la bonifica dei cosiddetti siti orfani, oltre alla sicurezza nucleare, alla disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, alla radioprotezione, alla radioattività ambientale e alle agro-energie. Si specifica che, nell'ambito delle materie di competenza del MiTE, rientrano: l'autorizzazione di impianti di produzione di energia di pertinenza statale, ivi compresi quelli da fonti rinnovabili, anche se ubicati in mare; oltre che la ricerca e la coltivazione di idrocarburi, anche la riconversione, dismissione e chiusura mineraria delle infrastrutture di coltivazione di idrocarburi ubicate nella terraferma e in mare e ripristino in sicurezza dei siti; la radioprotezione e la radioattività ambientale. Si precisa inoltre che, nell'ambito delle competenze che passano dal MiSE al MiTE, rientrano le competenze inerenti all'attività delle società operanti nel settore di riferimento, l'esercizio dei diritti di azionista nei confronti del gestore servizi energetici (GSE spa), l'approvazione della disciplina del mercato elettrico e del mercato del gas naturale e dei criteri per l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile, così come l'esercizio di ogni altra competenza già a qualunque titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico in materia di concorrenza e regolazione dei servizi di pubblica utilità nei settori energetici, nonché in materia di tutela degli utenti consumatori, in coordinamento con il MiSE.

Inoltre, sono novellati gli articoli 174-*bis* e 828 del codice dell'ordinamento militare, al fine di modificare l'attuale denominazione del comando carabinieri per la tutela ambientale in comando carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica. Si prevede l'adeguamento dello statuto dell'ENEA finalizzato a disporre il passaggio dell'azione di vigilanza al Ministero della transizione ecologica. Con una novella alla legge n. 124 del 2007, il Ministro della transizione ecologica è aggiunto ai componenti di diritto del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), organo di raccordo politico-strategico sul tema della sicurezza nazionale.

L'articolo 3 disciplina il trasferimento al Ministero della transizione ecologica della Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica e della Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello sviluppo economico, incluse le risorse umane, strumentali e finanziarie, individuando, altresì, la dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero della transizione ecologica. Con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate puntualmente le risorse umane e strumentali da trasferire dal MiSE al MiTE.

L'articolo 4, con una novella al codice dell'ambiente, istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o, in sua vece, dal Ministro della transizione ecologica, approva il Piano per la transizione ecologica - sul quale è acquisito il parere della Conferenza unificata nonché delle Commissioni parlamentari competenti - al fine di coordinare le politiche in materia di riduzione delle emissioni di gas climalteranti, mobilità sostenibile, contrasto del dissesto idrogeologico e del consumo del suolo, risorse idriche, qualità dell'aria ed economia circolare, nonché di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, di bioeconomia circolare e fiscalità ambientale, ivi compresi i sussidi ambientali e la finanza climatica sostenibile. Si prevede, inoltre, la trasmissione alle Camere di una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano entro il 31 maggio di ogni anno. Ulteriori disposizioni riguardano i sussidi ambientalmente dannosi la cui rimodulazione è demandata al CITE.

L'articolo 5 modifica la denominazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sostituendola con quella di Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

L'articolo 6 cambia l'attuale denominazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in Ministero della cultura e sopprime le attribuzioni da esso svolte in materia di turismo. A tal fine, novella il decreto legislativo n. 300 del 1999. Dispone, inoltre, l'istituzione del Ministero del turismo e ne disciplina le relative attribuzioni, introducendo nel decreto legislativo n. 300 del 1999 gli articoli da 54-*bis* a 54-*quater*.

A tal fine, l'articolo 7 reca disposizioni transitorie inerenti il trasferimento al nuovo Ministero del turismo delle risorse umane, strumentali e finanziarie destinate all'esercizio delle funzioni allo stesso riconosciute.

L'articolo 8 reca una serie di disposizioni, concernenti:

- le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale;
- l'istituzione di un Comitato interministeriale per la transizione digitale, quale sede di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle iniziative di innovazione tecnologica e transizione digitale delle pubbliche amministrazioni;
- un contingente aggiuntivo di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'innovazione e digitalizzazione, anche al fine di operare quale segreteria tecnico-amministrativa del neo-istituito Comitato interministeriale;
- il Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri - istituito in via temporanea dal decreto-legge n. 76 del 2020 per l'attuazione delle misure di contrasto all'emergenza COVID-19 - che viene reso permanente con il compito di garantire al Ministro per l'innovazione tecnologica le professionalità richieste per l'esercizio dei compiti attribuitigli dal decreto-legge, nonché di coordinare e monitorare l'attuazione dei progetti in materia di transizione digitale, da prevedersi in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

L'articolo 9 pone in capo alla Presidenza del Consiglio, ovvero al Ministro delegato per la famiglia, le funzioni di competenza statale in materia di Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

Conseguentemente, le risorse del Fondo vengono trasferite dallo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 10 stabilisce che entro il 30 giugno 2021 i regolamenti di riorganizzazione dei Ministeri dello sviluppo economico, della transizione ecologica, della cultura, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del turismo nonché del lavoro e delle politiche sociali siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in deroga al procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988 che prevede regolamenti governativi di organizzazione emanati con decreto del Presidente della Repubblica.

Infine, gli articoli 11 e 12 disciplinano, rispettivamente, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore del provvedimento.

Non essendoci richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE ricorda che, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti è fissato per le ore 12 di lunedì 19 aprile.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2060) *Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione*

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il **PRESIDENTE** comunica di avere assunto la funzione di relatore, in sostituzione della senatrice Rojc che non è più componente della Commissione.

Non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sul testo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1834) PAGANO. - Istituzione della Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Rinvio del seguito della discussione)

Il [PRESIDENTE](#), in attesa della trasmissione del parere espresso dalla Commissione bilancio su testo ed emendamenti, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale) ([n. COM\(2021\) 130 definitivo](#))

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o regolarmente residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale) ([n. COM\(2021\) 140 definitivo](#))

(Parere alla 12a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza si è convenuto di completare quanto prima le audizioni già programmate, verificando se vi siano eventuali sovrapposizioni con quelle previste dalla 12a Commissione, all'esito delle quali sarà svolta la discussione generale.

La Commissione prende atto.

(1721-B) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione. Esame. Relazione favorevole)

La relatrice [MANTOVANI](#) (M5S) riferisce sulla modifica apportata, nel corso dell'esame in seconda lettura alla Camera dei deputati, al disegno di legge di delegazione europea 2019-2020, approvato in prima lettura dal Senato il 29 ottobre 2020. Si tratta dell'inserimento, nell'allegato A - che elenca le direttive che il Governo è delegato a recepire in base all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge - della direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

Al riguardo, segnala che tale direttiva recava quale termine di recepimento il 1° aprile 2018 e che la delega per la sua attuazione, benché inserita nella legge di delegazione europea 2016-2017, non era mai stata esercitata in quanto l'ordinamento interno risultava già conforme ai contenuti della direttiva. Per questo motivo la Commissione europea non ha ritenuto di aprire alcuna procedura di infrazione a carico dello Stato italiano per mancato recepimento della direttiva.

Lo scorso 31 marzo, la Commissione europea ha pubblicato una relazione sull'attuazione della direttiva (UE) 2016/343 (COM(2021) 144), nella quale si evidenzia che la maggior parte degli Stati

membri ha adempiuto all'obbligo di recepire la direttiva nel proprio ordinamento nazionale. Sono tuttavia presenti ancora difficoltà, in alcuni Stati membri, riguardanti soprattutto l'ambito di applicazione delle misure nazionali di attuazione della direttiva e il recepimento delle disposizioni relative al divieto di riferimenti in pubblico alla colpevolezza e al diritto di non autoincriminarsi. Il mancato rispetto di tutte le disposizioni della direttiva influisce negativamente sull'effettività dei diritti da essa previsti. La Commissione europea si riserva quindi il diritto di aprire procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri che dovesse ritenere inadempienti alle prescrizioni della direttiva. Pertanto, è stato ritenuto preferibile introdurre, in ogni caso, una disposizione di delega da attuare laddove necessario.

In conclusione, propone di formulare una relazione favorevole, pubblicata in allegato.

Previa dichiarazione di astensione del senatore [TOTARO](#) (*FdI*), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di relazione favorevole avanzato dalla relatrice.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che in occasione delle audizioni informali tenutesi l'8 aprile scorso in videoconferenza, nell'ambito dell'Affare assegnato n. 755 (*Profili costituzionali dell'eventuale introduzione di un "passaporto vaccinale" per i cittadini cui è stato somministrato il vaccino anti SARS-COV-2*), alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato dei documenti che saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelli che saranno depositati in occasione delle successive audizioni o che dovessero essere comunque trasmessi.

La Commissione prende atto

La seduta termina alle ore 16,10.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1721-B

La Commissione, esaminata la modifica apportata dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, per le parti di competenza, si esprime in senso favorevole.

1.3.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 238 (pom.) del 14/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 14 APRILE 2021
238ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REDIGENTE

(1834) PAGANO. - Istituzione della Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 aprile.

Il **PRESIDENTE** avverte che è pervenuto il parere della Commissione bilancio sul testo e sugli emendamenti e che l'emendamento 2.0.100 è stato riformulato in un testo 2, pubblicato in allegato, in accoglimento della condizione posta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Rileva, tuttavia, che è atteso un nuovo provvedimento del Governo volto a modificare sensibilmente l'impianto delineato dal decreto-legge n. 19 del 2020, fondato sui decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Considerata l'esigenza di proseguire nell'*iter* approvativo del disegno di legge in titolo e al tempo stesso di riservarsi al possibilità di adattarne il contenuto al quadro ordinamentale generale, propone di adottare il seguente percorso, già condiviso con i componenti del gruppo di lavoro, che ha presentato gli emendamenti al disegno di legge:

- esame e votazione nella seduta odierna degli emendamenti e quindi degli articoli in sede redigente;
- rimessione alla sede referente con adozione come testo base degli articoli votati in sede redigente;
- successivamente all'emanazione del decreto-legge che dovesse modificare l'impianto normativo, apertura di un termine per gli emendamenti, al fine di adeguare il testo alla nuova disciplina.

La Commissione conviene.

Il sottosegretario Caterina BINI, condividendo le finalità del disegno di legge in titolo, ricorda che da più parti è stata sollevata l'esigenza di un superamento dello strumento dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'adozione di misure restrittive nel contrasto dell'emergenza sanitaria, come in effetti già avvenuto con il decreto-legge n. 44 del 2021, in corso di conversione presso il Senato. Pertanto, ritiene condivisibile il percorso proposto dal Presidente, in vista di una possibile riconfigurazione della cornice normativa complessiva delle disposizioni per il contenimento dell'epidemia da Covid-19.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, esprime parere contrario sui subemendamenti 1.100/1 e 1.100/2, mentre il parere è favorevole sull'emendamento 1.100, sostitutivo dell'articolo.

Il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, con distinte votazioni, sono respinti i subemendamenti 1.100/1 e 1.100/2.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 1.100, sostitutivo dell'articolo 1.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 2.100, sostitutivo dell'articolo.

Il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione sul subemendamento 2.100/1, presentato dal relatore e sull'emendamento 2.100.

Posto ai voti, è approvato il subemendamento 2.100/1.

È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 2.100, nel testo emendato, che sostituisce l'articolo 2.

Si passa all'esame degli articoli aggiuntivi.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.0.100 (testo 2), 2.0.1 - che, se approvato, assorbirebbe l'emendamento 2.0.200 - e 2.0.300.

Il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione su tutti gli articolo aggiuntivi.

All'esito di distinte votazioni, sono approvati gli emendamenti 2.0.100 (testo 2) e 2.0.1.

L'emendamento 2.0.200 è assorbito.

È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 2.0.300.

Non essendoci osservazioni in senso contrario, si ritiene richiesta all'unanimità la rimessione all'Assemblea del disegno di legge in titolo.

L'esame prosegue pertanto nella sede referente.

IN SEDE REFERENTE

(1834) PAGANO. - Istituzione della Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Esame e rinvio)

Il **PRESIDENTE** propone che il testo oggetto dell'esame sia quello degli articoli approvati in sede redigente, pubblicato in allegato al resoconto. Propone inoltre di acquisire i pareri espressi nel corso della sede redigente.

La Commissione conviene.

Il **PRESIDENTE** esprime soddisfazione per il risultato raggiunto, frutto del lavoro svolto dalla Commissione nell'ambito dell'affare assegnato sulle modalità più efficaci per l'esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento nell'ambito di un'emergenza dichiarata e di una successiva proficua condivisione tra le forze politiche. Attraverso la soluzione procedurale individuata e condivisa con il Governo sarà possibile garantire la piena funzionalità della Commissione bicamerale, a tutto vantaggio della centralità del Parlamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(83) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura

(212) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente

(938) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COLLINA ed altri. - Modifiche agli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile

(1203) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERILLI. - Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni

(1532) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria Alessandra GALLONE. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente

(1627) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Patty L'ABBATE. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela ambientale e sostenibilità

(1632) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Emma BONINO. - Modifiche agli articoli 2 e 9 della Costituzione in materia di equità generazionale, sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente

(2160) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente

(Seguito dell'esame congiunto, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2160 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 marzo.

Il **PRESIDENTE** avverte che è stato assegnato in sede referente il disegno di legge costituzionale n. **2160**, a prima firma del senatore Calderoli, recante modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in

materia di tutela dell'ambiente.

Propone pertanto di esaminarlo congiuntamente ai disegni di legge n. [83](#) e connessi aventi lo stesso oggetto.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE E NUOVO TESTO ADOTTATO DALLA
COMMISSIONE PER IL DDL

N. [1834](#)

Art. 2

2.0.100 (testo 2)

[Parrini](#), [Pagano](#), [Bressa](#), [Garruti](#), [Grassi](#), [Grimani](#), [Ruotolo](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Attività conoscitiva. Raccordo con gli enti territoriali. Relazioni)

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 e ogni volta in cui lo reputi necessario, la Commissione può svolgere l'attività conoscitiva ritenuta utile ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni.

2. Il presidente della Commissione, sentito l'ufficio di presidenza, può richiedere l'audizione del Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegare un Ministro, nonché di membri del Governo, presidenti di regione, funzionari e amministratori pubblici.

3. La Commissione può svolgere indagini conoscitive sull'emergenza epidemiologica da COVID-19 e sulle misure per il suo contenimento e contrasto.

4. Al fine di assicurare il raccordo della Commissione con le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali, nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata. Il Comitato è composto da dodici membri, dei quali sei in rappresentanza delle regioni, uno in rappresentanza delle città metropolitane, uno in rappresentanza delle province e quattro in rappresentanza dei comuni. La Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario, procede allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne acquisisce il parere. Non sono riconosciuti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati per i componenti del Comitato.

5. La Commissione presenta alle Camere una relazione mensile sull'attività svolta nella quale può formulare proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza. Può altresì trasmettere al Parlamento informative o relazioni urgenti. ».

NT

Il relatore

Istituzione della Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19

Art. 1.

(Istituzione e composizione)

1. È istituita, per la durata della XVIII legislatura, la Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati nominati, rispettivamente, dal

Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo presente in almeno un ramo del Parlamento.

3. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, un vicepresidente e un segretario, che insieme formano l'ufficio di presidenza.

4. Il presidente è eletto a maggioranza di due terzi dei componenti della Commissione.

5. La Commissione delibera con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.».

Art. 2.

(Funzioni)

1. Alla Commissione sono trasmessi, al fine dell'espressione del parere, gli schemi dei seguenti atti:

a) decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

b) deliberazioni del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44;

c) ordinanze del Ministro della salute di cui all'articolo 1, commi 16-*bis*, 16-*quater* e 16-*sexies*, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

d) provvedimenti del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Alla Commissione sono altresì trasmessi, al fine dell'espressione del parere, gli schemi dei seguenti atti, qualora abbiano ad oggetto l'emergenza epidemiologica da COVID-19 o siano comunque finalizzati a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19:

a) deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione e di proroga dello stato di emergenza di cui all'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

b) ordinanze di protezione civile di cui agli articoli 25 e 26 del citato codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

c) ordinanze del Ministro della salute di cui all'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

d) ogni altro atto per i quali la legge preveda l'espressione del parere da parte della Commissione.

3. Unitamente allo schema degli atti di cui ai commi 1 e 2, il Governo o l'autorità competente all'adozione dell'atto trasmettono alla Commissione tutta la documentazione e le informazioni necessarie, inclusi i verbali del Comitato tecnico scientifico istituito con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020.

4. La Commissione si pronuncia nel termine perentorio di due giorni dalla trasmissione dello schema di atto, che non può essere adottato prima dell'espressione del parere o del decorso di tale termine. Successivamente all'espressione del parere e prima dell'approvazione o dell'adozione definitiva degli atti di cui ai commi 1 e 2, il Governo o l'autorità competente all'adozione dell'atto riferiscono alla Commissione dando conto del proprio orientamento sui rilievi formulati nel parere.

5. Qualora, per ragioni di urgenza, non sia possibile attendere il decorso del termine di due giorni per l'espressione del parere di cui al comma 4 o riferire successivamente alla Commissione ai sensi del medesimo comma 4, il Governo o l'autorità competente, fermo restando l'obbligo di preventiva trasmissione dello schema di atto, possono chiedere alla Commissione di riferire direttamente e

acquisire i rilievi espressi dalla Commissione nel corso della seduta o entro il termine concordato in quella sede, dando conto immediatamente del proprio orientamento.

6. Il Governo riferisce alla Commissione prima dell'approvazione di provvedimenti d'urgenza recanti misure di contenimento e contrasto della diffusione del COVID-19 diversi da quelli elencati ai commi 1 e 2.

7. Con riferimento all'applicazione degli atti e dei provvedimenti finalizzati a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19 la Commissione può sempre chiedere chiarimenti, formulare osservazioni e proporre modifiche o integrazioni al Governo o alle autorità competenti.

8. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici delle pubbliche amministrazioni, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

9. La Commissione esamina, in sede consultiva, secondo i termini e le modalità previsti dai Regolamenti parlamentari, i disegni di legge, anche di conversione di decreti-legge, recanti misure di contenimento e contrasto della diffusione del COVID-19.

10. Le regioni e i comuni trasmettono alla Commissione, contestualmente alla loro adozione, copia delle ordinanze e degli altri provvedimenti adottati per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19. ».

Art. 3.

(Attività conoscitiva. Raccordo con gli enti territoriali. Relazioni)

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 e ogni volta in cui lo reputi necessario, la Commissione può svolgere l'attività conoscitiva ritenuta utile ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni.

2. Il presidente della Commissione, sentito l'ufficio di presidenza, può richiedere l'audizione del Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegare un Ministro, nonché di membri del Governo, presidenti di regione, funzionari e amministratori pubblici.

3. La Commissione può svolgere indagini conoscitive sull'emergenza epidemiologica da COVID-19 e sulle misure per il suo contenimento e contrasto.

4. Al fine di assicurare il raccordo della Commissione con le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali, nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata. Il Comitato è composto da dodici membri, dei quali sei in rappresentanza delle regioni, uno in rappresentanza delle città metropolitane, uno in rappresentanza delle province e quattro in rappresentanza dei comuni. La Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario, procede allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne acquisisce il parere. Non sono riconosciuti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati per i componenti del Comitato.

5. La Commissione presenta alle Camere una relazione mensile sull'attività svolta nella quale può formulare proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza. Può altresì trasmettere al Parlamento informative o relazioni urgenti. ».

Art. 4.

(Organizzazione interna)

1. La Commissione può approvare un regolamento interno per disciplinare la propria attività e il proprio funzionamento, anche con riferimento, ferme restando le prerogative delle Camere in materia, alla partecipazione dei propri componenti ai lavori da remoto.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.

3. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti

operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, senza nuovi o maggiori oneri per i bilanci interni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

4. Non sono riconosciuti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati per i componenti dell'Ufficio di Presidenza di cui all'articolo 1, comma 3, e per il personale di diretta collaborazione dei predetti componenti.

5. La Commissione può avvalersi di consulenze tecniche di esperti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato a titolo gratuito. Ai predetti consulenti sono riconosciuti unicamente dei rimborsi spesa nel rispetto del limite di cui al comma 6.

6. Le spese previste al secondo periodo del comma 5 per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, nel limite complessivo di 10.000 euro annui.»

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.»

1.3.2.1.7. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 242 (ant.) del 27/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 27 APRILE 2021
242ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 12,30.

IN SEDE REFERENTE

(2060) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 aprile.

Il **PRESIDENTE**, relatore, ricorda che nella scorsa seduta è stata sollevata la questione dell'emendabilità del disegno di legge in titolo, per la parte che attiene il contenuto dell'intesa sottoscritta con la Chiesa d'Inghilterra.

A tale riguardo, precisa che è nella piena disponibilità del Parlamento approvare o non approvare i disegni di legge di regolazione delle intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. Tuttavia, nel caso in cui si intenda procedere, i poteri emendativi delle Camere sono, come già sottolineato in sede di incardinamento del disegno di legge in titolo, assai ridotti.

Il testo consiste infatti, quasi integralmente, nella riproduzione letterale dell'articolato dell'intesa, fatta eccezione per due articoli presenti solo nel disegno di legge: l'articolo 1, che si limita a definire l'oggetto e la natura del provvedimento, e l'articolo 22, recante le disposizioni finanziarie. Non è invece riprodotto nel disegno di legge, per evidenti ragioni, l'articolo 21 dell'intesa, che contiene l'impegno del Governo a presentare il disegno di legge alle Camere.

Ciò differenzia significativamente, per una prassi costante, questa tipologia di atti dai disegni di legge di ratifica di trattati internazionali, che non riproducono il testo dell'accordo ma lo riportano in allegato; non incide tuttavia sui margini di intervento del Parlamento, che sono limitati alle parti non riprodotte dell'intesa o che comunque non ne tocchino la sostanza.

Con riferimento al provvedimento in esame, la Commissione bilancio ha posto due condizioni, ai sensi

dell'articolo 81 della Costituzione, per recepire le quali ricorda di aver presentato, in qualità di relatore, due emendamenti. Con l'emendamento 22.100 viene sostituito l'articolo 22, non presente nel testo dell'intesa, al fine di aggiornare la copertura finanziaria, con decorso dal 2022 e non più dal 2021, e soprattutto viene premesso un nuovo comma recante una clausola di invarianza finanziaria generale formulata nei termini consueti. Su questa modifica non vi sono questioni, anche alla luce di vari precedenti.

L'emendamento 5.100, che recepisce la seconda condizione, discende in realtà dalla modifica introdotta con l'emendamento 22.100 e ha una natura di coordinamento, poiché sopprime, all'articolo 5, le parole "senza oneri per lo Stato" rese ridondanti dalla clausola di invarianza, di portata generale, che si introduce all'articolo 22. Non presenta perciò problemi di natura sostanziale. Peraltro, la norma, che interviene in materia di istruzione religiosa, incide su una clausola posta nell'interesse dello Stato e non della controparte. Tuttavia, l'articolo 5 del disegno di legge riproduce letteralmente l'articolo 4 dell'intesa ed emendarlo significherebbe introdurre una discrepanza, ancorché meramente formale, tra i due testi.

Considerato che l'approvazione dell'emendamento 5.100 si tradurrebbe semplicemente nell'eliminazione di una ridondanza, priva di portata normativa, ritiene preferibile ritirarlo, evitando questa modifica, nel rispetto del contenuto vincolato del disegno di legge. D'altro canto, la Commissione bilancio avrà modo di esprimersi in via definitiva per l'Assemblea.

Con l'occasione, invita il Governo a riflettere sull'opportunità, per il futuro, di modificare la struttura dei disegni di legge che regolano i rapporti con le confessioni religiose, limitando l'articolato a quanto non contenuto nel testo dell'intesa, che invece potrebbe essere approvata sotto forma di allegato.

Si passa all'esame e alla votazione dell'emendamento 22.100.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento in esame.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 22.100 è posto in votazione e accolto.

La Commissione conferisce quindi al relatore Parrini il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 2060, con le modifiche apportate nel corso dell'esame.

La seduta, sospesa alle ore 12,40, riprende alle ore 13,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale) ([n. COM\(2021\) 130 definitivo](#))

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o regolarmente residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (certificato verde digitale) ([n. COM\(2021\) 140 definitivo](#))

(Parere alla 12ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni e condizioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 aprile

La relatrice [MANTOVANI](#) (M5S) presenta una nuova proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicata in allegato, nella quale sono stati recepiti alcuni rilievi formulati dal Gruppo della Lega.

Il senatore [TONINELLI](#) (M5S), nel ringraziare la relatrice per l'approfondito lavoro svolto, sottolinea l'accuratezza della proposta di parere non solo dal punto di vista tecnico, ma anche per quanto riguarda i profili di costituzionalità e tutela della riservatezza.

Si sofferma, quindi, sull'opportunità di prevedere la gratuità dei tamponi, al fine di evitare discriminazioni tra i cittadini europei. Auspica, quindi, che una norma analoga sia introdotta anche con riferimento al certificato verde nazionale, introdotto dal decreto-legge n. 52 del 2021, per evitare disparità di trattamento tra le Regioni, garantendo un'adeguata copertura finanziaria.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) ringrazia la relatrice per aver accolto le segnalazioni proposte dal Gruppo della Lega.

Sottolinea la necessità di riconoscere la validità dei test salivari, di stabilire la gratuità dei tamponi, almeno fino a quando non sarà consentito il libero accesso alla vaccinazione, di equiparare il test sierologico al test NAAT o al test antigenico rapido per i soggetti asintomatici o paucisintomatici e di prevedere un'età minima sotto la quale non è richiesto il certificato verde digitale.

Evidenzia, tuttavia, la necessità di riconoscere la validità del certificato in forma cartacea, in attesa che sia implementato quello digitale, anche per evitare il rischio di ripercussioni sul settore del turismo, in caso di ritardi e inefficienze.

La senatrice [RICCARDI](#) (L-SP-PSd'Az) propone di inserire, sulla scorta del contributo offerto dal Garante per la privacy nel corso delle audizioni informali, la seguente ulteriore osservazione: «si chiede di precisare ulteriormente, anche con una specifica *sunset-clause*, l'illegittimità dell'accesso ai dati contenuti nei certificati una volta cessata l'emergenza pandemica e di escludere, all'articolo 15, che con atto delegato della Commissione il sistema del certificato verde possa essere riattivato a seguito di sospensione per cessate esigenze, in presenza di un'ulteriore dichiarazione di sussistenza di pandemia da Sars-Cov-2, sue varianti o malattie infettive simili con potenziale epidemico».

La relatrice [MANTOVANI](#) (M5S) integra la proposta di parere con un'ulteriore osservazione, accogliendo il rilievo proposto dalla senatrice Riccardi.

Esprime invece perplessità sulle considerazioni del senatore Augussori in merito all'equiparazione al certificato digitale di quello in forma cartacea. Rileva, infatti, che questo documento non consente una analoga tutela dei dati in esso contenuti, che spesso sono informazioni personali dettagliate anche non strettamente connesse con il permesso di circolazione. Sarebbe dunque inopportuno estendere questa criticità, che riguarda il passaporto vaccinale nazionale, anche a quello europeo.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) sottolinea che il certificato cartaceo è già ritenuto valido per recarsi all'estero. A suo avviso, quindi, non sarebbe irragionevole continuare a considerare valido anche il certificato di test, vaccinazione o guarigione rilasciato in forma cartacea.

La senatrice [MANTOVANI](#) (M5S) ribadisce che il certificato verde digitale non sostituirà gli attuali documenti richiesti per attraversare i confini nazionali, ma consentirà di velocizzare i controlli, uniformandoli a livello europeo, e di tutelare in modo più efficace i dati personali.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) anticipa che, in caso di mancato recepimento della osservazione sulla validità del certificato in forma cartacea, il Gruppo della Lega si asterrà dalla votazione.

Il [PRESIDENTE](#) evidenzia che, come specificato dalla relatrice, il certificato in forma cartacea sarà considerato comunque valido anche quando sarà implementato il certificato verde digitale, e che quindi nulla osta, a suo avviso, a introdurre un riferimento nel parere.

Il senatore [RUOTOLO](#) (*Misto*), pur sottolineando che il certificato digitale non è alternativo a quello in forma cartacea, ritiene che il rilievo proposto dal senatore Augussori non sia in contraddizione con lo schema di parere e quindi possa essere recepito.

La relatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*) ribadisce che il certificato di test in forma cartacea è accettato da tutti i Paesi europei e la sua validità permarrà anche quando sarà emesso il nuovo certificato digitale. In ogni caso, ritiene di poter accogliere la proposta del senatore Augussori, inserendo un'ulteriore osservazione per precisare che resta «ferma la possibilità di utilizzare i certificati cartacei attualmente richiesti per gli spostamenti all'interno dell'Unione».

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si dichiara soddisfatto.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva quindi l'ulteriore nuova proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, come modificata nel corso del dibattito, avanzata dalla relatrice e pubblicata in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(1834) PAGANO. - Istituzione della Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella scorsa seduta erano stati votati gli emendamenti in sede redigente ed era stata richiesta, da parte dell'intera Commissione, la rimessione all'Assemblea, con adozione quale testo base, degli articoli appena votati. La soluzione era stata adottata, in accordo con il rappresentante del Governo, per attendere l'imminente adozione di un decreto-legge che avrebbe potuto riformare l'impianto normativo contenuto nel decreto-legge n. 19 del 2020.

Avverte che lo scorso 22 aprile è stato emanato il decreto-legge n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, presentato alla Camera per la conversione (C. 3045).

Tale provvedimento non ha modificato formalmente il quadro normativo: dal punto di vista sostanziale, disciplina con fonte primaria alcune misure precedentemente disposte con DPCM e parallelamente cristallizza fino al 31 luglio 2021 il contenuto del DPCM del 2 marzo 2021; tuttavia, non interviene sul previgente impianto.

Anche la disposizione contenuta nel secondo periodo dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 44 del 2021, già all'esame della Commissione, che prevedeva la possibilità, fino al 30 aprile, di adottare misure derogatorie alle restrizioni tramite delibera del Consiglio dei ministri, rimasta ad oggi inutilizzata, non solo non è stata prorogata, ma ha cessato i suoi effetti, dal 26 aprile, sulla base di quanto ora disposto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 52 del 2021.

Il testo base adottato dalla Commissione il 14 aprile resta pertanto coerente con l'ordinamento e richiede, dal punto di vista tecnico, soltanto la soppressione della lettera b) dell'articolo 1, comma 1, poiché, includendo tra gli atti da sottoporre al parere della Bicamerale le deliberazioni appena citate, si ritrova priva di oggetto.

Propone pertanto di fissare un termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno riferiti al testo base alle ore 18 di giovedì 29 aprile.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(Parere alla 13ª Commissione su testo unificato. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il **PRESIDENTE** ricorda che l'esame del disegno di legge è stato rimesso alla sede plenaria nella seduta della Sottocommissione per i pareri del 20 aprile.

Ricorda altresì di aver presentato, in qualità di relatore, per quanto di competenza, una proposta di parere non ostativo con osservazioni.

Il senatore **VITALI** (FIBP-UDC) esprime perplessità sulla proposta di parere, in quanto anche il provvedimento non è condivisibile, poiché attribuisce una competenza statale preponderante in materia di urbanistica ed edilizia, che invece attualmente rientra nella sfera della potestà legislativa concorrente. Considerato che anche sull'adozione del testo unificato, nella Commissione di merito, non si è registrato un consenso unanime, annuncia, a nome del Gruppo, che si asterrà dalla votazione.

Il senatore **GRASSI** (L-SP-PSd'Az) formula osservazioni critiche sia sul merito sia sull'aspetto formale del provvedimento in esame. A suo avviso, sarebbero necessari ulteriori approfondimenti, come rilevato anche dall'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), attraverso l'audizione di tecnici ed esperti in materia edilizia.

Il **PRESIDENTE** osserva che vi sono ancora margini di tempo per un'ulteriore riflessione. È quindi possibile un ulteriore rinvio del seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14.

**NUOVO SCHEMA DI PARERE PRESENTATO DALLA RELATRICE SUI PROGETTI DI
ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA N. COM (2021) 130 DEFINITIVO E N.
COM (2021) 140 DEFINITIVO**

La 1a Commissione permanente,
esaminate le proposte di regolamento COM(2021) 130 e COM(2021) 140, che stabiliscono un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia da Covid-19 (certificato verde digitale), per i cittadini dell'Unione per i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio dell'UE;
ritenuto che:
le proposte introducono non un "passaporto vaccinale" ma un "certificato verde digitale" che può comprendere un "certificato di vaccinazione", un "certificato di test" o un "certificato di guarigione", tutelando le diverse situazioni nelle quali possono trovarsi i cittadini dell'Unione;
considerato che:
occorre precisare alcuni contenuti del provvedimento, in particolare per quanto riguarda la tutela della riservatezza e la veridicità delle informazioni contenute nel certificato;
occorre rimuovere alcuni possibili profili di disparità di trattamento con riferimento a tutte e tre le tipologie di certificato;
in particolare, per quanto riguarda il certificato di guarigione, non è contemplata l'ipotesi di quei guariti che non sono mai risultati positivi al test e, perciò, della validità, ai fini del rilascio del certificato, di un test sierologico positivo;
non sono contemplati altri aspetti rilevanti, quale la posizione dei minori;

preso atto che al momento non esiste la certezza che il soggetto vaccinato non sia in alcun modo contagioso, ma al contempo risulta ampiamente comprovata la minore carica virale con cui il soggetto vaccinato può trasmettere il virus, così come è comprovata la minore aggressività degli effetti del virus su soggetti vaccinati, tanto da alleggerire le strutture ospedaliere da eccessivi interventi di ricovero o di pronto soccorso;
tenuto conto degli elementi acquisiti nelle audizioni informali svolte nell'ambito dell'Affare assegnato sui profili costituzionali dell'eventuale introduzione di un "passaporto vaccinale" per i cittadini cui è stato somministrato il vaccino anti SARS-COV-2;
pur rilevando che non sono ancora pervenute le relazioni del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012;
preso atto che il Governo, con il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ha istituito delle "Certificazioni verdi COVID-19", che anticipano l'introduzione, nell'ordinamento italiano, dei certificati europei e preso altresì atto del Provvedimento di avvertimento adottato al riguardo dal Garante per la protezione dei dati personali in data 23 aprile 2021,
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) sotto il profilo della tutela della riservatezza:

- occorre precisare se le informazioni contenute nel certificato sono rese accessibili in eguale misura a tutti i soggetti che devono utilizzarle, indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata;
- in ogni caso occorrerebbe che le informazioni fossero accessibili a un numero ristretto di soggetti, in omaggio al principio del "need to know" e che fosse privilegiato l'accesso alla prova della veridicità delle informazioni rispetto all'accesso alle informazioni stesse, attraverso il collegamento ad una autorità di certificazione;
- occorre precisare che le informazioni contenute nel certificato siano sottoposte ad una *dimostrazione a conoscenza zero (Zero-Knowledge Proof)*, un protocollo attraverso cui è possibile facilitare un processo di autorizzazione digitale senza trasmissione di dati personali o sensibili; di conseguenza, nessuna informazione, né dalla parte del titolare del green pass né da quella del verificatore, può essere compromessa in alcun modo;
- occorre specificare se la conservazione delle informazioni ha ad oggetto l'ultimo evento utile per la certificazione o a tutte le informazioni sul soggetto cumulate nel tempo;

b) sotto il profilo della veridicità delle informazioni:

- occorre prevedere misure che prevengano la contraffazione del certificato, e che perciò impediscano all'utente di disporre dei relativi dettagli, che devono restare nell'esclusiva disponibilità dell'autorità che lo emette;
- occorre garantire la piena interoperabilità dei certificati tra Stati membri e, a livello nazionale, tra le autorità abilitate ad emetterli;
- c) quanto al certificato di vaccinazione di cui all'articolo 5 occorre prevedere:
 - un termine uniforme, successivo alla somministrazione del vaccino, a decorrere dal quale il certificato acquisisce efficacia, specificando, ad esclusione del caso di vaccini monodose, che questo si calcola con riferimento alla seconda dose;
 - che, in ogni caso, per i soggetti guariti dal COVID-19, il termine si calcola con riferimento alla somministrazione della prima e unica dose di vaccino, al fine di garantire che il protocollo applicato dalle autorità sanitarie italiane sia fonte indiretta di limitazioni alla libera circolazione;
- d) quanto al certificato di test di cui all'articolo 6 occorre prevedere:
 - che per i test, così come per i vaccini, sia introdotto un meccanismo di accreditamento europeo;
 - l'espresso divieto di ritenere validi ai fini del certificato test, autosomministrati dal soggetto interessato, o comunque effettuati da personale non espressamente autorizzato; ciò sia al fine di evitare contraffazioni, sia di non vanificare le finalità del certificato;
 - che sia frequentemente aggiornata la lista dei test ritenuti validi visto il continuo processo di validazione di nuovi strumenti diagnostici come ad esempio gli attesi test rapidi salivari;
- e) quanto al certificato di guarigione di cui all'articolo 7:
 - occorre allineare i sistemi di valutazione per certificare l'avvenuta guarigione, al fine di evitare disparità di trattamento;
- f) occorrerebbe riservare alla Commissione europea la decisione relativa alla definizione di un'età anagrafica al di sotto della quale non sia previsto tale obbligo, valido in tutti i Paesi membri, per i minori accompagnati dai genitori in possesso del certificato verde digitale;
- g) quanto alla validità temporale del provvedimento:
 - trattandosi di una normativa che si applica ai cittadini dell'Unione europea e ai cittadini di paesi terzi regolarmente residenti o regolarmente soggiornanti nell'Unione, questa dovrebbe essere determinata sulla base delle valutazioni scientifiche provenienti da organismi europei, che tengano conto del raggiungimento dell'immunità di comunità all'interno dell'Unione unicamente e non della fine dell'emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, e le seguenti condizioni:
 - a) quanto al certificato di test di cui all'articolo 6 occorre prevedere:
 - che l'accesso ai test sia equo ed agevole e non comporti oneri per i soggetti che vi ricorrono perché impossibilitati, per ragioni esterne alla loro volontà, a sottoporsi alla vaccinazione;
 - b) quanto al certificato di guarigione di cui all'articolo 7:
 - occorre prevedere, al fine di evitare disparità di trattamento a danno dei numerosi soggetti che, pur avendo inequivocabilmente contratto l'infezione, non dispongono di tampone positivo, l'equiparazione, ai fini della prova dell'avvenuto contagio, del test sierologico positivo al test NAAT o al test antigenico rapido positivi, salva la possibilità di introdurre, per tale ipotesi, una validità temporale specifica diversa dai sei mesi;
 - occorre prevedere la proroga per un tempo congruo della validità del certificato di vaccinazione e del certificato di guarigione in presenza di test sierologico positivo:
con riferimento alle condizioni che precedono, si potrebbe anche valutare di istituire, per maggiore chiarezza, in aggiunta alle tre tipologie di certificato proposte, un ulteriore "certificato attestante la presenza di anticorpi".

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI
DELL'UNIONE EUROPEA N. COM (2021) 130 DEFINITIVO E N. COM (2021) 140
DEFINITIVO**

La Commissione, esaminate le proposte di regolamento COM(2021) 130 e COM(2021) 140, che stabiliscono un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia da Covid-19 (certificato verde digitale), per i cittadini dell'Unione per i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio dell'UE, ritenuto che:

le proposte introducono non un "passaporto vaccinale" ma un "certificato verde digitale" che può comprendere un "certificato di vaccinazione", un "certificato di test" o un "certificato di guarigione", tutelando le diverse situazioni nelle quali possono trovarsi i cittadini dell'Unione, considerato che:

occorre precisare alcuni contenuti del provvedimento, in particolare per quanto riguarda la tutela della riservatezza e la veridicità delle informazioni contenute nel certificato;

occorre rimuovere alcuni possibili profili di disparità di trattamento con riferimento a tutte e tre le tipologie di certificato;

in particolare, per quanto riguarda il certificato di guarigione, non è contemplata l'ipotesi di quei guariti che non sono mai risultati positivi al test e, perciò, della validità, ai fini del rilascio del certificato, di un test sierologico positivo;

non sono contemplati altri aspetti rilevanti, quale la posizione dei minori,

preso atto che al momento non esiste la certezza che il soggetto vaccinato non sia in alcun modo contagioso, ma al contempo risulta ampiamente comprovata la minore carica virale con cui il soggetto vaccinato può trasmettere il virus, così come è comprovata la minore aggressività degli effetti del virus su soggetti vaccinati, tanto da alleggerire le strutture ospedaliere da eccessivi interventi di ricovero o di pronto soccorso,

tenuto conto degli elementi acquisiti nelle audizioni informali svolte nell'ambito dell'Affare assegnato sui profili costituzionali dell'eventuale introduzione di un "passaporto vaccinale" per i cittadini cui è stato somministrato il vaccino anti SARS-COV-2,

pur rilevando che non sono ancora pervenute le relazioni del Governo ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012,

preso atto che il Governo, con il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ha istituito delle "Certificazioni verdi COVID-19", che anticipano l'introduzione, nell'ordinamento italiano, dei certificati europei e

preso altresì atto del Provvedimento di avvertimento adottato al riguardo dal Garante per la protezione dei dati personali in data 23 aprile 2021,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti condizioni:

a) quanto al certificato di test di cui all'articolo 6 occorre prevedere:

- che l'accesso ai test sia equo ed agevole e non comporti oneri per i soggetti che vi ricorrono perché impossibilitati, per ragioni esterne alla loro volontà, a sottoporsi alla vaccinazione;

b) quanto al certificato di guarigione di cui all'articolo 7:

- occorre prevedere, al fine di evitare disparità di trattamento a danno dei numerosi soggetti che, pur avendo inequivocabilmente contratto l'infezione, non dispongono di tampone positivo, l'equiparazione, ai fini della prova dell'avvenuto contagio, del test sierologico positivo al test NAAT o al test antigenico rapido positivi, salva la possibilità di introdurre, per tale ipotesi, una validità temporale specifica diversa dai sei mesi;

- occorre prevedere la proroga per un tempo congruo della validità del certificato di vaccinazione e del certificato di guarigione in presenza di test sierologico positivo:

con riferimento alle condizioni che precedono, si potrebbe anche valutare di istituire, per maggiore chiarezza, in aggiunta alle tre tipologie di certificato proposte, un ulteriore "certificato attestante la presenza di anticorpi",

e con le seguenti osservazioni:

a) sotto il profilo della tutela della riservatezza:

- occorre precisare se le informazioni contenute nel certificato sono rese accessibili in eguale

misura a tutti i soggetti che devono utilizzarle, indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata;

- in ogni caso occorrerebbe che le informazioni fossero accessibili a un numero ristretto di soggetti, in omaggio al principio del *"need to know"* e che fosse privilegiato l'accesso alla prova della veridicità delle informazioni rispetto all'accesso alle informazioni stesse, attraverso il collegamento ad una autorità di certificazione;

- occorre precisare che le informazioni contenute nel certificato siano sottoposte ad una dimostrazione a conoscenza zero (*Zero-Knowledge Proof*), un protocollo attraverso cui è possibile facilitare un processo di autorizzazione digitale senza trasmissione di dati personali o sensibili; di conseguenza, nessuna informazione, né dalla parte del titolare del green pass né da quella del verificatore, può essere compromessa in alcun modo;

- occorre specificare se la conservazione delle informazioni ha ad oggetto l'ultimo evento utile per la certificazione o a tutte le informazioni sul soggetto cumulate nel tempo;

b) sotto il profilo della veridicità delle informazioni:

- occorre prevedere misure che prevengano la contraffazione del certificato, e che perciò impediscano all'utente di disporre dei relativi dettagli, che devono restare nell'esclusiva disponibilità dell'autorità che lo emette;

- occorre garantire la piena interoperabilità dei certificati tra Stati membri e, a livello nazionale, tra le autorità abilitate ad emetterli;

c) quanto al certificato di vaccinazione di cui all'articolo 5 occorre prevedere:

- un termine uniforme, successivo alla somministrazione del vaccino, a decorrere dal quale il certificato acquisisce efficacia, specificando, ad esclusione del caso di vaccini monodose, che questo si calcola con riferimento alla seconda dose;

- che, in ogni caso, per i soggetti guariti dal COVID-19, il termine si calcola con riferimento alla somministrazione della prima e unica dose di vaccino, al fine di garantire che il protocollo applicato dalle autorità sanitarie italiane sia fonte indiretta di limitazioni alla libera circolazione;

d) quanto al certificato di test di cui all'articolo 6 occorre prevedere:

- che per i test, così come per i vaccini, sia introdotto un meccanismo di accreditamento europeo;

- l'espresso divieto di ritenere validi ai fini del certificato test, autosomministrati dal soggetto interessato, o comunque effettuati da personale non espressamente autorizzato; ciò sia al fine di evitare contraffazioni, sia di non vanificare le finalità del certificato;

- che sia frequentemente aggiornata la lista dei test ritenuti validi visto il continuo processo di validazione di nuovi strumenti diagnostici come ad esempio gli attesi test rapidi salivari;

e) quanto al certificato di guarigione di cui all'articolo 7 occorre allineare i sistemi di valutazione per certificare l'avvenuta guarigione, al fine di evitare disparità di trattamento;

f) occorrerebbe riservare alla Commissione europea la decisione relativa alla definizione di un'età anagrafica al di sotto della quale non sia previsto tale obbligo, valido in tutti i Paesi membri, per i minori accompagnati dai genitori in possesso del certificato verde digitale;

g) quanto alla validità temporale del provvedimento:

- trattandosi di una normativa che si applica ai cittadini dell'Unione europea e ai cittadini di paesi terzi regolarmente residenti o regolarmente soggiornanti nell'Unione, questa dovrebbe essere determinata sulla base delle valutazioni scientifiche provenienti da organismi europei, che tengano conto del raggiungimento dell'immunità di comunità all'interno dell'Unione unicamente e non della fine dell'emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità;

- si chiede di precisare ulteriormente, anche con una specifica *sunset-clause*, l'illegittimità dell'accesso ai dati contenuti nei certificati una volta cessata l'emergenza pandemica e di escludere, all'art. 15, che con atto delegato della Commissione il sistema del certificato verde possa essere riattivato a seguito di sospensione per cessate esigenze, in presenza di un'ulteriore dichiarazione di sussistenza di pandemia da Sars-Cov-2, sue varianti o malattie infettive simili con potenziale epidemico,

h) si dà in ogni caso per presupposto che resti ferma la possibilità di utilizzare i certificati cartacei

attualmente richiesti per gli spostamenti all'interno dell'Unione.

1.3.2.1.8. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 245 (pom.) del 04/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 4 MAGGIO 2021
245ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 aprile.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono pervenuti circa 240 emendamenti e 9 ordini del giorno, oltre a 9 subemendamenti all'emendamento 10.100 del relatore, pubblicati in allegato. Comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 3.0.3 e 5.3.

Propone di valutare l'opportunità di svolgere la discussione generale dopo la dichiarazione delle inammissibilità, che sarà comunicata nella seduta di domani. A tale proposito, anticipa che sottoporrà le proprie valutazioni anche alla Presidenza del Senato, per evitare che vi siano difformità di giudizio al momento dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Il relatore **BRESSA** (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritiene preferibile svolgere la discussione generale solo all'esito della dichiarazione delle inammissibilità. In tal modo, infatti, potranno essere esclusi dal dibattito gli argomenti che non hanno attinenza con l'oggetto del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1834) PAGANO. - Istituzione della Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, comunica che sono stati presentati tre emendamenti, riferiti al nuovo testo, pubblicati in allegato.

Avverte che è in corso un'interlocuzione per definire alcuni ulteriori aspetti di coordinamento. Innanzi tutto, per quanto riguarda lo strumento del DPCM che, pur previsto, potrebbe essere utilizzato in maniera più ridotta o sostituito da altri atti: occorre perciò una formulazione onnicomprensiva che, nel secondo caso, non renda necessari ulteriori interventi sul testo.

Inoltre, con l'istituzione della Bicamerale, la disposizione introdotta in via provvisoria dalla Camera in sede di conversione del decreto-legge n. 19 del 2020 per la parlamentarizzazione dei DPCM verrebbe sostituita da un diverso meccanismo, ragion per cui occorre porre rimedio anche a questa sovrapposizione.

Comunica che alle ore 17 di oggi, martedì 4 maggio, si riunirà il gruppo di lavoro per concordare le modifiche da apportare, prima della loro formalizzazione. Propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame alla seduta già convocata per le ore 12,30 di domani, mercoledì 5 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(852) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERILLI ed altri. - Modifica dell'articolo 75 della Costituzione, concernente l'introduzione di un vincolo per il legislatore di rispettare la volontà popolare espressa con referendum abrogativo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, a seguito delle intese raggiunte in sede di Comitato ristretto, è stato presentato un nuovo testo, pubblicato in allegato, e adottato come testo base per il seguito dell'esame.

Il relatore [GARRUTI](#) (M5S) precisa che, rispetto al testo definito nell'ambito del Comitato ristretto, è stata apportata una modifica, sebbene di portata limitata: si propone di modificare l'articolo 75 della Costituzione inserendo un ulteriore comma dopo il quarto, mentre inizialmente si era ipotizzato di aggiungerlo in fine, quindi dopo il quinto comma.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 18 di giovedì 6 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [RUOTOLO](#) (*Misto-LeU-Eco*), relatore, riferisce sul disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020.

Il provvedimento, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, è stato assegnato in sede referente alla 14ª Commissione e in sede consultiva a tutte le altre Commissioni permanenti. Ricorda che, in base alle disposizioni di cui alla legge n. 234 del 2012, il disegno di legge in esame reca norme volte a prevenire l'apertura, o a consentire la chiusura, di procedure di infrazione, nonché norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di pre-contenzioso nell'ambito del cosiddetto sistema EU Pilot.

In esito alla prima lettura presso la Camera dei deputati, il testo consta di 38 articoli, suddivisi in otto Capi, che intervengono nei seguenti settori: libera circolazione di persone, beni e servizi; spazio di libertà, sicurezza e giustizia; fiscalità, dogane e ravvicinamento delle legislazioni; affari economici e monetari; sanità; protezione dei consumatori; energia.

Passa quindi a illustrare brevemente i temi di interesse della Commissione affari costituzionali. Nell'ambito del Capo I, l'articolo 1 reca disposizioni volte a contrastare le discriminazioni basate sulla nazionalità dei lavoratori e a recepire compiutamente la direttiva n. 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione, agevolando, altresì, la chiusura del caso ARES (2019) 1602365 avviato per mancata attuazione della medesima direttiva. In particolare, le disposizioni attribuiscono espressamente all'Ufficio nazionale anti discriminazioni razziali (UNAR) il compito di occuparsi della promozione della parità di trattamento e della rimozione delle discriminazioni, fondate anche sulla nazionalità, nei confronti dei lavoratori che esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione europea e ne enuncia i compiti che conseguentemente gli restano ascritti. L'articolo, pertanto, prevede una serie di modifiche al decreto legislativo n. 216 del 2003, di attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, modifiche alla legge n. 300 del 1970 (il cosiddetto Statuto dei lavoratori), nonché l'integrazione di ulteriori tre unità del contingente di personale dell'UNAR.

L'articolo 2 contiene un insieme di novelle all'articolo 41 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (decreto legislativo n. 286 del 1998), nonché un novero di disposizioni speciali, relative a specifiche prestazioni sociali. Tale rivisitazione normativa origina da una procedura d'infrazione (2019/2100, ancora nella fase di messa in mora) avviata dalla Commissione europea per non corretto recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa alla procedura per il rilascio di un permesso unico che consenta ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro, nonché a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.

Nello specifico, al comma 1 dell'articolo 41 del testo unico sull'immigrazione, l'espressione "carta di soggiorno" è sostituita con: "permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo" e, per quanto concerne i minori, si fa riferimento alla loro diretta titolarità del permesso di soggiorno. Si dispone, inoltre, l'equiparazione ai cittadini italiani - ai fini della fruizione delle prestazioni costituenti diritti alle quali si applica il regolamento (CE) n. 883/2004 in tema di sicurezza sociale - di una triplice categoria di stranieri: i titolari di permesso unico di lavoro; i titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio che svolgano un'attività lavorativa o l'abbiano svolta per un periodo non inferiore a sei mesi e abbiano dichiarato la loro immediata disponibilità allo svolgimento della stessa; i titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca.

Ai fini della fruizione delle prestazioni familiari, si prevede che siano equiparati ai cittadini italiani gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi e gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a

soggiornare per un periodo superiore a sei mesi.

Da ciò si irradia una serie di ulteriori novelle, incidenti su puntuali disposizioni di legge che costituiscono concretizzazione di singole prestazioni familiari.

All'interno del Capo II, l'articolo 11 modifica l'articolo 29 del decreto legislativo n. 25 del 2008, sui casi di inammissibilità della domanda di concessione dello *status* di protezione internazionale a cittadini di Paesi terzi. Al fine di tenere conto di quanto evidenziato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, viene specificato che è inammissibile la domanda nel caso in cui al richiedente sia stata riconosciuta la protezione sussidiaria da parte di un altro Stato membro.

L'articolo 12 interviene in materia di validità e rinnovo del documento di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, introducendo un termine di validità per tale tipologia di documento pari a 10 anni per i cittadini stranieri maggiorenni e a 5 anni per i minorenni, fermo restando che esso è idoneo ad attestare il riconoscimento del relativo *status*, nel corso della sua validità. A tal fine vengono modificati l'articolo 9 del testo unico sull'immigrazione e l'articolo 17 del regolamento di attuazione del testo unico (DPR n. 394 del 1999). La norma è finalizzata a dare completa attuazione alle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 2017/1954.

Anche l'articolo 13 novella il testo unico sull'immigrazione, introducendo l'istituto della proroga del visto di ingresso degli stranieri per soggiorni di breve durata. La proroga è disposta dal questore della provincia in cui si trova lo straniero, il quale è sottoposto a rilievi foto-dattiloscopici al momento della richiesta. La proroga consente il soggiorno dello straniero in tutto il territorio nazionale. I dati relativi alla proroga sono memorizzati nel sistema informazioni visti (VIS) e registrate nel centro elaborazione dati della Polizia. La disposizione ha lo scopo di dare compiuta attuazione a quanto previsto dall'articolo 33 del regolamento (CE) n. 810/2009, istitutivo del codice comunitario dei visti.

Infine, ulteriori modifiche al testo unico sull'immigrazione sono recate dall'articolo 14, che individua nel questore l'autorità competente al rilascio del documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare, ai sensi del regolamento (UE) 2016/1953.

Conclude, proponendo uno schema di relazione favorevole.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di rinviare la votazione dello schema di relazione per consentire una riflessione approfondita e l'eventuale formulazione di osservazioni.

Il [PRESIDENTE](#), accogliendo la richiesta del senatore Augussori, rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1196) AUGUSSORI. - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni*

(1382) TARICCO ed altri. - *Modifiche all'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezioni amministrative nei comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, sulla base delle determinazioni del Comitato ristretto, è stato presentato

l'emendamento 2.0.2 (testo 2), a prima firma della senatrice Mantovani, pubblicato in allegato. Con la nuova formulazione, che non presenta profili di manifesta disparità di trattamento, la proposta emendativa è da ritenersi ammissibile.

La relatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*) avverte che, come convenuto in sede di Comitato ristretto, presenterà un emendamento sostitutivo dell'articolo 1 per definire il *quorum* al 40 per cento, con l'esclusione dalle liste elettorali degli iscritti all'AIRE che non abbiano partecipato alla votazione. Quanto all'articolo 2, il sottosegretario Scalfarotto si è impegnato a fornire i dati richiesti dai componenti del Comitato sulla questione delle sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste di candidati.

Infine, si sta cercando di risolvere la questione della presentazione delle cosiddette liste civetta anche nei Comuni più piccoli.

A suo avviso, entro due settimane sarà possibile concludere l'esame del provvedimento, se si troverà l'accordo sui nodi ancora da sciogliere.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Sentenza della Corte Costituzionale n. 48 del 24 febbraio 2021, depositata il successivo 26 marzo 2021, in merito alla mancanza, nell'ordinamento, di una disciplina legislativa che assicuri l'accesso tempestivo alla tutela giurisdizionale nei confronti di decisioni potenzialmente lesive del diritto di elettorato passivo nelle elezioni politiche nazionali ([n. 802](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono pervenute alcune richieste di audizione. In considerazione del calendario dei lavori dell'Assemblea, che prevede la discussione, giovedì 6 maggio, del decreto-legge sostegni, propone di programmarle per la prossima settimana.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [PERILLI](#) (*M5S*) sottolinea che sono stati assegnati alla Commissione giustizia i disegni di legge n. 1025, n. 2102, n. 286 e n. 170, che recano modifiche al codice civile in materia di attribuzione del cognome ai figli.

La Corte costituzionale aveva già sollecitato l'intervento del legislatore in materia, rilevando - nell'ordinanza n. 61 del 2006 - che il sistema di attribuzione del cognome paterno ai figli è "retaggio di una concezione patriarcale della famiglia" e che tale automatismo è "non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna". Recentemente, la Corte è tornata sul medesimo argomento con l'ordinanza n. 18 del 2021. Un intervento su tale argomento, quindi, non è più rinviabile.

Tuttavia, trattandosi di una questione che investe il profilo costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna, nonché il divieto di discriminazione fondata sul sesso dei genitori, ritiene più corretto che tali disegni di legge siano esaminati anche dalla Commissione affari costituzionali.

Il [PRESIDENTE](#), nel riconoscere la rilevanza delle considerazioni del senatore Perilli, assicura che porrà la questione alla Presidente per una eventuale assegnazione alle Commissioni riunite 1a e 2a.

La seduta termina alle ore 15,25.

NUOVO TESTO AL DISEGNO DI LEGGE 852

N. [852](#)

NT

Il relatore

Modifica all'articolo 75 della Costituzione, concernente l'introduzione di un vincolo per il legislatore di rispettare la volontà popolare espressa con referendum abrogativo

Art. 1.

(Modifica all'articolo 75 della Costituzione)

All'articolo 75 della Costituzione dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«La normativa abrogata per *referendum* non può essere ripristinata nei suoi principi ispiratori o nei suoi contenuti normativi essenziali prima della fine della legislatura e comunque non prima di tre anni dalla sua abrogazione, salvo che con deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.»

Art. 2.

(Ricorso alla Corte costituzionale per violazione dell'articolo 75, quinto comma, della Costituzione)

Entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore, un quinto dei componenti di ciascuna Camera può proporre ricorso alla Corte costituzionale per chiedere che dichiari l'illegittimità costituzionale della legge che ha ripristinato nei suoi principi ispiratori o nei suoi contenuti normativi essenziali la normativa abrogata per *referendum* in difetto dei requisiti prescritti dal quinto comma dell'articolo 75 della Costituzione. Il medesimo ricorso può essere proposto da trecentomila elettori nei termini e con le modalità definiti con legge dello Stato.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 1834 NT

N. [1834](#)

Art. 1

1.1

[Zaffini](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Governo e sulle misure da esso adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di seguito denominata «Commissione».

1.2

[Zaffini](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi d'opposizione e per la sua elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano d'età.»

Art. 2

2.1

Il Relatore

Al comma 1 sopprimere la lettera b)

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE 1196

N. [1196](#)

Art. 2

2.0.2 (testo 2)

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Aspettativa retribuita per i dipendenti pubblici candidati ad elezioni amministrative)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i dipendenti pubblici, incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, candidati ad elezioni amministrative, possono richiedere all'amministrazione di appartenenza di essere posti in aspettativa retribuita, per un numero di giorni non superiore a tre, dal momento della accettazione della candidatura per la durata della campagna elettorale e possono svolgere attività politica e di propaganda, al di fuori dell'ambito dei rispettivi uffici.

2. Dalla medesima data cessano di avere efficacia le disposizioni di legge, nonché quelle derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale in contrasto con quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo.»

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché disposizioni in materia di aspettativa retribuita per i dipendenti pubblici candidati ad elezioni amministrative».

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [2167](#)

G/2167/1/1

[Augussori](#)

Il Senato,

esaminato il provvedimento Atto Senato 2167,
premessi che:

all'articolo 1, viene confermato il limite orario agli spostamenti, fissato per le ore 22.00, come già previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2021, la cui applicazione è confermata fino al 31 luglio 2021 dall'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2021;

la scelta di mantenere il coprifuoco alle 22 è stato - ed è tuttora - oggetto di acceso confronto all'interno della maggioranza di Governo e le interpretazioni sulla recente circolare del Ministero interrogato del 24 aprile 2021, esplicitativa dell'ultimo provvedimento in tema di riaperture, hanno creato confusione, lasciando intendere un'eventuale possibilità che si possa stare seduti nelle attività di ristorazione fino alle 22, per poi far rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

attualmente, al già adottato sistema delle fasce si è aggiunto il criterio della precedenza per le attività all'aperto, a partire dalla ristorazione con tavoli all'esterno a pranzo e a cena: una decisione che si fonda su un «rischio ragionato», basata sul parere del comitato tecnico-scientifico, che ritiene minore l'incidenza del rischio di contagio all'aria aperta;

impegna il Governo:

sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico oltre che dell'avanzamento della campagna vaccinale, a valutare la possibilità di eliminare completamente il coprifuoco nelle regioni cosiddette gialle o bianche, a partire dalle prossime settimane.

G/2167/2/1

[Augussori](#)

Il Senato,

esaminato il provvedimento Atto Senato 2167,

premessi che:

all'articolo 1, vengono confermate le misure limitative sia in riferimento agli spostamenti che alle aperture delle attività commerciali e di ristorazione;

alla crisi sanitaria che da più di un anno sta attraversando il nostro Paese si è purtroppo affiancata una gravissima crisi economica, che avrà inevitabili e drammatiche ripercussioni nei prossimi anni;

è importante, in questo momento riuscire ad agire con misure basate sull'equilibrio, la ragionevolezza e la proporzionalità, tenendo conto della curva epidemiologica e dell'avanzamento del piano vaccinale, mostrando prudenza ma anche coraggio;

impegna il Governo:

sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico oltre che dell'avanzamento della campagna vaccinale, a valutare la possibilità di procedere alle riaperture delle attività commerciali e delle attività di ristorazione, anche all'interno, nelle regioni cosiddette gialle o bianche, a partire dalle prossime settimane.

G/2167/3/1

[Briziarelli](#), [Campari](#), [Rufa](#), [Emanuele Pellegrini](#), [De Vecchis](#), [Pepe](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (AS 2167);

premessi che:

il settore dei matrimoni e degli eventi ogni anno fattura 60 miliardi, raccoglie oltre 90mila imprese e partite Iva, almeno 30 figure professionali, un milione di lavoratori, e a causa della pandemia ha riscontrato un calo del fatturato di oltre l'85 per cento;

la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha emanato delle linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali che hanno previsto lo svolgimento di cerimonie nel rispetto delle misure di carattere generale;

nelle linee guida non vi sono indicazioni per i casi in cui, nelle more dell'organizzazione dell'evento, il comune all'interno del quale debba svolgersi la cerimonia. venga dichiarato zona arancione o rossa;

vi è dunque una situazione di sostanziale incertezza per coloro che devono celebrare l'evento e anche per le strutture stesse che lo ospitano, venendosi così a creare un danno, sia economico che morale per tutti i soggetti interessati, nel caso in cui un evento organizzato da diverso tempo, anche anni, debba essere rimandato a data da destinarsi a causa del mutamento del colore della zona;

si ritiene che possano essere svolte in tutta sicurezza le cerimonie in cui si adottino delle specifiche misure di controllo, come ad esempio: una certificazione COVID-19 *free* per i locali che abbiano proceduto alla sanificazione degli ambienti e che impieghino personale vaccinato o sottoposto al tampone molecolare nelle 48 ore antecedenti all'evento; l'eventuale previsione della figura COVID-19 *manager* che, per ogni 50 invitati, si occupi del controllo del rispetto di tali misure di prevenzione; nonché la previsione della partecipazione alla cerimonia anche per i soggetti invitati, provenienti da zone dichiarate arancioni o rosse, qualora vaccinati o sottoposti a tampone molecolare nelle 48 ore precedenti

impegna il Governo:

ad adottare una circolare, in accordo con le Regioni, che contenga delle linee guida ove siano

indicate le misure atte a garantire l'ordinario svolgimento dell'evento a prescindere dal colore della zona in cui si trovi la struttura nella quale debba svolgersi l'evento.

G/2167/4/1

[Fregolent](#), [Lunesu](#), [Doria](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (AS 2167);

premessi che:

l'articolo 2 del disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado;

il presente articolo prevede che dal 7 aprile al 30 aprile 2021 sia assicurata in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado;

la circolare del ministero della salute del 31 gennaio 2021, ha previsto per tutti i contatti stretti COVID-19 sospetti per infezione da variante un periodo di quarantena di 14 giorni, derogando alla previsione di cui alla circolare del 12 ottobre del Ministero della salute che per i contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, aveva previsto la possibilità di effettuare un periodo ridotto di quarantena pari a 10 giorni dall'ultima esposizione a fronte dell'effettuazione di un test antigenico o molecolare negativo eseguito il decimo giorno.

A seguito dell'emanazione del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, in vista delle riaperture delle scuole, le Regioni hanno emanato delle ordinanze volte a fornire indicazioni per la riapertura dei servizi educativi per l'infanzia e le scuole. Alcune Regioni hanno previsto che nel caso in cui un alunno risulti positivo al *virus* COVID-19 scatti la quarantena per tutti gli studenti della classe e per gli insegnanti che hanno frequentato la scuola nei giorni precedenti all'insorgenza dei sintomi, e non più di 48 ore prima, per un periodo di 14 giorni, altre Regioni una quarantena di 10 giorni. Il rientro a scuola è, poi, subordinato all'effettuazione di un tampone al termine del periodo di quarantena.

Inoltre, nei plessi scolastici dove il 30 per cento delle classi è coinvolta da almeno un caso di COVID-19, oltre all'attivazione delle procedure di quarantena sopra descritte, l'Azienda sanitaria può valutare, in base alle caratteristiche del *cluster*, anche la sospensione delle attività in presenza per l'intero plesso scolastico e la quarantena di tutti i soggetti che frequentano la scuola e l'effettuazione di uno *screening* completo mediante tampone dell'intero plesso.

Si riscontra, quindi, una disomogeneità tra le misure predisposte dalle singole Regioni e, delle volte, anche dai singoli Plessi Scolastici la cui chiusura può dipendere dalla valutazione dell'Azienda sanitaria di riferimento;

le evidenze scientifiche suggeriscono che la scuola non sia un amplificatore per la trasmissione di SARS-CoV-2, avendo valutato l'efficacia delle misure di prevenzione all'interno degli edifici scolastici;

da diversi studi, tra cui quello condotta da IPSOS per *Save the Children* e dalla *World Health Organization*, è emerso come le chiusure scolastiche abbiano avuto sostanziali impatti negativi sulla salute fisica e mentale e sull'educazione di bambini e adolescenti, ampliando le disuguaglianze esistenti nella società. Incidendo in modo particolare sui soggetti più vulnerabili, che hanno riscontrato particolari difficoltà ad accedere ai dispositivi e alle strutture necessari per seguire la didattica a distanza, generandosi così la perdita di apprendimento e la dispersione educativa;

il disegno di legge in esame, pur recando disposizioni in materia di attività scolastiche e didattiche di ogni ordine e grado, non prevede misure intese ad affrontare e risolvere la quarantena automatica, riproponendosi così l'isolamento sociale che con la riapertura delle scuole si intendeva superare;

impegna il Governo:

ad adottare una circolare che contenga delle linee guida, di concerto con la Conferenza Stato Regioni, che prevedano la riduzione, dimezzandolo, del termine di quarantena per il ritorno a scuola, previa effettuazione del tampone molecolare, uniformando la disciplina sull'intero territorio nazionale.

G/2167/5/1

[Pirovano](#)

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti Sars-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici,

premessi che:

l'articolo 10 interviene sulle misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici, prevedendo l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, sottintendendo, quindi, che i Comuni sprovvisti di tali strumenti, provvedano autonomamente al proprio bisogno;

il comma 2 del medesimo articolo prevede la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, che le amministrazioni possano utilizzare sedi decentrate per l'organizzazione e lo svolgimento dei concorsi, sottintendendo quindi che i comuni provvedano a proprie spese ad affittare locali idonei ai propri bisogni;

il comune che indice un concorso non ha la possibilità di prevedere quante persone presenteranno la propria candidatura e quindi non può prevedere quanti strumenti informatici saranno necessari, né quale struttura possa essere adatta allo svolgimento delle prove;

i comuni piccoli e medi, con molta probabilità, dovranno fare ricorso all'affitto di spazi idonei e attrezzature necessarie e, conseguentemente, si troveranno nelle condizioni di dover provvedere economicamente, esclusivamente con le risorse a propria disposizione, all'organizzazione delle prove con le nuove modalità stabilite con un esborso di gran lunga maggiore rispetto a quello attualmente impiegato per lo svolgimento dei concorsi;

nel periodo emergenziale che il nostro Paese sta vivendo, con le difficoltà, anche economiche, che i comuni stanno affrontando per contenere i rischi di contagio e con il prevedibile aumento del carico di lavoro dei prossimi mesi per riorganizzare gli enti locali dopo gli sconvolgimenti dell'ultimo anno, probabilmente si presenterà la necessità di bandire nuovi concorsi e sarà indispensabile avere le risorse per procedere;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di supportare, anche attraverso contributi specifici, gli enti locali che, ai fini dello svolgimento dei concorsi pubblici, presentano la necessità di ricorrere al noleggio di strumenti digitali e informatici, devono adeguare strutture che non sono dotate di idonei collegamenti alla rete o devono necessariamente ricorrere all'affitto di spazi adatti al di fuori del Comune.

G/2167/6/1

[Grassi](#)

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 1° aprile 2021, n.44, recante Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti Sars-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici;

premessi che:

l'articolo 10 interviene sulle misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici, prevedendo che i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale;

i giovani neolaureati potrebbero essere penalizzati da questa valutazione, non avendo potuto

acquisire titoli ed esperienze professionali. D'altra parte, potrebbero avere competenze e attitudini dimostrabili anche attraverso una prova integrativa;

impegna il Governo:

in merito alla procedura di selezione per i concorsi pubblici, per agevolare l'ingresso dei giovani nelle PA, a prevedere la possibilità, per bilanciare il sistema basato sui titoli che osteggia l'ingresso dei giovani senza esperienza, di introdurre prove atte a bilanciare il valore del titolo dimostrando le competenze in possesso del candidato.

G/2167/7/1

[Faraone](#), [Grimani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

premessi che:

la pandemia da COVID-19 esplosa durante lo scorso anno ha avuto, e continua ad avere, un'esposizione globale ed una rilevanza storica assolutamente eccezionali;

durante l'ultimo anno, i singoli Stati hanno adottato una moltitudine di provvedimenti diretti in due direzioni principali: dal punto di vista sanitario, sono state adottate misure di contenimento degli spostamenti e di *social distancing*, nonché misure di potenziamento delle strutture e del personale coinvolti nella cura dei pazienti colpiti dal *virus*. Il secondo grande ramo di provvedimenti adottati ha riguardato, invece, l'economia: i Governi - e in alcuni casi anche le organizzazioni sovranazionali, tra le quali l'Unione europea - hanno predisposto stanziamenti finanziari al fine di sostenere i settori maggiormente colpiti dalle conseguenze della crisi sanitaria;

e tuttavia, le conseguenze drammatiche della crisi hanno investito in maniera considerevole ulteriori comparti economici e sociali che non sempre sono stati destinatari di adeguate forme di supporto da parte delle istituzioni, né può essere tralasciato il fatto che molti servizi, rivolti a categorie particolarmente fragili di cittadini ed utenti, siano stati ridotti o siano venuti meno a causa proprio della pandemia delle relative conseguenze;

è il caso, tra gli altri, dei servizi di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza (NPIA). Da quanto si apprende, già prima della pandemia i dati inerenti a questo settore erano drammatici: circa 200 bambini e ragazzi su 1000 avrebbero avuto un disturbo neuropsichico, ma solo 60 su 200 sarebbero riusciti ad accedere ad un servizio territoriale di NPIA e 30 su 200 ad avere risposte terapeutico-riabilitative appropriate;

e ancora 7 su 1000 si sarebbero recati al pronto soccorso per un disturbo psichiatrico e 5 su 1000 sarebbero stati ricoverati per un disturbo neurologico o psichiatrico;

la pandemia, in aggiunta, ha esacerbato profondamente le preoccupanti tendenze sopra descritte: all'aumento degli episodi di *stress* e sovraccarico su bambini, ragazzi e famiglie, infatti, si sono accompagnati la saturazione dei pronti soccorsi, delle degenze pediatriche e psichiatriche, il raddoppio degli accessi per tentati suicidi e per atti autolesionisti gravi;

considerato che:

i dati ricavabili dagli studi delle associazioni del settore hanno dimostrato che negli ultimi dieci anni il numero di utenti seguiti nei servizi di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza è più che raddoppiato;

i servizi attualmente offerti per NPIA sono carenti e disomogenei sul territorio nazionale: a mancare non sono solo i letti di ricovero previsti, ma anche le strutture semiresidenziali terapeutiche, mentre i servizi territoriali sono differenziati da regione a regione e fortemente disconnessi tra loro;

l'asimmetria tra domanda e risposta di servizi di NPIA non risulta più sostenibile: le amministrazioni non sono più in grado di disporre degli strumenti tecnologici adeguati per attivare

interventi di telemedicina e teleriabilitazione, né è pensabile che le conseguenze derivanti dalle restrizioni adottate dal Governo per far fronte all'aumento della curva dei contagi da COVID-19 possano destare disagi psichiatrici e psicologici, anche gravi, solo nel breve periodo, rilevando invece il rischio che tali tendenze possano non solo ripetersi periodicamente a seconda delle ondate pandemiche a cui saremo potenzialmente ancora esposti nei prossimi mesi, ma anche stabilizzarsi in via persistente su bambini ed adolescenti,

impegna il Governo:

ad adottare le più opportune iniziative volte ad implementare i sistemi di ricerca, raccolta e analisi dei dati epidemiologici nazionali relativi alle patologie neurologiche, psichiatriche e del neurosviluppo, in special modo per i pazienti di fascia 0-17 anni;

a potenziare i servizi territoriali di NPIA, garantendo almeno una struttura ad essi dedicata ogni 150.000-250.000 abitanti, prevedendo necessariamente la presenza di un'*equipe* multidisciplinare completa con un dimensionamento sufficiente per poter garantire tutte le 4 diverse tipologie di attività - neurologia, psichiatria, disabilità complessa, disturbi specifici - e in stretto raccordo con i servizi di psichiatria dell'adulto, per le dipendenze e per la disabilità per l'età di transizione;

di incrementare i posti in specialità di Neuropsichiatria Infantile e di implementare, compatibilmente e con la priorità riconosciuta ai pazienti affetti da COVID-19, il numero di posti letto di NPIA nelle strutture sanitarie, al fine di garantire risposte appropriate e tempestive agli utenti con disturbi sia neurologici che psichiatrici, nonché di dotare gli specifici servizi di NPIA di strumenti informatici *ad hoc*, riconoscendo altresì la possibilità di effettuare percorsi integrati tra attività in presenza ed attività in telemedicina e teleriabilitazione nei servizi e di strutturare *network* coordinati di cura per i principali disturbi.

G/2167/8/1

[Binetti](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici,

premessi che:

la Missione 6 prevista dal PNRR, alla luce della drammatica storia che stiamo vivendo mentre siamo ancora immersi nella pandemia da COVID-19, punta a modificare l'attuale assetto del SSN, mettendo in *pole position* l'assistenza territoriale, investendo in prevenzione, immaginando una migliore integrazione socio sanitaria, creando ospedali di comunità, potenziando i processi di innovazione tecnologica attraverso un maggiore investimento sul piano digitale e intensificando l'attenzione alle problematiche connesse con l'ambiente. Ma la sua elaborazione, almeno finora, non è riuscita a mostrare modelli di intervento nuovi sul piano strutturale;

la pandemia ha certamente messo a nudo le criticità del SSN, per cui è necessario partire da queste criticità per stabilire un ordine di priorità sulla base dei cambiamenti che servono. Il cambiamento in sanità è invocato da tutte le forze notifiche, sia di maggioranza e di opposizione, ma tra le diverse forze politiche ci sono grandi differenze, che riguardano le modalità di cambiare, l'ambito del cambiamento, la profondità degli interventi correttivi, il livello su cui intervenire e quindi il tipo di proposte da mettere in campo. È necessario ipotizzare un cambiamento profondo, coraggioso, strutturale, disponibile a ripensare politiche, impostazioni, culture organizzative, per rimuovere una serie di ostacoli, che nel tempo hanno creato tutte le contraddizioni esplose in questo ultimo anno. Non basta pensare a come riorganizzazione l'attuale realtà del SSN, razionalizzando alcuni processi o portando a compimento qualcosa che era rimasta incompiuta. Per realizzare una vera e propria *mission* ci vuole una nuova *vision*;

l'obiettivo della VI Missione dispone testualmente che occorre rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario e garantire equità di

accesso alle cure. Il tutto con un costo 20,22 miliardi. Ma queste affermazioni appaiono ancorate a vecchi modelli che non tengono sufficientemente conto degli sviluppi tecnico-scientifici, socio-economici ed organizzativi compiuti negli ultimi anni. Il concetto di prevenzione oggi è profondamente mutato, è andando evolvendo fino a investire l'ambiente fisico e psicologico; gli stili di vita e i modelli organizzativi sul piano lavorativo. Attraverso le testimonianze degli igienisti, degli epidemiologi e degli operatori della prevenzione è emerso come gli attuali dipartimenti di prevenzione siano in crisi e i loro modelli culturali e organizzativi inadeguati. La stessa cosa avviene per la tanto invocata assistenza domiciliare, per l'integrazione socio-sanitaria, in cui il desiderio che si realizzi, l'urgenza con cui se ne intravede la necessità, non corrisponde alla descrizione del come fare e del chi sarà chiamato a fare. La crisi che ha investito i medici di medicina generale pone domande molto serie non solo sulla loro competenza specifica, ma anche sul loro modo di organizzare il lavoro di cura e di assistenza con una relazione di prossimità ai malati mentre stanno nelle proprie case, accanto alle loro famiglie. Gli stessi ospedali di comunità, ampiamente citati dal Ministro Speranza, rischiano di rappresentare solo il recupero dei piccoli ospedali di cui si è chiesta, e spesso ottenuta la chiusura, in passato, giudicandoli inadeguati a garantire qualità di cura;

se si vuole davvero realizzare la VI Missione, non è possibile accontentarsi di operazioni di carattere lessicale, cambiando i nomi dei contenitori, senza operare una vera e propria riforma. Per fare un esempio se gli ambulatori non diventano veri e propri centri di diagnosi e cura, più simili a veri e propri *day hospital*, con un personale di riferimento dedicato a mantenere relazioni stabili con i pazienti che vi affluiscono e con i loro familiari, non cambierà nulla nel modello assistenziale e l'insoddisfazione continuerà a moltiplicare visite e analisi in contesti diversi, cercando nelle strutture a più alta e integrata assistenza le risposte che i malati cercano. La pandemia ha messo in crisi tutte le soluzioni organizzative precedenti, anche perché molte di loro erano nate già vecchie. Ed è questo il principale errore da evitare. Occorre riscrivere il rapporto tra SSN, bisogni emergenti nella società ed economia; i costi in sanità se sono affrontati correttamente sono degli investimenti. La sanità non può essere gestita come un'azienda in cui il pareggio di bilancio orienta tutte le scelte, anche quando sono a scapito del bene salute, che costituisce la sua stessa ragion d'essere. Eppure questo è quanto avvenuto almeno negli ultimi 10-15 anni;

affrontare l'ormai indispensabile processo di cambiamento nella sanità però non può essere perseguito senza un parallelo e integrato cambiamento dei modelli formativi, in cui l'Università, e nella fattispecie la Facoltà di Medicina, va coinvolta profondamente e fin dal primo momento. Vanno rivisti molti aspetti del *Curriculum* di studi sia negli anni della formazione di base che nelle diverse specialità, a cominciare molto probabilmente dai modelli di selezione degli studenti e degli aspiranti specialisti;

sono almeno quattro le priorità indifferibili se si vuole offrire alla VI Missione qualche opportunità concreta di successo:

a) prima di tutte la formazione dei medici di base, che debbono tornare ad essere medici di famiglia con una competenza clinica al passo con le esigenze e con modelli organizzativi che ne potenzino la struttura in piccole equipe multi-professionali;

b) la Formazione di tutti gli studenti di medicina nel campo della Salute pubblica, rivedendo programmi e crediti destinati a questo ambito, a cominciare dalla epidemiologia, dalla statistica medica, ecc; potenziando e rafforzando negli specialisti in salute pubblica le competenze manageriali e organizzative indispensabili a gestire la complessità;

c) le competenze digitali della futura classe medica da acquisire non solo attraverso lezioni ed esercitazioni ad hoc, ma creando un sistema complessivo in cui possano sperimentare tutte le potenzialità che le nuove tecnologie mettono a loro disposizione sia nell'assistenza territoriale, che nella specialistica ad altissima complessità;

d) investire in ricerca, cominciando a scoprire i migliori e più brillanti talenti che possono dedicarsi con i loro studi allo sviluppo di nuove e attualmente imprevedute possibilità di diagnosi e di terapie, cercando soluzioni sempre più innovative,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di attivare fin dal primo momento un più ampio e profondo coinvolgimento del MUR, concretamente delle facoltà di Medicina, delle scuole di specializzazione e dei policlinici a più alto livello di competenza, per supportare tutti i processi di cambiamento del SSN, nessuno escluso, con un rinnovato progetto formativo, perché le nuove generazioni di professionisti abbiano specializzazioni di eccellenza e siano in grado di inserirsi fin dal primo momento con nuove competenze nella messa in opera di questo megaprogetto di miglioramento della sanità previsto dal PNRR.

G/2167/9/1

[Stabile](#)

Il Senato,

premesso che:

tutto il lavoro autonomo e del commercio è privo di protezione (indennità malattia) in caso di contagio COVID-19, con assenza di protezione vaccinale malgrado la strutturale forte esposizione ai rapporti col pubblico, soprattutto nel caso di attività private aperte anche in zona rossa essendo fornitrici di servizi di pubblica utilità;

essendo evidente che la malattia da COVID-19 e conseguenze a medio periodo, quarantene comprese, è in grado di espellere dal mercato e portare al fallimento piccole e medie aziende altrimenti sane e non di rado di importanza strategica;

spesso si tratta di piccole imprese organizzate in società di persone o impresa familiare e per cui una malattia COVID-19 severa, dopo un anno di crisi grave e generalizzata, rappresenta un evento catastrofico;

si sta creando una pericolosa frattura sociale tra lavoro autonomo privo di tutele e lavoro «garantito» soprattutto pubblico tutelato da vaccinazioni, indennità malattia, *smart working* impraticabile ad esempio per un commerciante, ancor più di beni essenziali,

impegna il Governo:

ad istituire, nel periodo di emergenza sanitaria, una indennità malattia da COVID-19 per il lavoro autonomo che copra malattia certificata e/o quarantena in capo al singolo operatore con diaria non inferiore a euro 100;

a risarcire il danno all'impresa causato da malattia COVID-19 contratta da lavoratori autonomi e commerciali non vaccinati, ma diligenti nella campagna vaccinale e legittimamente aperti, calcolato sulla differenza di venduto come da registri, tra uguale periodo 2019 e il periodo di malattia certificato quarantene comprese. Con procedura urgente di liquidazione perché queste sono situazioni di grande pericolosità per l'azienda con rischio concreto di fallimento e richiesta rientro dei fidi.

Art. 1

1.1

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

Sopprimere il comma 2.

1.2

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Dal 7 aprile sono consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che si collocano nelle zone bianca e gialla».

1.3

[Ciriani](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per la durata dello stato di emergenza, in ragione dell'andamento dell'epidemia, nonché

dello stato di attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i Presidenti delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono altresì disporre, nelle aree provinciali, l'applicazione di misure meno restrittive di quelle stabilite per le zone rosse, arancioni e gialle».

1.4

[Ciriani](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, senza limiti orari agli spostamenti, nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa; resta inteso che in tali territori, gli spostamenti consentiti non sono comunque soggetti a limiti orari».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020» *sono sostituite dalle seguenti:* «senza limiti orari agli spostamenti»;

b) *alla fine del comma 2, sostituire le parole:* «per la zona rossa.» *con le seguenti:* «per la zona rossa; resta inteso che in tali territori gli spostamenti consentiti non sono soggetti a limiti orari».

1.5

[Ciriani](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso tra le 5,00 e le 24,00, nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti, conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa; in tali territori, gli spostamenti consentiti sono comunque da intendersi in un arco temporale compreso tra le 5,00 e le 24,00.».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* «nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020» *con le seguenti:* «in un arco temporale compreso tra le 5,00 e le 24,00,»;

b) *alla fine del comma 2, sostituire le parole:* «per la zona rossa.» *con le seguenti:* «per la zona rossa; in tali territori gli spostamenti consentiti sono da intendersi in un arco temporale compreso tra le 5,00 e le 24,00.».

1.6

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Al comma 6, sostituire le parole: «nei limiti di due persone» *con le seguenti:* «nei limiti di quattro persone».

1.7

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Al comma 6, sostituire le parole: «minori di anni 14» *con le seguenti:* «minori di anni 18».

1.8

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, ovvero 50 chilometri per i comuni classificati come montani, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia».

1.9

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Qualora la mobilità sia limitata all'ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia».

1.10

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020.».

1.11

[Ciampolillo](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. A partire dal 1° maggio 2021, su tutto il territorio nazionale e senza distinzione di zona, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, senza limitazioni orarie.».

1.12

[Ciampolillo](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. A partire dal 1° maggio 2021, su tutto il territorio nazionale e senza distinzione di zona, non vi è più obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi all'aperto.».

1.0.1

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Pirro](#), [Castellone](#), [Endrizzi](#), [Marinello](#), [Mautone](#), [Giuseppe Pisani](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis* .

(Disposizioni urgenti per l'esecuzione di tamponi gratuiti)

1. Al fine di tutelare la salute pubblica e implementare il sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS-CoV-2 è istituito presso il Ministero della salute un Fondo per la gratuità dei tamponi antigenici rapidi o molecolari, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in modo proporzionale al numero degli abitanti residenti. Tale Fondo è destinato al finanziamento dell'esecuzione di tamponi antigenici rapidi gratuiti o molecolari, effettuati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

3. Agli oneri derivanti dai comma 1, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo i, commi 34 e 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.».

1.0.2

[Briziarelli](#), [Augussori](#), [Fregolent](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Disposizioni per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie e hospice)

1. Dall'entrata in vigore della presente legge è ripristinato l'accesso, su tutto il territorio nazionale, di parenti e visitatori muniti della certificazione verde COVID-19 prevista ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non. Il Ministro della salute, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana una circolare con cui sono adottate le linee guida, indicanti le modalità di visita a cui le direzioni sanitarie delle strutture devono attenersi, adottando le misure necessarie a prevenire il contagio da COVID-19».

1.0.3

[Faraone](#), [Grimani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Riaperture centri commerciali ed outlet)

1. Dal giorno di conversione del presente decreto legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35».

1.0.4

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Mobilità straordinaria)

1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, sono prorogati per l'a.s. 2021/22, i termini per la mobilità previsti dall'Ordinanza Ministeriale 106 del 29 marzo 2021, per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, per tutto il personale docente di molo.

2. Per l'a.s. 2021/2022 e nelle more del rinnovo del CCNI sulla mobilità personale docente, educativo e ATA, è riservata alla mobilità territoriale interprovinciale una quota pari al quaranta per cento dei posti disponibili.

3. Dall'anno scolastico 2021/2022 sono abrogati gli effetti previsti dal comma 17-*octies* punto 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126.

4. Dall'anno scolastico 2021/2022 è abrogato il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2017, così come sostituito dal punto 3) della lettera *m*) del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018».

1.0.5

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Modifica dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 17-octies punto 3 sostituire le parole: "dopo cinque anni scolastici" con le seguenti: "dopo tre anni scolastici";
 - b) il comma 17-octies punto 3-bis è soppresso;
 - c) il comma 17-novies è soppresso».

1.0.6

[Faraone](#), [Grimani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Ripristino del vincolo triennale per i vincitori di concorso di cui al decreto del Direttore Generale 23 febbraio 2016, n. 106)

1. Il comma 3 dell'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito da seguente:

"3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del presente testo unico e al personale vincitore di concorso di cui al decreto del Direttore generale 23 febbraio 2016, n. 106, per i quali vale il vincolo triennale disposto dall'articolo 10 del medesimo decreto del Direttore Generale"».

1.0.7

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Misure volte a sostenere l'assegnazione provvisoria del personale scolastico nell'emergenza COVID-19)

1. Per l'a.s. 2021/2022, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, può presentare domanda di assegnazione provvisoria tutto il personale scolastico docente, amministrativo, educativo di ruolo che ha superato l'anno di prova entro il 30 giugno 2021, ai sensi dei commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, in deroga ai vincoli contrattuali e legislativi vigenti».

1.0.8

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Rimodulazione dell'aliquota destinata alla mobilità interprovinciale)

1. Per l'a.s. 2021/2022 e nelle more del rinnovo del CCNI sulla mobilità personale docente, educativo e ATA, è riservata alla mobilità territoriale interprovinciale una quota pari al quaranta per cento dei posti disponibili».

1.0.9

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- **bis**.

(Mobilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche)

1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, per tutti i dirigenti scolastici immessi in ruolo a seguito del concorso nazionale di cui al DDG n. 1259 del 13 novembre 2017, è autorizzata per l'aiuto scolastico 2021/2022, una mobilità straordinaria, su tutte le sedi vacanti e disponibili nelle regioni richieste, prima delle nuove immissioni in ruolo.

2. In deroga alle normative vigenti si dispone l'abolizione del vincolo di permanenza previsto dalla vigente normativa. Il movimento non è condizionato dalla concessione del nulla osta da parte degli USR di provenienza».

1.0.10

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- **bis**.

(Mobilità dei dirigenti delle istituzioni scolastiche)

1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e nelle more della definizione del CCNL relativo al personale dell'Area Istruzione e ricerca, è prevista per i dirigenti scolastici, una mobilità straordinaria per l'anno scolastico 2021/2022 sul cinquanta per cento dei posti vacanti e disponibili nelle regioni richieste.

2. In deroga alle normative vigenti si dispone l'abolizione del vincolo di permanenza previsto dalla vigente normativa. Il movimento non è condizionato dalla concessione del nulla osta da parte degli USR di provenienza».

1.0.11

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- **bis**.

(Trasformazione dell'organico di fatto sostegno in organico di diritto)

1. Nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, è prevista per gli a.s 2021/2022 e 2022/2023, la trasformazione dei posti di sostegno in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107».

1.0.12

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1- **bis**.

(Modifica dell'articolo 13 comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. È abrogato il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 59 del 2017, così come sostituito dal punto 3) della lettera m) del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018».

1.0.13

[Briziarelli](#), [Simone Bossi](#), [Candiani](#), [Casolati](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 1- *bis*.

(Modifiche alla legge 22 aprile 2021, n. 53)

1. Al fine di prevenire il rischio di diffusione del virus COVID-19 e di altre eventuali malattie di origine animale all'articolo 14 lettera q) della legge 22 aprile 2021, n. 53 le parole: " tra cui uno specifico divieto di importazione, conservazione e commercio" sono sostituite con le seguenti: "ed una specifica regolamentazione nelle attività di importazione, conservazione e commercio"».

Art. 2

2.1

[Ciampolillo](#)

Sostituire l'articolo con il seguente

«Art. 2. - *1.* A partire dal 1° maggio 2021, nelle scuole di ogni ordine e grado è sempre consentita la didattica in presenza».

2.2

[Saponara](#), [Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

Al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole: «A tal fine le istituzioni scolastiche possono avvalersi delle specifiche competenze di professionisti che prestano la propria opera presso associazioni rappresentative della disabilità e istituzioni specializzate di settore, per supportare al meglio gli insegnanti di sostegno nell'utilizzo delle tecnologie avanzate. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione».

2.3

[Granato](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Morra](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 255, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Sono consentite in ogni caso, a partire dall'anno scolastico 2021/2022, le operazioni di mobilità annuale, con particolare riferimento alle utilizzazioni ed alle assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali nell'ambito della regione in cui si trova l'istituzione scolastica di cui al secondo periodo"».

2.4

[De Lucia](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 978, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "Per l'anno scolastico" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno scolastico";

2) al comma 979 le parole: "di 27,23 milioni di euro annui per l'anno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "di 27,23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022".

3-*ter*. A copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 3-*bis*, pari a 27,23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.1

[Ronzulli](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

1. In relazione alle categorie di persone da vaccinare nel proseguimento della campagna vaccinale, sono considerati categoria prioritaria i malati oncologici in *follow up*.»

2.0.2

[Ronzulli](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 2- *bis*.

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, al fine di tutelare la salute pubblica e rafforzare la tempestività di risposta del Servizio sanitario nazionale, le Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana, in aggiunta alle mansioni relative alla preparazione, esecuzione e controllo della terapia enterale, parenterale, topica che svolgono in presenza del medico, di cui al decreto del Ministro della salute 9 novembre 2010, sono abilitate all'esecuzione delle somministrazioni vaccinali contro il SARS-CoV-2.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 3

3.1

[Modena, Ferro](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole:* «agli articoli 589 e 590», *con le seguenti:* «all'articolo 590-*sexies*.».
- b) *dopo le parole:* «a causa», *inserire le seguenti:* «o in occasione».

3.2

[Modena, Ferro](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «agli articoli 589 e 590», *con le seguenti:* «all'articolo 590-*sexies*.».

3.3

[Modena, Ferro](#)

Al comma 1, dopo le parole: «a causa», *inserire le seguenti:* «o in occasione».

3.4

[Boldrini](#)

Al comma 1, dopo le parole: «n. 178», *inserire le seguenti:* «e fino a conclusione della stessa.».

3.5

[Zaffini, La Russa, Totaro](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione».

3.6

[Modena, Ferro](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i medesimi fatti è altresì esclusa la responsabilità civile del personale sanitario, del Servizio Sanitario Nazionale e delle singole strutture sanitarie ove il vaccino è somministrato.».

3.7

[Durnwalder, Steger, Laniece](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tali casi è altresì esclusa la responsabilità civile.».

Conseguentemente sostituire la Rubrica con la seguente: «Responsabilità penale e civile da

somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2»;

3.8

[Evangelista, Romano](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Nei casi di procedimenti nei confronti del personale sanitario in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 verificatisi secondo le modalità previste al comma precedente, solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha il diritto di assistere, il pubblico ministero invia per posta elettronica certificata all'Ordine professionale della persona alla quale il reato è stato attribuito, una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e con contestuale nomina di un difensore d'ufficio, ai sensi dell'articolo 97, secondo comma del codice di procedura penale.

1-ter. Nei casi di accertamenti tecnici di cui all'articolo 360 del codice di procedura penale, in relazione ai fatti di cui al comma 1, il pubblico ministero avvisa senza ritardo l'Ordine professionale della persona alla quale il reato è stato attribuito, della facoltà di nominare consulenti tecnici scelti anche avvalendosi di personale iscritto in appositi elenchi di professionisti predisposti dagli ordini stessi. L'Ordine professionale avvisa senza ritardo la persona alla quale il reato è stato attribuito del giorno dell'ora e del luogo fissati per lo svolgimento dell'accertamento tecnico non ripetibile, la quale ha la facoltà di parteciparvi personalmente avvalendosi di un proprio consulente tecnico e di un difensore nominato ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura penale.

1-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a euro lo milioni per l'anno 2021 ed euro 20 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

3.9

[Mallegni](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e ai provvedimenti attuativi, al di fuori in cui l'evento dannoso sia riconducibile a condotte intenzionalmente poste in essere per causare lesioni alla persona, a condotte caratterizzate da colpa grave ovvero a condotte gestionali e/o amministrative caratterizzate da dolo, gli esercenti le professioni sanitarie e i soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 102 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, non rispondono civilmente o per danno erariale quando il profilo di colpa sia determinato da indisponibilità di mezzi o il soggetto abbia agito in situazione di urgenza allo scopo di salvaguardare la vita o l'integrità del paziente.

1-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 590-sexies del codice penale, per tutti gli eventi avversi che si siano verificati o si verifichino durante il periodo dell'emergenza causata dalla diffusione del COVID-19, la punibilità penale è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.

1-quater. Nella valutazione della sussistenza della colpa grave si considerano la proporzione tra le risorse e i mezzi disponibili e il numero dei pazienti da curare, nonché le tipologie di prestazione svolta per fronteggiare le situazioni di emergenza rispetto al tipo di specializzazione posseduta dal personale.».

Consequentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «nonché responsabilità degli esercenti professioni sanitarie».

3.10

[Mallegni](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e ai provvedimenti attuativi, l'esercente una professione sanitaria o il soggetto abilitato a norma dell'articolo 102 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, non è punibile per i reati di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale quando il profilo di colpa sia determinato da indisponibilità di mezzi o il soggetto abbia agito in situazione di urgenza allo scopo di salvaguardare la vita o l'integrità del paziente. Nei casi contemplati dal precedente periodo, qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 590-sexies, secondo comma, del codice penale, la punibilità è sempre esclusa».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «nonché responsabilità degli esercenti professioni sanitarie».

3.11

[Balboni](#), [Ciriani](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Le spese legali sostenute dai sanitari per la difesa nei procedimenti penali per i fatti di cui al comma 1 sono interamente a carico dello Stato qualora il procedimento si concluda con sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione».

Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro a decorrere dal 2021, il Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, della legge n. 196 del 2009.

3.0.1

[Pagano](#), [Bernini](#), [Schifani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 3- bis.

(Disposizioni in materia di responsabilità medica)

1. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, successive modificazioni e integrazioni e provvedimenti attuativi e per tutta l'attività di prevenzione e cura connessa al COVID-19, la responsabilità penale dei medici e dei professionisti sanitari di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è limitata, per i reati di cui agli articoli 590-sexies e 452 del codice penale, alle ipotesi di colpa grave.

2. Per colpa grave deve intendersi quella riconducibile ad evidenti violazioni delle buone pratiche della scienza medica, tenendo altresì conto della proporzione specificamente esistente fra disponibilità di luoghi e strumenti e il numero dei pazienti da sottoporre ad attività di prevenzione e cura, nonché della specializzazione personale, oltre che della volontarietà della prestazione.

3. Per gli stessi fatti, anche laddove ricorra l'ipotesi di colpa grave, i soggetti di cui al primo comma, ferma la responsabilità disciplinare, non possono essere chiamati, a qualsiasi titolo, anche di rivalsa, a rispondere in sede civile o contabile del loro operato.

4. Per tutte le azioni risarcitorie relative ai fatti di cui agli articoli 590-sexies e 452 del codice penale, inerenti a condotte poste in essere nei modi e nei tempi di cui al primo comma, è previsto, ove ne fosse stabilita la fondatezza, un indennizzo, a carico della struttura, pari al risarcimento del danno patrimoniale determinato come dovuto.».

3.0.2

[Pagano](#), [Bernini](#), [Schifani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

(Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da SARS-Cov-2)

1. Durante lo stato di emergenza epidemiologica da *SARS-Cov-2*, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e connessi alla situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave.

2. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da *SARS-Cov-2* e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all'emergenza.».

3.0.3

[Pagano](#), [Bernini](#), [Schifani](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 3- *bis*.

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, all'articolo 20, comma 2, lettera *h*), del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41, dopo le parole: "nelle farmacie aperte al pubblico" inserire il seguente periodo: "e negli esercizi di vicinato di cui all'articolo 5, comma 1, decreto-legge del luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modifiche, dall'articolo 1, comma 1, legge 4 agosto 2006, n. 248."».

Art. 4

4.1

[Paragone](#)

Sopprimere l'articolo.

4.2

[Ciampolillo](#)

Sopprimere l'articolo.

4.3

[Parente](#), [Grimani](#)

Al comma 1 dopo le parole: «professioni sanitarie» inserire le seguenti: «e socio-sanitarie di cui all'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3».

Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: «esercenti le professioni sanitarie» inserire le seguenti: «, sociosanitarie».

4.4

[Boldrini](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «operatori di interesse sanitario» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43,».

4.5

[De Petris](#), [Ruotolo](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Grasso](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «operatori di interesse sanitario» inserire le seguenti: «, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43,».

4.6

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «svolgono la loro attività» con le seguenti: «svolgono, a qualsiasi titolo, la loro attività».

4.7

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «studi professionali» con le seguenti: «studi medici professionali»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «studi professionali» con le seguenti: «studi medici professionali»;*

4.8

[Boldrini](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «studi professionali» inserire la seguente: «medici».

4.9

[Parente](#), [Grimani](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «studi professionali» aggiungere le seguenti: «anche alle dipendenze di società appaltatrici.».

4.10

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

Al comma 1, dopo le parole: «studi professionali», inserire le seguenti: «, nelle strutture in cui viene somministrato il vaccino anti Sars-CoV-2/COVID-19,».

4.11

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «medico di medicina generale» con le seguenti: «medico del lavoro».

4.12

[Pagano](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «del presente decreto», con le seguenti: «della legge di conversione del presente decreto».

4.13

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dipendenti con tale qualifica» inserire le seguenti: «, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, inclusi i somministratori, i lavoratori operanti in forza di un contratto di appalto, i collaboratori, i lavoratori autonomi ed occasionali, i tirocinanti, i laureati in medicina e chirurgia iscritti ai corsi di specializzazione, gli studenti in medicina ed odontoiatria, gli allievi infermieri, i volontari e chiunque svolga una delle attività di cui al comma 1 nelle strutture o negli ambienti ivi previsti,».

4.14

[Boldrini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, al primo periodo, sostituire le parole: «l'azienda sanitaria locale» con le seguenti: «il medico competente della azienda sanitaria locale»;*

b) *al comma 6, sostituire le parole: «l'azienda sanitaria locale» con le seguenti: «il medico competente della azienda sanitaria locale».*

4.15

[Boldrini](#)

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «solo nel caso in cui l'invito riguardi l'uso di un vaccino conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione».

4.16

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «datore di lavoro» con le seguenti: «datore di lavoro o utilizzatore della prestazione di lavoro».

4.17

[Ciampolillo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 6, sopprimere il secondo periodo;*
- b) *sopprimere il comma 7;*
- c) *al comma 8, sopprimere il secondo periodo;*
- d) *sopprimere il comma 9.*

4.18

[Boldrini](#)

Al comma 6, sostituire la parola: «la sospensione» con le seguenti: «limitazione temporanea».

Conseguentemente,

- a) *al comma 7, sostituire la parola: «la sospensione» con le seguenti: «la limitazione temporanea»;*
- b) *al comma 9, sostituire la parola: «la sospensione» con le seguenti: «la limitazione temporanea».*

4.19

[Boldrini](#)

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «anche inferiori» inserire le seguenti: «, previo confronto con le organizzazioni sindacali.».

4.20

[Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Arrigoni](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Riccardi](#)

Al comma 8 le parole: «non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque denominato» sono sostituite dalle seguenti: «la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque denominato sono ridotti di un terzo, fermo l'obbligo per il lavoratore di restare comunque a disposizione del datore di lavoro».

4.21

[Arrigoni](#), [Pillon](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Riccardi](#)

Al comma 8 le parole: «non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque denominato» sono sostituite dalle seguenti: «la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque denominato sono ridotti di due quinti, fermo l'obbligo per il lavoratore di restare comunque a disposizione del datore di lavoro».

4.22

[Emanuele Pellegrini](#), [Arrigoni](#), [Pillon](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Riccardi](#)

Al comma 8 le parole: «non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque denominato» sono sostituite dalle seguenti: «la retribuzione, altro compenso o emolumento comunque denominato sono ridotti della metà, fermo l'obbligo per il lavoratore di restare comunque a disposizione del datore di lavoro».

4.23

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: «Laddove l'adibizione a mansioni diverse non sia possibile e la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi dell'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 il lavoratore è sospeso e il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero. I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comparto».

4.24

[Carbone](#), [Grimani](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Alla lettera c), capoverso "463-bis", dopo le parole: "medici di medicina generale, nonché dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, nonché dei medici di continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, « sono aggiunte le seguenti: »nonché di tutto il personale esercente le professioni sanitarie che la normativa o specifici protocolli di intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e i soggetti di rappresentanza professionale individuano quali soggetti vaccinatori,";

2. Alla lettera e), capoverso "463-bis", le parole: "al personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale che aderisce all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2" sono aggiunte le seguenti: ", nonché a tutti i professionisti sanitari che aderiscono alla medesima attività"».

4.25

[Boldrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa della vaccinazione di cui al presente articolo, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica».

4.26

[Garavini](#), [Grimani](#)

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Gli italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, temporaneamente in Italia, sono inclusi nella campagna vaccinale COVID-19 in corso».

4.27

[Garavini](#), [Grimani](#)

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al fine di garantire l'effettiva realizzazione del programma Erasmus+ e la ripresa della mobilità europea anche in ambito formativo-accademico, gli studenti già ammessi al programma Erasmus+ e con partenza prevista entro il 30 ottobre 2021 sono inseriti tra le categorie da vaccinare con priorità entro il 31 agosto 2021».

4.28

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

Al comma 12, aggiungere in fine le seguenti parole: «È comunque garantito il diritto all'indennizzo per chiunque abbia riportato, a causa della vaccinazione di cui al presente articolo, lesioni o infermità permanenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210».

4.0.1

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Pirro](#), [Castellone](#), [Endrizzi](#), [Marinello](#), [Mautone](#),
[Giuseppe Pisani](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente:*

«Art. 4- **bis**.

(Modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210)

1. All'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo le parole: "autorità sanitaria italiana" sono inserite le seguenti: "o a causa di vaccinazioni eseguite su raccomandazione delle autorità sanitarie per la più ampia copertura della popolazione".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle vaccinazioni eseguite anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per l'attuazione della campagna vaccinale contro il contagio da SARS-CoV-2.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nel limite delle risorse iscritte a legislazione vigente destinate agli indennizzi e ai risarcimenti ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.».

4.0.2

[Stabile](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 4- **bis**.

(Indennità da rischio biologico per la dirigenza sanitaria)

1. Nelle attività lavorative dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie, di cui all'articolo 7 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 13 luglio 2016, in cui è presente una esposizione a rischio biologico identificabile nei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 è corrisposta a partire dal 1° gennaio 2021, per ogni giornata di effettivo servizio prestato, una indennità da rischio biologico nella misura prevista di euro 4,13, euro 5,13 e euro 10,26 a secondo dell'appartenenza ad uno dei sud-detti gruppi.

2. L'individuazione dei dirigenti e l'attribuzione a questi della classe di rischio dei gruppi 2, 3 e 4 del comma 1 dell'articolo 268 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 è effettuata annualmente dal medico competente.

3. Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 230 milioni anno, a decorrere dal 2021 si provvede mediante incremento vincolato del fondo sanitario nazionale».

4.0.3

[Stabile](#)

Dopo l' **articolo** , *aggiungere il seguente:*

«Art. 4- **bis**.

(Ministero della salute e Aifa)

1. All'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, il periodo: "con esclusione dell'articolo 15-*quater* e della correlata indennità" è soppresso.

2. Ai dirigenti sanitari del Ministero della salute, ferma rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro, è conseguentemente riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2021, nei medesimi importi e con le medesime modalità, l'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale.

3. Il medesimo trattamento di cui al comma 2 è riservato ai dirigenti sanitari dell'Agenzia italiana del farmaco di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in 21 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.4

[Stabile](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 4- **bis**.

(Disposizioni in materia di indennità di esclusività per i Medici Inail)

1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL in concorso con le omologhe strutture del Servizio sanitario nazionale, ad esso si applicano integralmente gli istituti normativi ed economici previsti per la Dirigenza Medica del Sistema sanitario nazionale, ivi compresa la previsione degli importi di cui all'articolo 15-*quater*, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come aumentati dall'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

4.0.5

[Siclari, De Poli](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- **bis** .

1. L'articolo 3-*bis* del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29 è abrogato.».

4.0.6

[Faraone, Grimani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- **bis**.

1. L'articolo 3-*bis* del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, è abrogato.».

4.0.7

[Calderoli](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 4- **bis**.

(Disposizioni in materia di personale sanitario in quiescenza)

1. All'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, le parole: "Conseguentemente non è erogato il trattamento previdenziale per le mensilità per cui l'incarico è retribuito" sono sostituite dalle seguenti: «Il predetto personale opta per il mantenimento del trattamento previdenziale già in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da conferire.».

4.0.8

[Stabile](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 4- **bis**.

(Prestazioni aggiuntive finalizzate all'abbattimento delle liste d'attesa in fase post COVID)

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 29 comma 2, lettera a) e comma 3, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 sono prorogate sino al 30 giugno 2022.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata ulteriore spesa pari a 100 milioni di euro.

3. Alle retribuzioni della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, derivanti dalla effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste dalle aziende sanitarie per l'abbattimento delle liste di attesa, si applica l'aliquota fiscale del 15 per cento.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 di provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali

di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, decreto-legge n. 282 del 2004.».

4.0.9

[Pirro](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#), [Castellone](#), [Endrizzi](#), [Marinello](#), [Mautone](#), [Giuseppe Pisani](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Disciplina delle licenze obbligatorie in caso di emergenze sanitarie nazionali)

1. Dopo l'articolo 70 del decreto legislativo io febbraio 2005, n. 30, è inserito il seguente:

"Art. 70- *bis*.

(Licenza obbligatoria in caso di emergenze sanitarie nazionali)

1. Al fine di tutelare il diritto alla salute e dell'ordine pubblico, in caso di emergenze sanitarie nazionali, è prevista la concessione di licenze obbligatorie per l'uso non esclusivo di diritti di proprietà intellettuale relativi a medicinali o dispositivi medici da ritenersi essenziali, aventi validità vincolata al perdurare del periodo emergenziale.

2. La licenza obbligatoria per i medicinali di cui al comma i, viene concessa con decreto del Ministro della salute, mediante determina di definizione dei medicinali ritenuti essenziali da parte dell'Agenzia italiana del farmaco, sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale.

3. La licenza obbligatoria per i dispositivi medici di cui al comma i, viene concessa con decreto del Ministro della salute, mediante determina di definizione dei dispositivi medici ritenuti essenziali da parte dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale."».

4.0.10

[Pirro](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 4- *bis*.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 500 è abrogato.».

Art. 5

5.1

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

Sopprimere l'articolo.

5.2

[Mantovani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«a-bis) al comma 1, primo periodo, le parole: "strutture sanitarie assistenziali" sono sostituite con le seguenti: "strutture sanitarie o sanitarie assistenziali, o altre analoghe strutture";

a-ter) al comma 2, le parole: "o dell'analogha struttura comunque denominata," sono sostituite con le seguenti: "o delle strutture di cui al comma 1";

2) alla lettera b), sostituire le parole: «presso strutture sanitarie assistenziali o presso analoghe strutture, comunque denominate,» con le seguenti: «presso le strutture di cui al comma 1»;

3) alla lettera d), sostituire le parole: «in strutture sanitarie assistenziali o altre strutture» con le seguenti: «nelle strutture di cui al comma 1».

5.3

[Fregolent](#), [Lunesu](#), [Doria](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera a), inserire le seguenti lettere:*

«a-bis) al comma 1, le parole: "strutture sanitarie assistenziali" sono sostituite con le seguenti: "strutture sanitarie o sanitarie assistenziali, o altre analoghe strutture";

a-ter) al comma 2, le parole: "o dell'analogha struttura comunque denominata," sono sostituite con le seguenti: "o delle strutture di cui al comma 1";

b) *alla lettera b), sostituire le parole: "presso strutture sanitarie assistenziali o presso analoghe strutture, comunque denominate", con le seguenti: "presso le strutture di cui al comma 1";*

c) *alla lettera d), sostituire le parole: "in strutture sanitarie assistenziali o altre strutture" con le seguenti: "nelle strutture di cui al comma 1".*

5.4

[Boldrini](#), [Comincini](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:*

«a-bis) al comma 1, primo periodo, le parole: "strutture sanitarie assistenziali" sono sostituite con le seguenti: "strutture sanitarie o sanitarie assistenziali o altre analoghe strutture";

a-ter) al comma 2, le parole: "o dell'analogha struttura comunque denominata," sono sostituite con le seguenti: "o delle strutture di cui al comma 1";»;

b) *alla lettera b), sostituire le parole: «presso strutture sanitarie assistenziali o presso analoghe strutture, comunque denominate,» con le seguenti: «presso le strutture di cui al comma 1»;»;*

c) *alla lettera d), sostituire le parole: «in strutture sanitarie assistenziali o altre strutture» con le seguenti: «nelle strutture di cui al comma 1».*

5.5

[Ciampolillo](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

5.0.1

[Giuseppe Pisani](#), [Mantovani](#), [Toninelli](#), [Binetti](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Misure urgenti per la presa in carico dei pazienti affetti da COVID-19 o in isolamento nonché dei soggetti in condizioni di fragilità)

1. In coerenza con le azioni sul rafforzamento dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria territoriale previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dall'anno 2021, le Regioni destinano la quota pari all'1 per cento delle risorse del Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 2010, n. 38, al fine garantire un'assistenza qualificata in ambito palliativo, potenziando le cure palliative specialistiche domiciliari e attivando i servizi di cure palliative in ambito ospedaliero, ivi compresi i posti letto di *Hospice* ospedalieri e territoriali nell'ambito del riparto delle risorse.».

Art. 6

6.1

[Pillon](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, al comma 1, le parole: "il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari

cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza in qualunque rito" sono sostituite con le seguenti: "le ore 24.00 del secondo giorno successivo al termine per il deposito delle memorie di repliche ovvero, per gli affari cautelari, il termine è fino alle ore 24.00 di quattro giorni li eri prima dell'udienza in qualunque rito"».

6.2

[Pillon](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, al comma 1, gli ultimi due periodi sono sostituiti con i seguenti:

"Una volta depositata la richiesta di discussione da remoto, in alternativa alla partecipazione alla discussione da remoto, la parte può depositare note di udienza fino alle ore 12 del giorno antecedente a quello dell'udienza stessa, con cui può essere anche richiesto il passaggio in decisione della causa. Il difensore che deposita tali note è considerato presente a ogni effetto in udienza."».

6.3

[Pillon](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso 2-bis, apportare le seguenti modifiche:

- *al primo periodo, sostituire le parole: «l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare» con le parole: «è consentito»;*

- *sostituire il secondo periodo con i seguenti: «È altresì consentito il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico nella ipotesi in cui il portale del processo penale telematico non abbia dato immediato e positivo riscontro, qualora l'atto scada entro le successive ventiquattro ore. Il difensore, in questo caso, dovrà attestare il termine di scadenza dell'atto, il giorno e l'ora di accesso al Portale per l'inoltro e l'eventuale indicazione di errore.».*

6.4

[Vitali](#)

Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso 2-ter, apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare» con le parole: «è consentito»;*

b) *sostituire il secondo periodo con i seguenti: «È altresì consentito il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico nella ipotesi in cui il portale del processo penale telematico non abbia dato immediato e positivo riscontro, qualora l'atto scada entro le successive ventiquattro ore. Il difensore, in questo caso, dovrà attestare il termine di scadenza dell'atto, il giorno e l'ora di accesso al Portale per l'inoltro e l'eventuale indicazione di errore.».*

6.5

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#), [Valente](#)

Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso 2-ter, apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare» con le seguenti: «è consentito»;*

b) *sostituire il secondo periodo con i seguenti: «È altresì consentito il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico nella ipotesi in cui il portale del processo penale telematico non abbia dato immediato e positivo riscontro, qualora l'atto scada entro le successive ventiquattro ore. Nei casi di cui al periodo precedente il difensore attesta il termine di scadenza dell'atto, il giorno e l'ora di accesso al Portale per l'inoltro e l'eventuale indicazione di errore.».*

6.6

[Balboni](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso 2-bis, apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «l'autorità giudiziaria procedente può autorizzare» con le*

parole: «è consentito»;

b) sostituire il secondo periodo con i seguenti: «È altresì consentito il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico nella ipotesi in cui il portale del processo penale telematico non abbia dato immediato e positivo riscontro, qualora l'atto scada entro le successive ventiquattro ore. Il difensore, in questo caso, dovrà attestare il termine di scadenza dell'atto, il giorno e l'ora di accesso al Portale per l'inoltro e l'eventuale indicazione di errore.».

6.7

[Pillon](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Al comma 1, lettera d), numero 2, dopo il capoverso 2-ter, aggiungere il seguente:

«2-quater. Ai fini della abilitazione all'inoltro di atti e documenti ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter, il difensore dovrà inserire il numero di RGNR del procedimento e il nome del pubblico ministero titolare delle indagini. Qualora non sia in possesso delle richiamate indicazioni, il difensore dovrà farne richiesta ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale. In nessun caso il difensore sarà tenuto alla allegazione del certificato ex articolo 335 del codice di procedura penale ovvero di altri atti garantiti da cui abbia ricavato i sopra indicati dati».

6.8

[Vitali](#)

Al comma 1, lettera d), numero 2, dopo il capoverso «2-ter», aggiungere il seguente:

«2-quater. Ai fini della abilitazione all'inoltro di atti e documenti ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter, il difensore dovrà inserire il numero di RGNR del procedimento e il nome del pubblico ministero titolare delle indagini. Qualora non sia in possesso delle richiamate indicazioni, il difensore dovrà farne richiesta ai sensi dell'art. 335 c.p.p. In nessun caso il difensore sarà tenuto alla allegazione del certificato ex art. 335 c.p.p. ovvero di altri atti garantiti da cui abbia ricavato i sopra indicati dati.».

6.9

[Mirabelli](#), [Cirinnà](#), [Rossomando](#), [Valente](#)

Al comma 1, lettera d), numero 2) dopo il capoverso 2-ter, aggiungere il seguente:

«2-quater. Ai fini della abilitazione all'inoltro di atti e documenti ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter, il difensore inserisce il numero di RGNR del procedimento e il nome del pubblico ministero titolare delle indagini. Qualora non sia in possesso delle informazioni di cui al periodo precedente, il difensore ne fa richiesta ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale. In nessun caso il difensore è tenuto alla allegazione del certificato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale ovvero di altri atti garantiti rilevanti ai fini delle informazioni di cui al presente comma.».

6.10

[Balboni](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Al comma 1, lettera d), numero 2, dopo capoverso 2-ter, aggiungere il seguente :

«2-quater. Ai fini della abilitazione all'inoltro di atti e documenti ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter, il difensore dovrà inserire il numero di RGNR del procedimento e il nome del pubblico ministero titolare delle indagini. Qualora non sia in possesso delle richiamate indicazioni, il difensore dovrà farne richiesta ai sensi dell'art. 335 c.p.p. In nessun caso il difensore sarà tenuto alla allegazione del certificato ex art. 335 c.p.p. ovvero di altri atti garantiti da cui abbia ricavato i sopra indicati dati».

6.11

[Cirinnà](#), [Rossomando](#), [Valente](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 28 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: "decreto" sono inserite le seguenti: "e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria";

b) il comma 2 è abrogato.».

6.12

[Cirinnà](#), [Rossomando](#), [Valente](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 28, comma 2, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021"».

6.13

[Pillon](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 136, comma 2-ter, del decreto legislativo 2 luglio 2010, sostituire le parole: "Resta escluso il rilascio della copia autentica della formula esecutiva ai sensi dell'articolo 475 del codice di procedura civile, di competenza esclusiva delle segreterie degli uffici giudiziari" con le seguenti: "Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità, a norma dell'art. 23 del D.Lsg. 7/3/2005 n. 82, equivalgono all'originale"».

6.14

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, il comma 14 è sostituito con il seguente:

«14. I rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici, nonché delle liste di cui al comma 11, primo periodo, possono richiedere tramite PEC, anche per il tramite di persone da loro appositamente delegate, i certificati penali rilasciati dai casellari giudiziari dei candidati, candidato sindaco compreso, per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione. La richiesta deve essere effettuata entro il ventesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali. Il Tribunale deve inviare all'indirizzo PEC del richiedente i certificati entro il termine di 48 ore dalla richiesta. Le imposte di bollo sono a carico del soggetto richiedente. Se entro il sedicesimo giorno antecedente la data delle competizioni il rappresentante legale del partito o del movimento politico o della lista di cui al comma 11, primo periodo, non sia in possesso del certificato penale richiesto al casellario giudiziale, assolve al compito di cui al presente comma mediante la pubblicazione della richiesta fatta dal rappresentante legale o da suo delegato al tribunale competente per territorio.».

6.0.1

[Cucca](#), [Grimani](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6- bis.

(Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario)

1. All'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021";
- b) alla lettera b), le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021";
- c) alla lettera c), le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2021"».

Art. 7

7.1

[De Poli](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 7. - *(Misure urgenti in materia di elezioni degli organi dell'ordine professionale di cui alla*

legge 3 febbraio 1963, n. 69, alla legge 24 giugno 1923 n. 1395 e di titoli formativi per l'abilitazione all'esercizio delle professioni) - 1. Il consiglio nazionale dell'ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, nonché degli ordini di cui alla legge 24 giugno 1923 n. 1395, possono disporre, al solo fine di consentire il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure, in relazione a quanto previsto all'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, un ulteriore differimento della data delle elezioni, da svolgersi comunque entro un termine non superiore a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. All'articolo 1-*septies*, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito con modificazioni dalla legge 25 maggio 2016, n. 89, le parole: «per un periodo di cinque anni dalla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».

3. L'iscrizione alla sezione B degli albi professionali degli Ingegneri e dei Chimici e Fisici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è consentita fino al 31 dicembre 2023. Gli iscritti alla sezione B potranno iscriversi alla sezione A dell'albo fino a 5 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, previa valorizzazione dei titoli formativi conseguiti e da conseguire e dell'esperienza professionale maturata, formalmente certificata, secondo un regolamento approvato dai rispettivi Consigli Nazionali, previo parere dei Ministeri dell'università e della giustizia».

7.2

[De Poli](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole: «può disporre» con le seguenti: «, nonché degli ordini di cui alla legge 24 giugno n. 1923, possono disporre,»;

dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 1-*septies*, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: «per un periodo di cinque anni dalla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023.

1-*ter*. L'iscrizione alla sezione B degli albi professionali degli ingegneri e dei chimici e fisici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è consentita fino al 31 dicembre 2023. Gli iscritti alla sezione B potranno iscriversi alla sezione A dell'albo fino a 5 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, previa valorizzazione dei titoli formativi conseguiti e da conseguire e dell'esperienza professionale maturata, formalmente certificata, secondo un regolamento approvato dai rispettivi Consigli Nazionali, previo parere dei Ministeri dell'università e della giustizia».

7.3

[De Poli](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 7. - (*Misure urgenti in materia di elezioni degli organi dell'ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, alla legge 24 giugno 1923 n. 1395 e di titoli formativi per l'abilitazione all'esercizio delle professioni) - 1.* Il consiglio nazionale dell'ordine professionale di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, nonché degli ordini di cui alla legge 24 giugno 1923 n. 1395, possono disporre, al solo fine di consentire il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure, in relazione a quanto previsto all'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, un ulteriore differimento della data delle elezioni, da svolgersi comunque entro un termine non superiore a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. All'articolo 1-*septies*, comma 2, della legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: "per un periodo di cinque anni dalla medesima data" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023"».

7.4

[Richetti](#)

Al comma 1, dopo la parola: «procedure» aggiungere le seguenti: «, sentite l'Agenzia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni) e l'Autorità di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e successive modificazioni),».

7.5

[Richetti](#)

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«1-bis. Le modalità telematiche di cui al comma 1 sono tali da assicurare la libertà del voto, la sua confidenzialità e verifica della sua integrità».

7.6

[Faraone](#), [Grimani](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2011, n. 10, si applicano anche all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del luglio 2005, n. 169».

7.0.1

[Margiotta](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure urgenti materia di elezioni degli organi degli ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169)

1. Ciascun Consiglio Nazionale degli Ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, è autorizzato a adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in deroga alle disposizioni del predetto decreto e previa approvazione del Ministro della giustizia, un «Regolamento per la semplificazione delle procedure elettorali e la partecipazione degli iscritti agli organi elettivi», al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli iscritti alla vita associativa dei Consigli territoriali e nazionali degli Ordini professionali, di agevolare la comunicazione tra Ordini e iscritti attraverso l'utilizzo del domicilio digitale, di semplificare le procedure elettorali, consentendo il ricorso a sistemi di voto telematico in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176.

2. Il Regolamento di cui al comma 1 deve attenersi ai seguenti principi:

a) introduzione della regola della sequenzialità temporale tra le elezioni dei Consigli territoriali, da tenersi in un'unica data, e le elezioni del Consiglio Nazionale;

b) promozione della tutela del genere meno rappresentato, nel rispetto dell'articolo 51 della Costituzione, sia nelle elezioni dei Consigli territoriali che in quelle del Consiglio Nazionale;

c) garanzia di personalità, eguaglianza, libertà e segretezza del voto espresso dagli iscritti.

3. Fino all'adozione del Regolamento di cui al comma 1, e comunque non oltre il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono sospese le procedure di rinnovo dei Consigli territoriali e nazionali degli Ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, anche in corso, con contestuale proroga degli organi scaduti.

4. Fino alla data di insediamento dei Consigli territoriali e nazionali degli Ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, eletti ai sensi del Regolamento di cui al comma 1, e in deroga ai termini di cui all'articolo 3 della legge 15 luglio 1994, n. 444, sono fatti salvi gli atti emanati dai Consigli territoriali e nazionali uscenti».

7.0.2

[Valente](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7- *bis*.

1. All'articolo 9 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. Alla scadenza del mandato del Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi di cui al comma 3, l'Ordine nazionale dei biologi assume la denominazione di Federazione nazionale degli Ordini dei biologi, alla quale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, come modificato dalla presente legge. La Federazione nazionale degli Ordini dei biologi subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Ordine nazionale dei biologi. Fino alla prima elezione degli organi della Federazione nazionale degli Ordini dei biologi, le attività di ordinaria amministrazione sono svolte da un commissario straordinario nominato con decreto del Ministro della salute.

3-*ter*. Limitatamente alla prima elezione degli organi degli Ordini dei biologi, le relative assemblee sono formate dagli iscritti all'Albo dei biologi distinti in funzione della residenza ovvero, su richiesta dell'interessato, del domicilio professionale. Per tali finalità, gli elenchi dei componenti di ciascuna assemblea sono definitivamente formati sei mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi prevista dal comma 3 dai commissari straordinari nominati ai sensi del medesimo comma 3.

3-*quater*. L'articolo 2 della legge 24 maggio 1967, n. 396, è sostituito dal seguente:

'Art. 2. - (*Obbligatorietà dell'iscrizione all'albo*) - Per l'esercizio della professione di biologo è obbligatoria l'iscrizione nell'albo.

I pubblici impiegati, ai quali sia consentito dagli ordinamenti delle Amministrazioni da cui dipendono l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina dell'Ordine soltanto per ciò che riguarda l'esercizio della libera professione. Ove tale esercizio sia precluso, ne viene riportata sull'albo annotazione con la relativa motivazione.

Il biologo iscritto nell'albo ha la facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto al comma precedente'.

3-*quinqüies*. In deroga all'articolo 5, lettera *d*), della legge 24 maggio 1967, n. 396, e all'articolo 5, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, come modificato dalla presente legge, possono essere iscritti al relativo albo professionale, anche se privi dell'abilitazione all'esercizio della professione:

a) il personale delle forze di polizia e delle forze armate, in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di stato per l'esercizio della professione di biologo, per lo svolgimento di attività che formano oggetto della professione di biologo esclusivamente ai fini istituzionali e limitatamente al periodo di servizio presso le forze di polizia e le forze armate;

b) coloro che, in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di stato per l'esercizio della professione di biologo, svolgano attività, in qualsiasi forma giuridica, che formano oggetto della professione di biologo presso gli istituti zooprofilattici sperimentali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e le agenzie per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 7 della legge 28 giugno 2016, n. 132, esclusivamente ai fini istituzionali e limitatamente al periodo di attività presso i predetti enti"».

Art. 8

8.1

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*bis*. I termini di cui ai commi 4-*novies* e 4-*decies* dell'articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, si intendono posticipati al 31 ottobre 2021».

8.2

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*bis*. Considerato il prolungarsi delle difficoltà legate all'emergenza COVID, il Ministro delle infrastrutture e trasporti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede con proprio decreto a prorogare di 6 mesi i termini vigenti per la predisposizione e adozioni dei PUMS di cui all'articolo 3 comma 1 del decreto ministeriale n. 397 del 2017, così come modificato dall'articolo 4 del decreto ministeriale n. 396 del 2019».

8.0.1

[Manca](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Disposizioni temporanee per le cooperative sociali di tipo b) e in materia di rilevazione della prevalenza della mutualità)

1. Nei casi in cui il numero dei lavoratori svantaggiati occupati nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge n. 381 del 1991, si riduca al di sotto del trenta per cento a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo concesso per ricostituire il requisito minimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Nei casi in cui la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'articolo 2545-*octies* inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Gli amministratori e i sindaci della società indicano nella relazione di cui all'articolo 2545 codice civile le ragioni del mancato rispetto della condizione di prevalenza o dell'impossibilità del mantenimento e della mancata ricostituzione del requisito del 30 per cento».

8.0.2

[Manca](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Differimento del termine per l'esclusione dei soci delle cooperative di consumo)

1. In considerazione dei limiti e delle restrizioni introdotte a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le società cooperative di consumo di cui all'articolo 17-*bis*, comma 7, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non procedono all'esclusione dei soci che non abbiano soddisfatto, nell'anno 2020, i requisiti previsti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 settembre 2014.».

8.0.3

[Vitali](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

1. All'articolo 58, comma 5-*sexies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: "Nel caso di mancata disponibilità di posti nella provincia cui hanno sede le istituzioni scolastiche ed educative in cui prestavano la propria attività lavorativa, la procedura selettiva viene comunque avviata per i soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente comma al fine della predisposizione di specifica graduatoria provinciale ad esaurimento finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato sui posti di collaboratore scolastico che si rendono disponibili nella provincia. Nelle more della disponibilità di posti detto personale è inserito, con precedenza nella graduatoria nazionale di cui al

comma 5-*septies*."».

8.0.4

[Auddino](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Modifiche all'articolo 1, commi 495 e 497, della legge 27 dicembre 2019, n.160)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 495, ultimo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "primo periodo del";

2) al comma 497, ultimo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "nel rispetto dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."».

8.0.5

[Catalfo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- *bis*.

(Disposizioni per il personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1. Per adeguare la retribuzione accessoria del personale coinvolto nelle missioni istituzionali e per potenziare l'efficacia dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi strategici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del CCNL 2016/2018 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è incrementato, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, di euro 700.000 per l'anno 2020, di euro 850.000 per l'anno 2021 e di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2022. A decorrere dall'anno 2020, il Fondo di cui all'articolo 22 del CCNL 2006/2009 per la retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti di seconda fascia del citato Ministero è incrementato di euro 650.000 annui, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per il personale non dirigente di cui al comma 1, è rideterminata la misura dell'indennità di amministrazione. Il relativo onere, determinato dal differenziale tra l'indennità attualmente in godimento e quella che si intende rideterminare a partire dalla medesima data, è pari ad euro 2.579.469 annui a decorrere dall'anno 2021.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pari a euro 3.929.469 per il 2020 in euro 4.079.469 per il 2021 e in euro 4.229.469 a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sull'accantonamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Al fine di dare continuità all'attività amministrativa in funzione dei risultati attesi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, anche ai fini dell'esercizio della facoltà prevista dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità e in deroga all'obbligo di adozione del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-*ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere a tempo indeterminato, n. 3 unità di livello dirigenziale non generale, n. 36 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area III, fascia retributiva File n. 18 unità di personale non dirigenziale appartenente all'area II, fascia retributiva F2, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è corrispondentemente incrementata di n. 3 unità di personale dirigenziale di livello non generale, di n. 36 unità di personale appartenente all'area III e n. 18 unità di personale appartenente all'area II. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. I pertinenti fondi per l'incentivazione del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono corrispondentemente incrementati. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

8.0.6

[Paragone](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 8- **bis**.

(Reintegro costi fissi di elettricità e gas di servizi non goduti a causa di provvedimenti sanitari)

1. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con provvedimenti di propria competenza, dispone la verifica dei dati consumo di elettricità e gas dei clienti domestici per le utenze diverse dalla prima abitazione e dei clienti non domestici dei settori del commercio e della piccola impresa a livello nazionale a far data dal 1° marzo 2019 fino al 31 dicembre 2019 e dal 1° marzo 2020 fino al 31 dicembre 2020.

2. Le società di distribuzione di elettricità e gas applicano i provvedimenti dell'Autorità e calcolano per ciascun cliente dei servizi di elettricità e gas, identificati dal comma precedente, le differenze in riduzione dei consumi di elettricità e gas delle bollette emesse nel periodo considerato e provvedono a ridurre percentualmente i corrispondenti costi fissi di tutte le ulteriori componenti tariffarie di modo che nel caso estremo di nessun consumo di elettricità e gas corrisponda nessun costo complessivo per il cliente.

3. A reintegrazione dei costi del servizio non erogato, le società di distribuzione di elettricità e gas applicano le relative riduzioni nelle successive prime bollette utili e a scalare nelle successive.

4. Per il reintegro dei corrispondenti maggiori costi subiti dalle società di distribuzione, che hanno provveduto a garantire la funzionalità dei servizi anche nei periodi di obbligata chiusura delle attività economiche qui considerate, l'Autorità istituisce una specifica componente tariffaria e la pone a carico delle società di trasmissione e trasporto nazionali di elettricità e gas che le compensano con corrispondenti riduzioni degli utili annuali corrisposti agli azionisti pubblici e privati, nazionali e internazionali, fino ad esaurimento della componente.

5. L'Autorità adotta provvedimenti analoghi a quanto qui previsto per l'anno 2020 e i successivi fino al termine della crisi sanitaria in atto e comunque alla cessazione dello stato di emergenza nazionale deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020.»

Art. 9

9.0.1

[Boldrini](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- **bis**.

(Disposizioni in materia di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse)

1. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, qualora non venga concesso entro dieci giorni dalla richiesta del dipendente, è sostituito dal preavviso di un mese e nel caso in cui il nulla osta venga concesso, ma sia rinviato ad una data posteriore a quella richiesta dal dipendente, il posticipo non può essere superiore a tre mesi. La mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro. Il fascicolo personale segue il dipendente trasferito"».

9.0.2

[Guidolin](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Disposizioni in materia di personale socio-sanitario)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 148, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la disposizione di cui al comma 147 del medesimo articolo, si applica anche ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento la professione di operatore socio sanitario e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2021, 3 milioni di euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per l'anno 2023, 5 milioni per l'anno 2024, 5,7 milioni di euro per l'anno 2025, 7,2 milioni di euro per l'anno 2026, 8,5 milioni di euro per l'anno 2027, 9,6 milioni di euro per l'anno 2028, 10,2 milioni di euro per l'anno 2029 e 10,9 milioni di euro per l'anno 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.0.3 (testo 2)

[Guidolin](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Collocamento degli assistenti sociali, sociologi e operatori sociosanitari nel ruolo sociosanitario)

1. Al fine di dare completa attuazione all'integrazione sociosanitaria e di far fronte al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale appartenente ai profili professionali di assistente sociale, sociologo e di operatore sociosanitario, già collocato nel ruolo tecnico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è collocato nel ruolo sociosanitario istituito dalla medesima legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

1. Al fine di dare completa attuazione all'integrazione sociosanitaria e di far fronte al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale appartenente ai profili professionali di assistente sociale, sociologo e di operatore sociosanitario, già collocato nel ruolo tecnico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è collocato nel ruolo sociosanitario istituito dalla medesima legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

9.0.3

[Guidolin](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Disposizioni in materia di personale socio-sanitario)

1. All'articolo 47, terzo comma, numero 2), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le parole: "tecnico ed amministrativo" sono sostituite dalle seguenti: "tecnico, amministrativo e sociosanitario".

2. Nel ruolo del personale socio-sanitario di cui al comma precedente confluiscono i profili professionali individuati dall'articolo 5, comma 5, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

9.0.4

[Laniece](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171)

1. All'Articolo 1, comma 7-*quater*, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, le parole: "negli

ultimi sette anni" sono soppresse.».

9.0.5

[Rojc](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Disposizioni in materia di liquidazione coatta amministrativa degli enti vigilati dalle Regioni)

1. In considerazione dei gravi effetti economici in atto e delle criticità generate dall'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19, all'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 98, è aggiunto infine il seguente comma:

"5-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente, la liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta che provvede, altresì, alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1."».

9.0.6

[Lannutti](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Proroga termini in materia di revisione dei veicoli a due ruote)

1. La proroga dei termini previsti dall'articolo 5 comma 2 del Regolamento UE 2021/267 del parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, in modifica alla direttiva 2014/45/UE è estesa ai ciclomotori e alle motociclette».

Conseguentemente, al Capo II, al Titolo, dopo le parole: «servizio sanitario regionale» inserire le seguenti: «di revisione dei veicoli a due ruote».

9.0.7

[Ferrari](#), [Boldrini](#), [Iori](#), [Collina](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Proroga dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del maggio 2012)

Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.».

9.0.8

[Boldrini](#), [Iori](#), [Collina](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis* .

(Misure urgenti a sostegno dei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012)

1. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai fini del presente comma: *a*) il personale può essere assunto a tempo indeterminato presso l'ente a cui ha prestato la propria attività indipendentemente dall'ente con cui ha instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale; *b*) ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *c*) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il personale di cui al presente comma si considerano computabili anche i periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili in

deroga ai limiti di cui al comma 9, ultimo periodo, del medesimo articolo 20".

2. In coerenza con l'articolo 133, comma 1, lettera *p*), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all'esecuzione degli interventi ed attività realizzate con l'impiego di risorse pubbliche a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Tale disposizione si applica anche ai processi ed alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2022. Agli oneri di cui al presente comma, nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

4. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "0131 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2022";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022".

5. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettera *a*)," sono aggiunte le seguenti: "*c*) e *d*)".

6. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "lettere *a*), *b*)" sono aggiunte le seguenti: ", *c*) e *d*)";

b) dopo le parole: "prodotti agricoli e alimentari," sono aggiunte le seguenti: "nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

7. Al comma 444 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: "privata" è soppressa.

8. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

9. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui

al citato articolo 2-*bis*, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 articolo 57 comma 17, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2022, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014; n. 190.

10. Gli oneri di cui al comma 9, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

11. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 9 e 10, quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

12. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.

13. Al comma 14-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al primo periodo, le parole: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022".

14. Il comma 762 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è abrogato. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

15. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è incrementato di 20 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

9.0.9

Verducci

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Sisma Centro Italia - Proroga mutui)

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto anno, al quinto, al sesto esercizio immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi";

b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro

dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta la proroga del periodo di sospensione, fino al 31 dicembre 2022 e la copertura dei costi relativi alle annualità 2021 e 2023 saranno previste, oltreché nel bilancio triennale, nelle leggi di bilancio successive al 2020"».

9.0.10

Verducci

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, Dopo l'articolo, 50-*bis* è aggiunto il seguente:

"Art. 50-*ter*.

(Misure urgenti per il funzionamento della Struttura di missione e delle strutture per la ricostruzione del Centro Italia)

1. Agli oneri relativi alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30 del presente decreto-legge, si provvede, per gli anni 2021 e 2022, per l'importo di 500.000 euro, con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Per lo svolgimento delle attività di sviluppo informatico e la predisposizione e gestione delle piattaforme per il monitoraggio della ricostruzione, in adempimento a quante previsto dall'articolo 57 comma 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dalle Linee Guida Antimafia, approvate con delibera CIPE n. 26 del 2 marzo 2017, il Commissario straordinario provvede con ordinanza ai sensi dell'articolo 2 comma 2, nel limite di 2 milioni di Euro per gli anni 2021 e 2022, anche avvalendosi delle convenzioni di cui all'articolo 50, comma 3.

3. Per le spese di funzionamento degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, di cui all'articolo 3 del presente decreto-legge, il Commissario straordinario provvede all'assegnazione, per gli anni 2021 e 2022, nel limite di due milioni di euro.

4. Agli oneri di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nonché a quelli relativi alle spese di funzionamento della struttura commissariale di cui all'articolo 50, comma 3-*quinquies* e agli Enti parco nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, si provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3.

5. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto con le norme del presente articolo"».

9.0.11

Verducci

Dopo l' articolo, inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Proroga del credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)

1. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, al comma 1 le parole. "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.0.12

[Lannutti](#)

Dopo l' articolo, inserire il seguente:

«Art. 9- *bis*.

(Disposizioni in materia di circolazione di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica)

1. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare esclusivamente su strade urbane con un limite di velocità di 30 chilometri orari (km/h), nelle aree pedonali, su percorsi pedonali e ciclabili, su piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata.

2. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non possono superare il limite di velocità di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Non possono superare il limite di velocità di 20 km/h in tutti gli altri casi di circolazione nei luoghi previsti dal comma 1.

3. Sui marciapiedi è consentita esclusivamente la conduzione a mano dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica;

4. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 158, comma 1, lettera *h*), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la fermata e la sosta sui marciapiedi dei monopattini propulsione prevalentemente elettrica sono vietate.

5. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, i comuni possono individuare, con delibera della giunta, appositi spazi riservati alla sosta dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica contraddistinti da un'apposita segnaletica. Ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è comunque consentita la sosta negli stalli riservati a ciclomotori e a motoveicoli;

6. Nei casi di violazione del divieto di cui al comma 1 del presente articolo si applica la sanzione stabilita dall'articolo 158, comma 5, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i ciclomotori e i motoveicoli. Nei medesimi casi è altresì applicabile la rimozione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica ai sensi dell'articolo 159 del citato codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992».

Conseguentemente, al Capo II, al Titolo, dopo le parole: «servizio sanitario regionale» inserire le seguenti: «di circolazione di monopattini».

Art. 10

10.1

[Angrisani](#), [Granato](#), [Abate](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Morra](#)

Sopprimere l'articolo.

10.2

[Granato](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Morra](#)

Sopprimere i commi da 1 a 8.

10.3

[Russo](#)

Al comma 1, dopo le parole: «reclutamento del personale,» inserire le seguenti: «fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 e comunque, non oltre il 31 dicembre 2021,».

10.4

[De Lucia](#), [Mantovani](#), [Toninelli](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165,» inserire le seguenti: «ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,».

10.5

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di:

1) una sola prova scritta per accertare il possesso del grado di professionalità richiesto per i posti messi a concorso;

2) una prova pratica-situazionale, per valutare l'attitudine al lavoro, la capacità organizzativa e l'attitudine alla collaborazione, nonché le competenze trasversali e attitudinali, coerenti con il profilo professionale da reclutare;

3) una prova orale basata su un colloquio tecnico;».

10.6

[Russo](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sopprimere la lettera c);*

2) *al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «. Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attività, possono prevedere la fase di valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera c)».*

10.7

[Piarulli](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere la lettera c);*

b) *al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attività, possono prevedere l'espletamento di una prova preselettiva, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo i termini di partecipazione, nonché, per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale.»;*

c) *al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La procedura prevede una sola prova scritta mediante quesiti a risposta multipla, con esclusione della prova orale.».*

10.8

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere la lettera c);*

b) *al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attività, possono prevedere la fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo i termini di partecipazione, nonché, per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale. I titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale.».*

10.9

[Paragone](#)

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1 sopprimere la lettera c);*

2) *al comma 3, le parole da: «la fase di valutazione» fino a «nonché» sono soppresse.*

10.10

[Angrisani](#), [Granato](#), [Abate](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Morra](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere la lettera c);*

b) *al comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

10.11

[Nannicini](#), [Valente](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

10.12

[Nugnes](#), [Fattori](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

10.100/1

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

All'emendamento 10.100, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

«c) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica o amministrativa, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite;

c-bis) conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, lettera b), numero 7), della legge 19 giugno 2019, n. 56, i titoli di cui alla lettera c) e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.»»

10.100/2

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

All'emendamento 10.100, alla lettera a), capoverso «c)» aggiungere in fine il seguente periodo:

«Tale valutazione è svolta tenendo conto in modo proporzionato delle mansioni collegate alle professionalità e ai profili richiesti nei bandi delle relative procedure concorsuali.»

10.100/3

[Richetti](#)

All'emendamento 10.100, alla lettera a), sostituire il capoverso «c-bis)», con il seguente:

«c-bis) conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, lettera b), numero 7), della legge 19 giugno 2019, n. 56, i titoli concorrono alla formazione del punteggio finale. L'eventuale esperienza professionale precedentemente acquisita può concorrere alla formazione del punteggio finale in quota non superiore al 15 per cento del totale.»

10.100/4

[Richetti](#)

All'emendamento 10.100, alla lettera a), capoverso «c-bis)», aggiungere in fine il seguente periodo: "Il punteggio massimo attribuibile attraverso la valutazione dell'esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, non può in ogni caso essere superiore ai due terzi del punteggio massimo attribuibile attraverso la valutazione dei titoli di studio."

10.100/5

[Richetti](#)

All'emendamento 10.100, alla lettera a), al capoverso «c-bis)», aggiungere in fine le seguenti parole: "Viene in ogni caso data priorità, in termini di formazione quantitativa del punteggio finale, ai titoli legalmente riconosciuti."

10.100/6

[Grassi](#), [Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 10.100, alla lettera a), capoverso c-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: "Per la formazione di tale punteggio, nella medesima misura non superiore ad un terzo, è altresì prevista, per i candidati che non presentino titoli ed esperienze professionali atte a concorrere alla formazione del punteggio finale, la possibilità di sostenere una o più prove atte a bilanciare il valore del titolo e

dell'esperienza per comprovare il possesso delle competenze richieste."

10.100/7

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

All'emendamento 10.100, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) al comma 2 sopprimere le parole: «, e, ove necessario, la non contestualità».

10.100/8

[Grassi](#), [Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

All'emendamento 10.100, sostituire la lettera d) con la seguente:

"d) al comma 6, sostituire il terzo periodo con i seguenti: «La commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri specifici per le diverse prove assegnate nella tornata concorsuale, vincolanti per tutte le sottocommissioni, tali da consentire una valutazione omogenea ed oggettiva. Le procedure e i criteri specifici definiti dalla Commissione vengono pubblicati in formato digitale a procedura conclusa.»"

10.100/9

[Lonardo](#)

All'emendamento 10.100, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) dopo il comma 11 inserire il seguente «11-bis. I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2020, decaduti dai benefici relativi alle procedure di rateizzazione, definizione agevolata e rottamazione, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente, in unica soluzione entro il 30 settembre 2021 o nel numero massimo di quattro rate consecutive di pari importo.

Conseguentemente, dopo le parole «all'articolo» inserire le seguenti «al titolo aggiungere in fine le seguenti parole: e in materia di proroga di versamenti all'agenzia dell'entrate».

10.100

Il Relatore

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

«c) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica o amministrativa, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali;

c-bis) conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, lettera b), numero 7), della legge 19 giugno 2019, n. 56, i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.»;

b) al comma 2 dopo le parole: «ove necessario,» inserire le seguenti: «e in ogni caso fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020,»;

c) al comma 3, dopo le parole: «adottate per il bando e riaprendo,» inserire le seguenti: «per un

periodo massimo di trenta giorni,»;

d) al comma 6, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni.».

10.13

[De Lucia](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

«c) una prova preselettiva utilizzando sistemi informatici e digitali ai fini dell'accesso alle successive fasi concorsuali;

c-bis) I titoli culturali e di servizio possono concorrere alla formazione del punteggio finale.».

10.14

[Valente](#), [Fedeli](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'attribuzione di punteggi, in misura non superiore a un sesto, da sommare ai risultati della prova scritta, ai fini dell'ammissione alle prove orali dei candidati la cui somma dei punteggi per titoli e prova scritta è superiore al punteggio soglia determinato dalla commissione esaminatrice.».

10.15

[Russo](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) alla formazione del punteggio finale possono concorrere i titoli legalmente riconosciuti e l'esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio.».

10.16

[Romano](#), [Matrisciano](#), [Catalfo](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) esclusivamente per i profili che richiedono elevate professionalità, riconducibili anche alla posizione apicale dell'area o categoria non dirigenziale, secondo l'ordinamento professionale del comparto, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali. I titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale.».

10.17

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), sopprimere il primo periodo;

b) al comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: «anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi.».

10.18

[De Lucia](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), primo periodo, dopo le parole: «valutazione dei titoli» inserire le seguenti: «di studio»;

b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «valutazione dei titoli» inserire le seguenti: «di studio».

10.19

[De Petris](#), [Ruotolo](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Al comma 1, alla lettera c) sostituire le parole: «ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali. I titoli e l'eventuale» con le seguenti: «e dell'eventuale» e dopo le parole: «i titoli di servizio» inserire le seguenti: «i quali».

Conseguentemente al comma 4 al terzo periodo sopprimere le parole: «anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi».

10.20

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Al comma 1, lettera c), dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Tale valutazione è svolta tenendo conto in modo proporzionato delle mansioni collegate alle professionalità e ai profili richiesti nei bandi delle relative procedure concorsuali».

10.21

[Richetti](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire il secondo periodo con i seguenti: «I titoli concorrono alla formazione del punteggio finale. L'eventuale esperienza professionale precedentemente acquisita può concorrere alla formazione del punteggio finale in quota non superiore al 15 per cento del totale.».

10.22

[Pagano](#)

Al comma 1 lettera c) sostituire il secondo periodo con il seguente: «I titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio nonché la media ponderata degli esami universitari di profitto, il voto finale di laurea, altri titoli ed esperienze conseguiti nel corso della formazione universitaria ed extrauniversitaria, possono concorrere alla formazione del punteggio finale».

10.23

[Vitali](#)

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per questo motivo la commissione preliminarmente all'avvio delle procedure concorsuali stabilisce criteri oggettivi di valutazione dei titoli».

10.24

[Richetti](#)

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «Il punteggio massimo attribuibile attraverso la valutazione dell'esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, non può in ogni caso essere superiore ai due terzi del punteggio massimo attribuibile attraverso la valutazione dei titoli di studio.».

10.25

[Richetti](#)

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «Viene in ogni caso data priorità, in termini di formazione quantitativa del punteggio finale, ai titoli legalmente riconosciuti.».

10.26

[Fregolent](#), [Lunesu](#), [Doria](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) espletamento di una prova psicoattitudinale consistente in un test scritto con domande a risposta multipla e/o chiusa in cui sono posti quesiti volti a valutare il comportamento, l'attività psichica e la personalità del candidato»;

b) *al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale» con le seguenti: «l'espletamento di una prova scritta, di una prova psicoattitudinale e una eventuale prova orale» e le parole: «possono altresì prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale» con le parole: «possono altresì prevedere l'espletamento di una sola prova scritta, una prova psicoattitudinale e di una eventuale prova orale».*

10.27

[Rampi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali, per il reclutamento di personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165, il possesso del titolo di laurea magistrale in scienze delle religioni (LM64), secondo la classificazione indicata dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, spiega i medesimi effetti del titolo di laurea magistrale in scienze storiche (LM84), scienze filosofiche (LM78) e in antropologia culturale ed etnologia (LM01).»

10.28

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Al comma 2 sopprimere le parole: «e, ove necessario, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti».

10.29

[Valente](#)

Al comma 2, sopprimere le parole: «e, ove necessario, la non contestualità».

10.30

[De Petris](#), [Ruotolo](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Grasso](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico incaricato a qualsiasi titolo da almeno sette anni, anche non continuativi negli ultimi dieci, presso le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 e incluso, alla data di entrata in vigore della presente legge, in base a disposizioni di legge o regolamentari, in via continuativa o ad esaurimento, in graduatorie, liste o elenchi comunque denominati e che alla suddetta data risulti in attività, accede, a domanda, entro il 31 dicembre 2021, previo giudizio di idoneità sull'attività svolta rilasciato dalla struttura interessata, all'immissione in ruolo a tempo indeterminato nella stessa sede dove è incaricato. Il personale che non transita nel ruolo prosegue l'incarico, senza soluzione di continuità, per l'intera durata della permanenza nelle graduatorie, liste o elenchi comunque denominati di cui al periodo precedente. Il personale medico, ad eccezione di quello delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, è ammesso alle procedure ancorchè non sia in possesso di alcuna specializzazione. Le amministrazioni di cui al comma 1, individuano il contingente di personale nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente».

10.31

[Granato](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Morra](#)

Sopprimere il comma 3.

10.32

[Angrisani](#), [Granato](#), [Abate](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Morra](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

10.33

[Nannicini](#), [Valente](#)

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

10.34

[Nugnes](#), [Fattori](#)

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

10.35

[Angrisani](#), [Granato](#), [Abate](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Morra](#)

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

10.36

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «termini di partecipazione,» inserire le seguenti: «nel limite temporale pari a 15 giorni.»

10.37

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: «eventuale»;*

b) *al comma 3, terzo periodo, sopprimere la parola: «eventuale»;*

c) *al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La procedura prevede una fase di valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale, una sola prova scritta mediante quesiti a risposta multipla e una prova orale.»*

10.38

[Valente](#)

Al comma 3, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Qualora almeno una prova scritta sia già stata effettuata alla data di entrata in vigore del presente decreto, si utilizzano gli esiti della stessa, senza necessità di prevederne una ulteriore.»

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 5, primo periodo, dopo le parole: «fasi selettive» inserire le seguenti: «una o più prove scritte e un eventuale tirocinio o» e dopo le parole: «anche in deroga al bando» inserire le seguenti: «, utilizzando gli esiti delle fasi concorsuali scritte e pratiche già svolte.»

10.39

[De Lucia](#), [Mantovani](#)

Al comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano alle procedure concorsuali per il reclutamento del personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche pubbliche i cui termini per la presentazione delle relative domande di partecipazione siano scaduti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.»

10.40

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Per le procedure concorsuali, comprese quelle relative al comparto scuola, già bandite e per quelle i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al permanere dello stato di emergenza, le amministrazioni di cui al comma 1 possono altresì prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a).»

10.41

[Rampi](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Con riferimento ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020 e successive modifiche, il Ministero dell'istruzione può prevedere le modalità semplificate di cui al comma 3, fermi restando, in ogni caso, i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali previsti a legislazione vigente. Con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito il Ministro della pubblica amministrazione sono definite le eventuali modalità alternative di svolgimento di quelle prove concorsuali che, per la loro specificità, non possono essere svolte tramite l'utilizzo di strumenti informatici e digitali.»

10.42

[Rampi](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. In ragione dell'emergenza epidemiologica, fino al 31 dicembre 2022, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione sono definiti appositi protocolli, sottoposti alla previa approvazione del Comitato tecnico-scientifico di cui alle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile 3 febbraio 2020, n. 630, 18 aprile 2020, n. 663 e 15 maggio 2020, n. 673, relativi le modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

10.43

[Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La procedura prevede una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e dell'esperienza professionale anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale, e una sola prova scritta mediante quesiti a risposta aperta e una prova orale. I titoli, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere alla formazione del punteggio finale.».

10.44

[Richetti](#)

Al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La procedura prevede una fase di valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale anche ai fini dell'ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale, e una prova scritta mediante quesiti a risposta multipla accompagnata da una prova orale.».

10.45

[Romano](#), [Matrisciano](#), [Catalfo](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: «multipla» con la seguente: «aperta».

10.46

[De Petris](#), [Ruotolo](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Al comma 5 aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma sono applicabili, in alternativa alla prova scritta o a quella orale e laddove si configurino come elemento di valutazione comparativa, anche successivamente all'emergenza sanitaria.».

10.47

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, per le procedure concorsuali in corso di svolgimento o i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi compresi quelle relative al comparto scuola, volte all'assunzione di personale con qualifica non dirigenziale, che prevedono tra le fasi selettive un corso di formazione, si applicano le disposizioni di cui al comma 3, anche in deroga al bando, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando stesso, senza necessità di riaprire i termini di partecipazione e garantendo comunque il profilo comparativo e la parità tra i partecipanti. Resta ferma l'attività già espletata, i cui esiti concorrono alla formazione della graduatoria finale di merito.».

10.48

[De Lucia](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Al comma 8 aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché del personale docente ed educativo del sistema di istruzione e formazione».

10.49

[De Lucia](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Al comma 8 aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché alle procedure di reclutamento del personale scolastico».

10.50

[Grassi](#), [Augussori](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 8 dopo le parole: «n. 165» inserire le seguenti: «fatto salvo quanto previsto al comma- 11-bis.»;*

b) *dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le Autorità Amministrative indipendenti, inclusi gli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287 possono prevedere, secondo la specificità del proprio ordinamento, modalità semplificate di svolgimento delle prove ricorrendo a ciascuna ovvero talune delle modalità indicate al presente articolo, fermo restando l'obbligo di assicurare il profilo comparativo.».

10.51

[Manca](#)

All'articolo 10, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo quanto previsto al comma 11-bis.»;*

b) *dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le Autorità amministrative indipendenti, inclusi gli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287 possono prevedere, secondo la specificità del proprio ordinamento, modalità semplificate di svolgimento delle prove ricorrendo a ciascuna ovvero talune delle modalità indicate al presente articolo, fermo restando l'obbligo di assicurare il profilo comparativo.».

10.52

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#)

All'articolo 10, comma 9, dopo le parole: «dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni» sono inserite: «e delle selezioni pubbliche di cui all'articolo 19, comma 2, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175».

10.53

[Quagliariello](#)

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla rubrica, le parole: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della carriera prefettizia, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità";

al comma 1, le parole: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale della carriera prefettizia, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile ed esterna"».

10.54

[Vitali](#)

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla rubrica, le parole: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della carriera prefettizia, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità";

al comma 1, le parole: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale della carriera prefettizia, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile ed esterna"».

10.55

[Corrado](#), [Abate](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Granato](#), [Lezzi](#), [Morra](#)

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'articolo 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla rubrica, le parole: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della carriera prefettizia, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità"»;

al comma 1, le parole: "e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale della carriera prefettizia, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile ed esterna"».

10.56

[Alfieri](#)

Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), sostituire le parole:* «del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità» *con le seguenti:* », del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della carriera prefettizia, dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità»;

b) *alla lettera b), sostituire le parole* «, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna» *con le seguenti:* «, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale della carriera prefettizia, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'amministrazione della giustizia minorile ed esterna».

10.57

[Augussori](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Pirovano](#)

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 110° corso e il 111° corso commissari della Polizia di Stato hanno durata pari a quattordici mesi. I commissari che superano l'esame finale dei predetti corsi e sono dichiarati idonei al servizio di polizia vengono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario. Con la predetta qualifica essi svolgono, nell'Ufficio o Reparto di assegnazione, il tirocinio operativo, della durata di dieci mesi, secondo le modalità previste in attuazione del decreto di cui al comma 6 del suddetto articolo 4, e acquisiscono la qualifica di commissario capo, previa valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del comma 4 del medesimo articolo».

Conseguentemente

a) *alla rubrica del capo III, dopo le parole:* «SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER I CONCORSI PUBBLICI», *aggiungere le seguenti:* «E DEI CORSI DI FORMAZIONE INIZIALE»;

b) *alla rubrica dell'articolo 10 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e la durata dei corsi di formazione iniziale».

10.58

Gallone

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al fine di potenziare le funzioni istituzionali dell'amministrazione del Ministero dell'istruzione, nell'ottica di garantire un efficace supporto tecnico alle istituzioni scolastiche autonome, per l'espletamento delle procedure di cui all'art. 3, comma 3-ter, del decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni con la legge 5 marzo 2020, n. 12, il Ministero dell'istruzione prevede, successivamente alla fase di cui al comma 1, lettera c), l'espletamento di una prova orale, nelle modalità di cui al comma 1, lettera b).

11-ter. Nell'ambito di quota parte, pari a 25 unità, del contingente autorizzato e nei limiti di spesa previsti all'articolo 2, comma 3 del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e successive modificazioni, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, in deroga alla normativa vigente, un concorso pubblico ai fini dell'assunzione, dal 1 gennaio 2022, di dirigenti tecnici, le cui modalità sono determinate con decreto del Ministro dell'istruzione, prevedendo, successivamente alla fase di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, l'espletamento di una prova orale, nelle modalità di cui al comma 1, lettera b).

11-quater. Per l'accesso alle procedure di reclutamento di personale di cui al comma 11-ter è richieste oltre il possesso del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento, anche l'aver svolto uno o più incarichi dirigenziali corrispondenti al profilo richiesto o equivalente, anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per almeno un quinquennio alla data di entrata in vigore della presente legge, rinnovati almeno una volta, presso gli uffici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

11-quinquies. Le assunzioni di personale dirigenziale di cui ai commi 11-ter e 11-quater e le relative procedure concorsuali si intendono già autorizzate ai sensi della presente Legge.

11-sexies. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

10.59

Richetti

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di potenziare le funzioni istituzionali dell'amministrazione del Ministero dell'istruzione, nell'ottica di garantire un efficace supporto tecnico alle istituzioni scolastiche autonome, per l'espletamento delle procedure di cui all'art. 3, comma 3-ter, del decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni con la legge 5 marzo 2020, n. 12 il Ministero dell'istruzione prevede, successivamente alla fase di cui al comma 1, lettera c), l'espletamento di una prova orale, nelle modalità di cui al comma 1, lettera b).».

10.60

Granato, Angrisani, Abate, Corrado, Crucoli, Lezzi, Morra

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. A partire dall'anno 2021 il termine di cui al comma 2 è considerato perentorio."».

10.61

Granato, Angrisani, Abate, Corrado, Crucoli, Lezzi, Morra

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Il secondo e il terzo periodo dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono sostituiti con i seguenti:

"In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo, previo consenso espresso,

presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova ovvero presso un'altra istituzione scolastica ove abbia espresso la preferenza, laddove vi sia disponibilità. Il docente è tenuto a rimanere nell'istituzione scolastica assegnata in via definitiva ai sensi del periodo precedente, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso"».

10.62

[De Lucia](#)

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

«11-bis. L'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, si applica, a domanda, anche ai candidati che hanno partecipato alle prove del corso-concorso per Dirigente Scolastico indetto con deliberazione della Giunta provinciale del 16/11/2017 n. 1921 nella Provincia Autonoma di Trento, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 20 novembre 2017 n. 47 e del corso-concorso per dirigente scolastico nelle scuole in lingua italiana nella Provincia Autonoma di Bolzano indetto con decreto della Sovrintendente Scolastica n. 1828 del 6/02/2018, pubblicato nel Supplemento n. i al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 7 febbraio 2018 n. 6 e che hanno superato le prove, sia scritta che orale, del concorso per l'ammissione al corso di formazione dei suddetti concorsi, ma che non vi sono stati ammessi perché non collocati in posizione utile nelle relative graduatorie.».

10.63

[Verducci](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. I commi 1 e 2 dell'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si interpretano nel senso di consentire la partecipazione alle procedure di stabilizzazione bandite dagli Enti pubblici di ricerca anche dei dipendenti a tempo indeterminato presso altra pubblica amministrazione.».

10.64

[Doria](#), [Floris](#), [Cantù](#), [Cucca](#), [Salvini](#), [Romeo](#), [Bernini](#), [Zaffini](#), [Fregolent](#), [Lunesu](#), [Marin](#), [Sbrollini](#), [Bagnai](#), [Fusco](#), [Montani](#), [Vescovi](#), [Pietro Pisani](#), [Briziarelli](#), [Casolati](#), [Pianasso](#), [Testor](#), [Bergesio](#), [Vallardi](#), [Lucidi](#), [Stabile](#), [Saviane](#), [Pergreffi](#), [Campari](#), [Ripamonti](#), [Borghesi](#), [Simone Bossi](#), [Mollame](#), [Bongiorno](#), [Bruzzone](#), [Pillon](#), [Pazzagliani](#), [Faggi](#), [Emanuele Pellegrini](#), [Pizzol](#), [Ostellari](#), [Saponara](#), [Arrigoni](#), [Pirovano](#), [Calderoli](#), [Candiani](#), [Marti](#), [Pepe](#), [Rufa](#), [Grassi](#), [Alessandrini](#), [Rivolta](#), [Ferrero](#), [Riccardi](#), [Zuliani](#), [Siri](#), [Lannutti](#), [Urraro](#), [Corti](#), [Candura](#), [De Vecchis](#), [Siclari](#), [Giammanco](#), [Rizzotti](#), [Malan](#), [Tiraboschi](#), [Barachini](#), [Schifani](#), [Fazzone](#), [Vitali](#), [Aimi](#), [Gallone](#), [Caliendo](#), [Dal Mas](#), [Galliani](#), [Toffanin](#), [Serafini](#), [Minuto](#), [Sbrana](#), [Caligiuri](#), [Masini](#), [Ferro](#), [Saccone](#), [Damiani](#), [Papatheu](#), [Pagano](#), [Gasparri](#), [Cangini](#), [Mallegni](#), [Barbaro](#), [Balboni](#), [Rauti](#), [La Russa](#), [Calandrini](#), [De Carlo](#), [La Pietra](#), [Drago](#), [Augussori](#), [Marilotti](#), [Iwobi](#)

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. In considerazione della grave crisi economica correlata alla pandemia da Covid-19, in via sperimentale, per il quinquennio 2021-2026, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accessi ai corsi universitari, l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie, nonché ai corsi di laurea di primo livello di formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, avviene con graduatoria concorsuale locale per ciascun Ateneo e non con graduatoria su base nazionale. I singoli Atenei subordinano l'iscrizione ai corsi di cui al presente comma, nel rispetto della programmazione nazionale definita di concerto fra Ministero della Salute e

Ministero dell'Università, in base al superamento di un test di ammissione, comune a tutti gli atenei e gestito a livello nazionale, che certifichi il possesso delle conoscenze indispensabili per la frequenza del singolo corso.

11-ter. Al fine di garantire la formazione di un numero di medici specialisti sufficiente a compensare le gravi carenze dei sistemi sanitari regionali, rese evidenti nell'attuale fase di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, in via sperimentale per il quinquennio 2021-2026, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 6 settembre 2017, n. 130, in materia di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione post-laurea, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 l'ammissione alle scuole di specializzazione di area medica avviene mediante selezione concorsuale da parte di ciascun Ateneo per ogni singola Scuola di Specializzazione, nel rispetto della programmazione nazionale dei posti per ciascuna specialità ed attraverso test di ingresso per ogni singola scuola di specializzazione omogenei su tutto il territorio nazionale e gestiti in modo centralizzato dal ministero dell'Università, riservando comunque la possibilità ai candidati di partecipare annualmente fino ad un massimo di tre test selettivi per differenti scuole di specializzazione».

10.65

[Granato](#), [Angrisani](#), [Abate](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Morra](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. L'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 6. - (*Prove di esame*) - 1. Il concorso per i posti comuni prevede due prove di esame, di cui una, a carattere nazionale, è scritta e una orale. Il concorso per i posti di sostegno prevede una prova scritta a carattere nazionale e una orale.

2. La prova scritta per i candidati a posti comuni ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso e di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova deve essere prodotta nella lingua prescelta. La prova scritta è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria per accedere alla prova orale.

3. La prova orale consiste in un colloquio che ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato nelle discipline facenti parte della classe di concorso e di verificare la conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello B2 del quadro comune europeo nonché il possesso di adeguate competenze didattiche nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La prova orale comprende anche quella pratica, ove gli insegnamenti lo richiedano, ed è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di sette decimi o equivalente.

4. La prova scritta per i candidati a posti di sostegno ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica per l'inclusione scolastica e sulle relative metodologie. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Il superamento della prova è condizione necessaria per accedere alla prova orale, relativamente ai posti di sostegno"».

10.0.1

[Richetti](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente

«Art. 10- bis.

(Piattaforma digitale nazionale unica dei concorsi pubblici)

1. Al fine di rendere più semplici, accessibili e trasparenti le procedure concorsuali di reclutamento del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165, con conseguenti minori oneri per i cittadini, è istituita la «Piattaforma digitale nazionale unica dei concorsi pubblici», di seguito denominata «Piattaforma».

2. La Piattaforma contiene, senza eccezione alcuna, tutte le informazioni e le procedure di cui al comma 1, consultabili e accessibili da tutti i cittadini tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale, di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. La creazione e la gestione operativa della Piattaforma è demandata all'Agenzia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni) secondo le modalità definite con decreto del Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Il Ministero per la pubblica amministrazione monitora l'operatività della Piattaforma e il corretto adeguamento alla stessa da parte delle amministrazioni di cui al comma 1.

5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede tramite i piani di investimento previsti dalla Missione I «Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;» del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza».

10.0.2

Rampi

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in altre amministrazioni pubbliche di cui al medesimo articolo, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuisca al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica nel nuovo ruolo, è riconosciuto il medesimo trattamento economico in godimento nell'amministrazione di provenienza. Il riconoscimento del trattamento economico di cui al precedente periodo avviene mediante attribuzione di un assegno personale, utile a pensione, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche economica.»

10.0.3

Iannone, La Russa, Totaro

Dopo l' articolo . aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in una delle altre Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuiva al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuto al vincitore del concorso il medesimo trattamento economico prima in godimento. Il riconoscimento del trattamento economico goduto dall'impiegato precedentemente alla sua assunzione in servizio avviene mediante attribuzione di un assegno personale, utile a pensione, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche economica.»

10.0.4

Corrado, Angrisani, Granato, Lezzi, Abate, Crucioli, Morra

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in una delle altre Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuiva al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuto al vincitore del concorso il medesimo trattamento economico prima in godimento. Il riconoscimento del trattamento economico goduto dall'impiegato precedentemente alla sua assunzione in servizio avviene mediante attribuzione di un assegno personale, utile a pensione, salvo riassorbimento dei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche economica».

10.0.5

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in una delle altre una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuiva al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuta ai fini economici l'anzianità di servizio complessivamente maturata nella propria carriera lavorativa alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui abbia prestato servizio. Il suddetto riconoscimento è garantito anche nel caso di eventuali blocchi nella progressione economica per classi o scatti di stipendio maturati nel nuovo molo o nella nuova qualifica precedentemente alla presa di servizio del dipendente vincitore di concorso.»

10.0.6

[Corrado](#), [Angrisani](#), [Granato](#), [Lezzi](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Morra](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in una delle altre una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il precedente molo o la precedente qualifica attribuiva al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuta ai fini economici l'anzianità di servizio complessivamente maturata nella propria carriera lavorativa alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui abbia prestato servizio. Il suddetto riconoscimento è garantito anche nel caso di eventuali blocchi nella progressione economica per classi o scatti di stipendio maturati ne: nuovo molo o nella nuova qualifica precedentemente alla presa di servizio del dipendente vincitore di concorso.»

10.0.7

[Angrisani](#), [Granato](#), [Lezzi](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Morra](#), [Corrado](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Misure per il reclutamento di funzionari ausiliari del magistrato negli uffici per il processo)

1. All'articolo 16-*bis* del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni e integrazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono costituite, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate «ufficio per il processo». L'ufficio per il processo è formato da un magistrato, un funzionario ausiliario del magistrato, un cancelliere, uno fra coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Sino alla completa finalizzazione delle procedure concorsuali per funzionario ausiliario del magistrato, fanno parte dell'ufficio per il processo costituito presso le corti di appello i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'ufficio per il processo costituito presso i tribunali, i giudici onorari di tribunale di cui agli articoli 42-*ter* e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12."

2. Il funzionario ausiliario del magistrato è una figura competente nelle materie del diritto civile, penale, processuale civile e processuale penale, a seconda dell'ufficio per il processo al quale sarà assegnato, che abbia maturato una specifica esperienza professionale in materia, come indicato nei requisiti del bando di cui al comma 5, in grado di supportare il magistrato nella fase conoscitiva della causa, ai fini della successiva fase decisoria, nelle attività di studio e ricerca di precedenti giurisprudenziali e contributi dottrinali pertinenti, nella selezione dei ricorsi e nella classificazione dei casi, nella predisposizione dell'agenda di lavoro e del calendario di udienza, nell'istruzione delle cause tranne che nei casi di conferimento di Consulenza Tecnica d'Ufficio, interrogatorio libero e giuramento decisorio, nonché nell'audizione dei testimoni.

3. Entro trenta giorni dalla conversione in legge del presente decreto, il Ministero della Giustizia dovrà verificare, a seguito di apposita ricognizione, mediante decreto ministeriale, il numero di funzionari ausiliari necessari da assegnare agli uffici per il processo su base territoriale e da assegnare al giudice civile ed al giudice penale.

4. Per assicurare il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria, il Ministero della Giustizia, entro centoventi giorni dalla conversione in legge del presente decreto, avvia le procedure per il reclutamento delle unità di personale amministrativo non dirigenziale, nel numero individuato con le modalità di cui al comma 3 del presente articolo, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, di cui al comma 2 del presente articolo, con la qualifica di direttore - Area III/F3, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019, attesa l'urgente necessità di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari e i notevoli ritardi nello smaltimento delle cause.

5. Ai fini di cui al comma precedente, si provvede mediante procedure concorsuali a tempo indeterminato, per titoli ed esame, su base distrettuale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.187. Per l'accesso alle figure professionali di cui al comma 2, è richiesto il titolo di studio della laurea in giurisprudenza o equivalente, nonché il possesso di almeno uno dei seguenti titoli maturati alla data di scadenza del bando di concorso:

a) essere iscritto all'albo professionale degli avvocati, da almeno tre anni, senza essere incorso in sanzioni disciplinari;

b) aver svolto, per almeno tre anni, le funzioni di magistrato onorario senza essere incorso in

sanzioni disciplinari;

c) aver svolto, per almeno tre anni, le funzioni di giudice di pace senza essere incorso in sanzioni disciplinari.

6. Per le procedure concorsuali di cui al comma precedente, il bando di selezione, adottato con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione, prevede una prova preselettiva scritta mediante quesiti a risposta multipla che, insieme alla fase di valutazione dei titoli professionali di cui al comma 5, concorrono alla formazione del punteggio finale, stabilendo altresì:

a) le modalità di svolgimento della prova preselettiva di diritto civile o di diritto penale, distinta per materia a seconda dell'ufficio del giudice per il quale il candidato concorre, svolta presso ciascun Distretto giudiziario;

b) i punteggi sono attribuiti ai titoli di cui al comma 5, secondo i seguenti criteri: anzianità di servizio o di iscrizione maturata nel termine di cui al comma 5, votazione relativa al titolo di studio richiesto per l'accesso ed eventuali titoli accademici universitari o post universitari in possesso del candidato. I punteggi attribuiti sono cumulabili sino a un massimo stabilito, non sono valutabili i titoli costituenti requisiti per l'accesso;

c) le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici, eventualmente articolate su base distrettuale.».

10.0.8

[Pinotti](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Disposizioni per i Direttori scientifici degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - IRCCS)

1. L'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, si interpreta nel senso che alle figure di direttore generale, direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ivi inclusi i commi 11 e 12 relativi al trattamento di quiescenza e di previdenza.».

10.0.9

[Stabile](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Misure in materia di ricercatori degli IRCCS)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 422, le parole: "un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria", sono sostituite dalle seguenti: "un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria e un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

b) al comma 423, le parole: "nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri moli del comparto" sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto della Sanità, in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, senza maggiori oneri né diretti né indiretti per la finanza pubblica rispetto all'attuale collocazione contrattuale";

c) al comma 424, dopo le parole: "di ricerca, personale" sono aggiunte le parole: "afferente alla sola area di ricercatori" e dopo le parole: "del contratto collettivo nazionale di lavoro" sono aggiunte le parole: "dell'area dirigenziale";

d) al comma 425, dopo le parole: "procedure concorsuali" sono aggiunte le parole: "relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto";

e) al comma 427, dopo le parole: "il personale" sono aggiunte le parole: "limitatamente a quello con qualifica di ricercatore";

f) al comma 428, le parole: "nei ruoli"; sono sostituite dalle seguenti: "nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto"».

10.0.10

[De Petris](#), [Ruotolo](#), [Errani](#), [Laforgia](#), [Grasso](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Misure in materia di ricercatori degli IRCCS)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 422, le parole: "un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria", sono sostituite dalle seguenti: "un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria e un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

b) al comma 423, le parole: "nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del comparto" sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto della Sanità, in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, senza maggiori oneri né diretti né indiretti per la finanza pubblica rispetto all'attuale collocazione contrattuale";

c) al comma 424, dopo le parole: "di ricerca, personale" sono aggiunte le parole: "afferente alla sola area di ricercatori" e dopo le parole: "del contratto collettivo nazionale di lavoro" sono aggiunte le parole: "dell'area dirigenziale";

d) al comma 425, dopo le parole: "procedure concorsuali" sono aggiunte le parole: "relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto";

e) al comma 427, dopo le parole: "il personale" sono aggiunte le parole: "limitatamente a quello con qualifica di ricercatore";

f) al comma 428, le parole: "nei ruoli"; sono sostituite dalle seguenti: "nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto"».

10.0.11

[Stabile](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis* .

1. L'articolo 1, comma 687 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato».

10.0.12

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Contenzioso Concorso DS 2017)

1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa in un quadro emergenziale di fabbisogno di figure di dirigente scolastico e di prevenire le ripercussioni dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi alla prova orale del concorso di cui al decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione di 120 ore

con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, riservato ai ricorrenti avverso gli esiti delle prove concorsuali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito alle prove orali del concorso per dirigente scolastico di cui al Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017.

2. I candidati che abbiano superato la prova finale saranno graduati, secondo gli esiti della prova ed in base ai titoli posseduti in uno specifico elenco aggiuntivo che verrà aggiunto in coda alla graduatoria generale nazionale del concorso bandito con il decreto direttoriale del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del corso intensivo di cui al comma 1 si provvede mediante totale auto finanziamento dello stesso da parte dei ricorrenti nonché all'utilizzo dei materiali e dei moduli formativi già in possesso degli USR per i corsi di formazione in servizio del personale dirigente».

10.0.13

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, o il Decreto direttoriale del 20 luglio 2015, n. 499 o il Decreto Direttoriale del 23 novembre 2017, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione su base regionale di 120 ore con prova finale, come già disciplinato dal comma 88 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con punteggio d'inserimento da computarsi in coda nella graduatoria finale. Il corso è riservato ai soggetti che abbiano sostenuto la prova scritta e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ricevuto una sentenza favorevole in primo grado o abbiano, comunque, un contenzioso giurisdizionale in atto avverso il succitato concorso per mancato superamento della prova scritta o di quella orale. I soggetti selezionati con la presente procedura sono successivamente immessi in ruolo a seguito dello scorrimento dell'attuale graduatoria di merito del concorso di cui al predetto decreto direttoriale.

2. Alla copertura delle attività di formazione, che non devono, comunque, comportare ulteriori spese rispetto a quelle già programmate, si provvede, mediante utilizzo delle risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici integrate da quelle previste dall'articolo 1, comma 86 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificata dall'articolo 1, comma 591, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.».

10.0.14

[Vitali](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Graduatorie concorso 2017 per dirigente scolastico)

1. Al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2021/2022, di tutelare la continuità e la regolarità dell'azione amministrativa nonché di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico derivanti dalla carenza di dirigenti scolastici con conseguenti effetti sul buon andamento dell'azione amministrativa ispirato ai principi di economicità, efficacia ed efficienza, con decreto del Ministro dell'Istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti inclusi nell'allegato di cui al decreto dipartimentale n. 1461 del 9 ottobre 2019 e al Decreto Direttoriale n.413 del 1 aprile 2021 sono utilmente ricollocati, in coda alla

graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici, approvata con decreto dipartimentale n. AOODPIT 1205 del 1 agosto 2019, come rettificato dal decreto dipartimentale n. AOODPIT 1229 del 7 agosto 2019.».

10.0.15

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Attivazione concorso riservato DSGA)

1. Il Ministero dell'Istruzione è autorizzato entro l'anno 2021, a bandire un concorso per esami e titoli per coprire i posti vacanti e disponibili dei Direttori SGA nelle istituzioni scolastiche ed educative, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449., riservato al personale Assistente Amministrativo che ha svolto le funzioni di Direttore SGA per almeno tre anni scolastici entro il 31/8/2020.

2. Possono partecipare alla procedura concorsuale di cui al primo periodo anche gli assistenti amministrativi non in possesso del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni.».

10.0.16

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Graduatoria ad esaurimento per DSGA FF.)

1. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e l'efficace gestione delle problematiche conseguenti all'emergenza sanitaria da Covid-19, è istituita, con decreto del Ministero dell'Istruzione, una graduatoria ad esaurimento per servizi ai fini dell'assunzione sui posti di direttore dei servizi generali e amministrativi rimasti vacanti e disponibili, riservata al personale Assistente Amministrativo che ha svolto le funzioni di Direttore SGA per almeno tre anni scolastici entro il 31/8/2020».

10.0.17

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Piano straordinario assunzione docenti di sostegno)

1. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguentemente al fine di assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico agli alunni diversamente abili, sui posti di sostegno vacanti e disponibili al 30 giugno 2021, si procede prioritariamente all'immissione in ruolo del personale docente in possesso di abilitazione e titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno, nonché di coloro che conseguiranno il titolo di abilitazione nell'anno 2021; l'aspirante dovrà già essere inserito nella II fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze ed avere tre annualità di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

2. Parimenti sui posti residui si procederà all'immissione in ruolo del personale docente in possesso di abilitazione ma non del titolo di specializzazione, per l'insegnamento del sostegno purché il docente aspirante abbia svolto almeno un anno su posto di sostegno, sia inserito nella II fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze e che abbia almeno tre annualità di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009. Gli aspiranti che non rientrano nei posti disponibili per l'a.s. 2021/2022, potranno frequentare i corsi abilitanti ai fini della

immissione in molo per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.

3. In via residuale si procederà all'immissione in ruolo:

a) del personale docente non abilitato, con titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno, inserito nella II fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze, con tre annualità di servizio nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, di cui almeno uno sul sostegno.

b) il personale docente non abilitato e non in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno ma con titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, inserito nella II fascia delle Graduatorie provinciali per le supplenze, con tre annualità di servizio sul posto di sostegno nelle scuole statali, anche non continuativo a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

4. Il personale docente immesso in ruolo sui posti di sostegno ai sensi dei commi 2 e 3 è tenuto a frequentare, l'anno di prova. Durante l'anno di prova i candidati dovranno frequentare un percorso formativo di durata annuale finalizzato al conseguimento del titolo di specializzazione con valore abilitante. Il mancato superamento del percorso formativo determina la mancata conferma nel ruolo».

10.0.18

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Riaperture elenchi aggiunti GPS)

1. In ragione dell'emergenza sanitaria in atto, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche e l'efficace gestione delle problematiche conseguenti all'emergenza sanitaria da Covid-19, si dispone che negli elenchi aggiuntivi alle GPS previsti dall'art. 10 dell'O.M. 60/2020, nella I fascia, possono inserirsi tutto il personale di ruolo abilitato e specializzato sul sostegno.».

10.0.19

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2021/2022, si dispone, l'inserimento di tutti gli idonei nelle graduatorie finali relative alla procedura straordinaria, indetta con decreto direttoriale n. 510 del 23 aprile 2020, in deroga a quanto disposto dai commi 2 e successivi della legge 29 ottobre 2019, n. 159 e per le sole classi di concorso dove risultano esaurite le GAE».

10.0.20

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

È autorizzata l'istituzione, con decreto del Ministero dell'Istruzione, di una graduatoria per titoli ai fini dell'assunzione di 7.000 insegnanti di religione cattolica su posti vacanti e disponibili con più di 24 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione».

10.0.21

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Conferma ruoli)

1. Per il personale docente delle scuole dell'infanzia e primaria, assunto a tempo indeterminato

con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, il Ministro dell'Istruzione, procede alla conferma dei ruoli nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma».

10.0.22

[Pirovano](#), [Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10 bis.

(Incarichi temporanei scuole infanzia paritarie comunali)

Al decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 come convertito dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, all'art. 2-ter, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "per l'anno scolastico 2020/2021" aggiungere le seguenti: "e per l'anno scolastico 2021/2022"».

10.0.23

[Grimani](#)

Dopo l' **articolo** , è aggiunto il seguente:

«Art. 4- bis.

(Disposizioni in materia di incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali)

1. Al decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, all'art. 2-ter, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "per l'anno scolastico 2020/2021" aggiungere le seguenti: "e per l'anno scolastico 2021/2022"».

10.0.24

[Vitali](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- bis.

(Incarichi temporanei scuole infanzia paritarie comunali)

1. Al decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 come convertito dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, all'art. 2-ter, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "per l'anno scolastico 2020/2021" aggiungere le seguenti parole: "e per l'anno scolastico 2021/2022"».

10.0.25

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- bis.

(Incarichi temporanei scuole infanzia paritarie comunali)

Al decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 come convertito dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, all'art. 2-ter, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "per l'anno scolastico 2020/2021" aggiungere le seguenti parole: "e per l'anno scolastico 2021/2022"».

10.0.26

[Pirovano](#), [Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente

«Art. 10- bis.

(Semplificazioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali)

1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo l'ottavo e il nono periodo sono abrogati.

2. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "gli enti possono impegnare solo spese correnti" si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) i commi 557, 557-*ter*, 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati;

b) per le assunzioni di personale effettuate a valere su finanziamenti esterni o comunque rimborsate da altri enti, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, non è richiesta l'autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica agli enti locali.

5. All'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi educativi, e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia."»

10.0.27

Vitali

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono periodo sono abrogati.

2. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "gli enti possono impegnare solo spese correnti" si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto

a) i commi 557, 557-*ter*, 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati;

b) per le assunzioni di personale effettuate a valere su finanziamenti esterni o comunque rimborsate da altri enti, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, non è richiesta l'autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica agli enti locali.

5. All'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi educativi, e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla

normativa vigente in materia."».

10.0.28

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono periodo sono abrogati.

2. All'articolo 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "gli enti possono impegnare solo spese correnti" si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) i commi 557, 557-*ter*, 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati;

b) per le assunzioni di personale effettuate a valere su finanziamenti esterni o comunque rimborsate da altri enti, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, non è richiesta l'autorizzazione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica agli enti locali.

5. All'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi educativi, e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia."»

10.0.29

[Pirovano](#), [Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Semplificazioni procedurali del reclutamento di personale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutti gli obblighi di pubblicità legale dei bandi di concorso dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane sono assolti attraverso la pubblicazione dei medesimi in modalità telematica, sino al termine per la presentazione delle domande, sul rispettivo albo pretorio. Conseguentemente cessa di avere applicazione l'art. 4, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Restano fermi gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai comuni alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

a) articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;

c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

3. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "nel triennio 2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "nel triennio 2021-2023".»

10.0.30

[Vitali](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutti gli obblighi di pubblicità legale dei bandi di concorso dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane sono assolti attraverso la pubblicazione dei medesimi in modalità telematica, sino al termine per la presentazione delle domande, sul rispettivo albo pretorio. Conseguentemente cessa di avere applicazione l'art. 4, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Restano fermi gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

a) articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;

c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

3. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "nel triennio 2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "nel triennio 2021-2023".»

10.0.31

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutti gli obblighi di pubblicità legale dei bandi di concorso dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane sono assolti attraverso la pubblicazione dei medesimi in modalità telematica, sino al termine per la presentazione delle domande, sul rispettivo albo pretorio. Conseguentemente cessa di avere applicazione l'art. 4, comma 1-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Restano fermi gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

a) articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;

c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

3. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "nel triennio 2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "nel triennio 2021-2023".»

10.0.32

[Vitali](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-*septies* è sostituito dal seguente: "Le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente o rimborsate con risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, anche se non espressamente vincolate all'impiego per assunzioni di personale, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento o rimborso. In caso di finanziamento o rimborso parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente"».

10.0.33

[Pirovano](#), [Riccardi](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Spese di personale etero finanziate)

1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-*septies* è sostituito dal seguente: "Le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente o rimborsate con risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, anche se non espressamente vincolate all'impiego per assunzioni di personale, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento o rimborso. In caso di finanziamento o rimborso parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente"».

10.0.34

[Iannone](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3-*septies* è sostituito dal seguente:

"Le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente o rimborsate con risorse provenienti da altri soggetti, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, anche se non espressamente vincolate all'impiego per assunzioni di personale, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento o rimborso. In caso di finanziamento o rimborso parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente"».

10.0.35

[Angrisani](#), [Granato](#), [Lezzi](#), [Abate](#), [Crucioli](#), [Morra](#), [Corrado](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis* .

(Misure per la pubblicità e la trasparenza nel reclutamento di personale delle società partecipate)

1. All'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

"7-*bis*. Al fine di rendere più trasparente il reclutamento del personale delle società a totale o parziale partecipazione pubblica, con decreto del Ministero della Pubblica Amministrazione, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, è istituita la Piattaforma Nazionale sulle procedure di reclutamento delle società partecipate, con lo stesso decreto sono indicate le modalità di gestione e di inserimento sulla piattaforma di tutti i dati comunicati dalle

società partecipate.

7-ter Le società a controllo pubblico o partecipate dallo Stato o da altri enti pubblici con quote superiori al 15% hanno l'obbligo di comunicare sui propri siti *web* e pagine *social*, ove esistenti, le posizioni aperte relative al reclutamento del personale, per un periodo di almeno 30 giorni, ove non ricorrano situazioni di comprovata urgenza. Le medesime società hanno altresì l'obbligo di comunicare le proprie posizioni aperte ai fini della loro pubblicazione presso la piattaforma unica nazionale di cui al comma precedente."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 200.000 euro per l'anno 2021 e 30.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di cui all'articolo 239 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

10.0.36

[Rossomando](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis* .

(Svolgimento dell'esame di Stato dei consulenti del lavoro)

1. All'articolo 6, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 2-*bis*".».

10.0.37 (già 11.0.1)

[Matrisciano](#), [Mantovani](#), [Garruti](#), [Perilli](#), [Santangelo](#), [Toninelli](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 10- *bis*.

(Modifiche al decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, in materia di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro)

1. All'articolo 6, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "commi i e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 2-*bis*".».

Art. 11

11.1

[Quagliariello](#)

Sopprimere il comma 5.

11.0.2

[Mirabelli](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

(Modifiche alle procedure di selezione del personale scolastico di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64)

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il personale che ha svolto un periodo di servizio all'estero superiore a sei anni e fino a nove anni mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione e può essere destinato all'estero fino al raggiungimento di complessivi dodici anni di servizio in tutela la carriera scolastica.";

b) all'articolo 21, comma 2, la parola: "sei" è sostituita dalla seguente "tre";

c) all'articolo 37, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, che sta

svolgendo un periodo di servizio di nove anni scolastici senza soluzione di continuità, può permanervi fino a nove anni scolastici. Detto personale, mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione previste dall'articolo 19 e può essere destinato all'estero ai sensi del comma 1 dell'articolo 19. A decorrere dall'anno scolastico 2021/22, il personale scolastico che alla data di entrata in vigore del presente decreto era in servizio all'estero con un mandato della durata di 4 anni scolastici, è destinato all'estero nelle sedi disponibili delle aree linguistiche per le quali ha conseguito l'idoneità nelle prove di accertamento linguistico, bandite dal Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con decreto interministeriale 4377 del 7 ottobre 2011. Il personale interessato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, è destinato all'estero per un periodo di 3 anni scolastici, con precedenza rispetto alle nomine annuali, sulla base della posizione occupata nelle graduatorie di cui al decreto del Ministero degli affari esteri del 9 agosto 2013 n. 4055".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, a valere sul fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.3

[Faraone](#), [Grimani](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64)

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 19, il comma 1, è sostituito dal seguente: "1. Il personale da destinare all'estero ai sensi del presente capo è scelto tra i dipendenti con contratto a tempo indeterminato che, dopo il periodo di prova, abbiano prestato in Italia almeno tre anni di effettivo servizio nei ruoli corrispondenti alle funzioni da svolgere all'estero. Il personale che ha svolto un periodo di servizio all'estero superiore a sei anni e fino a nove anni mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione e può essere destinato all'estero fino al raggiungimento di complessivi dodici anni di servizio in tutta la carriera scolastica".

b) all'articolo 21, comma 2, la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "tre".

c) all'articolo 37, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto può permanervi fino a nove anni scolastici. A decorrere dall'anno scolastico 2021/22, con precedenza sulle altre destinazioni annuali, è destinato all'estero il personale scolastico nominato dalle graduatorie di cui al decreto del Ministero degli affari esteri 9 agosto 2013 n. 4055 e successive modificazioni e integrazioni, che alla data del 31 maggio 2017 era in servizio all'estero con un mandato della durata di 4 anni scolastici. Il personale interessato è riassegnato alla sede di servizio estera presso la quale prestava servizio alla data del 31 maggio 2017 per un periodo di tre anni scolastici. Qualora la sede di servizio presso la quale detto personale prestava servizio alla data del 31 maggio 2017 non fosse disponibile, detto personale è assegnato ad una delle sedi disponibili delle aree linguistiche per le quali ha conseguito l'idoneità nelle prove di accertamento linguistico, bandite dal Ministero degli Affari esteri di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con Decreto Interministeriale 4377 del 7 ottobre 2011".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, a valere sul fondo di cui all'art.1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.4

[Angrisani](#), [Granato](#), [Abate](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Lezzi](#), [Morra](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64)

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 dell'articolo 19 è sostituito con il seguente:

"Il personale da destinare all'estero ai sensi del presente capo è scelto tra i dipendenti con contratto a tempo indeterminato che, dopo il periodo di prova, abbiano prestato in Italia almeno tre anni di effettivo servizio nei ruoli corrispondenti alle funzioni da svolgere all'estero. Il personale che ha svolto un periodo di servizio all'estero superiore a sei anni e fino a nove anni mantiene il diritto di partecipazione alle prove di selezione e può essere destinato all'estero fino al raggiungimento di complessivi dodici anni di servizio in città la carriera scolastica";

b) al comma 2 dell'articolo 21, la parola: "sei" è sostituita con la seguente: "tre":

c) il comma 8 dell'articolo 37 è sostituito con il seguente:

"Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, che sta svolgendo un periodo di servizio di nove anni scolastici senza soluzione di continuità, può permanervi fino a nove anni scolastici. Il predetto personale mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione previste dall'articolo 19 del presente decreto e può essere destinato all'estero. A decorrere dall'anno scolastico 2021/22, il personale scolastico che alla data di entrata in vigore del presente decreto era in servizio all'estero con un mandato della durata di 4 anni scolastici, è destinato all'estero nelle sedi disponibili delle aree linguistiche per le quali ha conseguito l'idoneità nelle prove di accertamento linguistico, bandite dal Ministero degli Affari esteri di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con Decreto Interministeriale 4377 del 7 ottobre 2011. Il personale interessato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 21, è destinato all'estero per un periodo di 3 anni scolastici, con precedenza rispetto alle nomine annuali, sulla base della posizione occupata nelle graduatorie di cui al decreto del Ministero degli affari esteri del 9 agosto 2013 n. 4055".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 100.000 euro all'anno per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032, a valere sul fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

11.0.5

[Bottici](#), [Ferrara](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*.

«All'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "nell'arco dell'intera carriera", sono sostituite dalle seguenti: "consecutivi e fino a dodici anni scolastici nell'arco dell'intera carriera se i due periodi sono separati da almeno tre anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale";

b) le parole: "di detto periodo", sono sostituite dalle seguenti: "di detti periodi" .».

11.0.6

[Pittella](#), [Ferrari](#), [Giacobbe](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis* .

(Semplificazione comunicazioni tra imprese e cittadini)

1. Al fine di limitare fenomeni di assembramento di persone e contenere la diffusione del Covid-19 attraverso la semplificazione delle procedure di invio e ricezione di comunicazioni tra imprese ed utenti, per gli anni 2021 e 2022, l'invio tramite raccomandata delle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può essere effettuato anche tramite qualsiasi altra modalità digitale».

11.0.7

[Durnwalder](#), [Steger](#), [Unterberger](#), [Laniece](#)

Dopo l' **articolo** , *inserire il seguente*:

«Art. 11 **-bis** .

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.».

1.3.2.1.9. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 246 (pom.) del 05/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 2021
246ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini.

La seduta inizia alle ore 13,25.

IN SEDE REFERENTE

(1834) PAGANO. - Istituzione della Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, martedì 4 maggio.

Il **PRESIDENTE** comunica che sono pervenuti 2 subemendamenti all'emendamento 2.1 (testo 2) del relatore, presentato ieri, pubblicati in allegato.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il presidente **PARRINI** (PD), in qualità di relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1 e 1.2.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.1 e 1.2.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il presidente **PARRINI** (PD), in qualità di relatore, esprime parere contrario sui subemendamenti 2.1

(testo 2)/1 e 2.1 (testo 2)/2.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 2.1 (testo 2) del relatore.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 2.1 (testo 2)/1 e 2.1 (testo 2)/2 sono respinti.

È quindi posto ai voti l'emendamento 2.1 (testo 2), che risulta approvato.

La Commissione conferisce quindi al relatore il mandato a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con le modifiche accolte nel corso dell'esame, autorizzandolo ad apportare le modifiche di coordinamento che si ritengono necessarie.

(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, martedì 4 maggio.

IL **PRESIDENTE** comunica che sono state presentate le riformulazioni degli emendamenti 11.0.5 e 4.0.3, (11.0.5 testo 2 e 4.0.3 testo 2), pubblicate in allegato.

In merito alla valutazione di ammissibilità degli emendamenti presentati, premette che, trattandosi della conversione di un decreto-legge, l'improponibilità per estraneità di materia, come di consueto, va letta alla luce della giurisprudenza costituzionale, al fine di evitare l'introduzione di disposizioni potenzialmente illegittime.

Il provvedimento detta misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. Nel preambolo si cita anche la necessità e l'urgenza di assicurare su tutto il territorio nazionale lo svolgimento delle attività scolastiche e didattiche dei primi gradi dell'istruzione, di accrescere e migliorare la capacità di risposta del settore pubblico alle esigenze del Paese anche attraverso la semplificazione e la maggiore celerità delle procedure concorsuali e, infine, di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità delle funzioni amministrativa e giurisdizionale. I criteri adottati vanno nel senso di ritenere proponibili, quanto alle modifiche non meramente testuali, solo quelle che comunque attengono all'oggetto o alla finalità del provvedimento. Precisa, al riguardo, che le disposizioni contenute nel decreto-legge hanno tutte carattere temporaneo o provvisorio, fatta eccezione per quelle dell'articolo 10 in materia di concorsi pubblici, dove, accanto a una disciplina dettata specificamente per l'emergenza sanitaria, si introducono norme generali e a regime per il reclutamento del personale pubblico.

Partendo da quest'ultimo aspetto, le modifiche ordinamentali permanenti sono state ammesse all'esame solo laddove riguardino le procedure per il reclutamento e adempimenti connessi, o che agevolino il passaggio tra amministrazioni o ancora l'accesso alle procedure selettive.

Con riferimento alle proposte che riguardano il personale della scuola, sono da ritenersi proponibili solo gli emendamenti che definiscono, in via derogatoria o anche permanente, procedure di concorso. Possono ritenersi ammissibili, per affinità, anche proposte su esami di ammissione o abilitazione diversi dai concorsi pubblici.

Quanto invece alle numerose proposte che riguardano l'anno scolastico 2021-2022, e in particolare i trasferimenti di personale, difetta il requisito dell'urgenza, visto che il decreto-legge, all'articolo 2, detta misure per la ripresa dell'attività nel corrente anno scolastico.

Circa l'articolo 6, in materia di giustizia, sono da ritenersi improponibili, oltre alle modifiche a regime, le proposte che intervengono non sul processo ma sull'esecuzione della pena.

All'articolo 7, che riguarda l'ordine dei giornalisti, non sono proponibili gli emendamenti che concernono altri ordini professionali, specialmente se introducono modifiche alla disciplina sostanziale.

Sottolinea che anche le proposte aggiuntive all'articolo 10, che riguardano gli enti locali e le relative assunzioni, sono del pari da ritenersi estranee all'oggetto del provvedimento. Lo stesso discorso vale per gli emendamenti in materia di eventi sismici. Inoltre, sono da ritenersi improponibili le proposte che introducono indennità o emolumenti di varia natura.

Vi sono infine emendamenti che non possono essere ammessi all'esame perché modificano altri decreti-legge in corso di conversione.

Alla luce di tali precisazioni, dichiara dunque improponibili per materia i seguenti emendamenti: 1.4, 1.5, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11, 1.0.12, 1.0.13, 2.3, 2.4, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.8, 4.0.9, 4.0.10, 5.0.1, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.0.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.6, 7.0.1, 7.0.2, 8.2, 8.0.3, 8.0.5, 8.0.6, 9.0.2, 9.0.3 (testo 2), 9.0.5, 9.0.6, 9.0.7, 9.0.8, 9.0.9, 9.0.10, 9.0.11, 9.0.12, 10.100/9, 10.61, 10.62, 10.0.7, 10.0.11, 10.0.14, 10.0.15, 10.0.16, 10.0.17, 10.0.18, 10.0.19, 10.0.20, 10.0.21, 10.0.22, 10.0.23, 10.0.24, 10.0.25, 10.0.26, 10.0.27, 10.0.28, 10.0.29, 10.0.30, 10.0.31, 10.0.32, 10.0.33, 10.0.34, 11.0.2, 11.0.3, 11.0.4, 11.0.5 (testo 2) e 11.0.6.

Come preannunciato nella seduta di ieri, avverte che prenderà immediatamente contatti con la Presidenza del Senato per una valutazione congiunta sull'ammissibilità degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(83) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS e Paola NUGNES. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura

(212) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente

(1203) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERILLI. - Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni

(1532) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria Alessandra GALLONE. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente

(1627) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Patty L'ABBATE. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela ambientale e sostenibilità

(1632) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Emma BONINO. - Modifiche agli articoli 2 e 9 della Costituzione in materia di equità generazionale, sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente

(938) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COLLINA ed altri. - Modifiche agli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile

(2160) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il **PRESIDENTE** comunica che è pervenuto il parere della Commissione ambiente, con il quale si invita la Commissione a valutare l'opportunità di integrare la modifica all'articolo 9 della Costituzione demandando ad una legge dello Stato la disciplina circa i modi e le forme di tutela degli animali.

La relatrice [MAIORINO](#) (M5S) preannuncia la presentazione di un nuovo testo, nel tentativo di individuare un punto di convergenza con tutte le forze politiche.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, martedì 4 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il relatore ha presentato uno schema di relazione favorevole.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) formula una proposta di osservazione in merito all'articolo 11, che reca disposizioni in materia di inammissibilità delle domande di protezione internazionale. In considerazione della forte pressione migratoria subita dagli Stati membri che, per ragioni geografiche, rappresentano la frontiera esterna dell'Unione Europea, si dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere l'inserimento delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati europei site negli Stati di origine e di transito dei migranti quali sedi per la presentazione delle domande di asilo e protezione internazionale. In questo modo, si potrebbe realizzare un coordinamento europeo di preselezione delle domande che avvenga in territorio extraeuropeo, sollevando così gli Stati membri da ulteriori oneri burocratici.

Il senatore [RUOTOLO](#) (Misto-LeU-Eco), relatore, ritiene non di poter inserire nello schema di relazione l'osservazione proposta dal senatore Augussori in merito alla previsione di un coordinamento europeo per lo svolgimento di una preselezione delle domande di asilo e protezione internazionale negli Stati di origine e transito dei migranti.

La questione appare particolarmente complessa, anche perché la legislazione comunitaria in materia migratoria non è uniforme, e l'osservazione proposta ha ad oggetto una competenza legislativa non nazionale ma dell'Unione. Ricorda, tra l'altro, che la Commissione è chiamata a pronunciarsi solo in sede consultiva, dal momento che il provvedimento è stato assegnato in sede referente alla 14ª Commissione.

Il senatore [VITALI](#) (FIBP-UDC) propone di inserire l'osservazione, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di inserirla nel testo.

Il relatore [RUOTOLO](#) (Misto-LeU-Eco) ribadisce il proprio orientamento, sottolineando che l'osservazione non attiene al contenuto del provvedimento.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az), nel prendere atto delle considerazioni del relatore, chiede che il resoconto della seduta sia allegato allo schema di relazione alla Commissione per le politiche dell'Unione europea, in modo che resti traccia della segnalazione. Anticipa, inoltre, che la questione sarà affrontata nel prossimo provvedimento in materia.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la relazione favorevole sul disegno di legge n. 2169, pubblicata in allegato.

La seduta termina alle ore 13,45.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2169

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza, premesso che, disposizioni di interesse della Commissione si rinvencono nel Capo I, che attiene al settore della libera circolazione di persone, beni e servizi, nonché nel Capo II, inerente lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, considerato, in particolare, che, l'articolo 1 reca disposizioni volte a contrastare le discriminazioni basate sulla nazionalità dei lavoratori e a recepire compiutamente la direttiva n. 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione, agevolando, altresì, la chiusura del caso ARES (2019) 1602365 avviato per mancata attuazione della medesima direttiva; l'articolo 2 contiene un insieme di novelle all'articolo 41 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, nonché un novero di disposizioni speciali, relative a specifiche prestazioni sociali. Tale rivisitazione normativa origina da una procedura d'infrazione (2019/2100, ancora nella fase di messa in mora) avviata dalla Commissione europea per non corretto recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa alla procedura per il rilascio di un permesso unico che consenta ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro, nonché a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro; l'articolo 11, al fine di tenere conto di quanto evidenziato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, modifica l'articolo 29 del decreto legislativo n. 25 del 2008, sui casi di inammissibilità della domanda di concessione dello *status* di protezione internazionale a cittadini di Paesi terzi; l'articolo 12 interviene in materia di validità e rinnovo del documento di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, al fine di dare completa attuazione alle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 2017/1954; l'articolo 13 novella il testo unico sull'immigrazione, introducendo l'istituto della proroga del visto di ingresso degli stranieri per soggiorni di breve durata. La disposizione ha lo scopo di dare compiuta attuazione a quanto previsto dall'articolo 33 del regolamento (CE) n. 810/2009, istitutivo del codice comunitario dei visti; l'articolo 14 individua nel questore l'autorità competente al rilascio del documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare, ai sensi del regolamento (UE) 2016/1953, si esprime in senso favorevole.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) N. [2167](#)

Art. 4

4.0.3 (testo 2)

[Stabile](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ministero della salute e Aifa)

1. All'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: "con esclusione dell'articolo 15-*quater* e della correlata indennità" sono soppresse.

2. Ai dirigenti sanitari del Ministero della salute, ferma rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro, è conseguentemente riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2021, nei medesimi importi e con le medesime modalità, l'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale.

3. Il medesimo trattamento di cui al comma 2 è riservato ai dirigenti sanitari dell'Agenzia italiana del farmaco di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in 21 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Fino al 31 dicembre 2022, le misure di cui all'articolo 5-*bis*, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si applicano anche ai dirigenti medici di ruolo in servizio nelle strutture di cui all'articolo 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. ».

Art. 11

11.0.5 (testo 2)

[Bottici](#), [Ferrara](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 11- *bis*

1. All'articolo 37 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, al primo periodo, le parole: "nell'arco dell'intera carriera" sono sostituite dalla seguente: "consecutivi";

b) dopo il comma 8 è inserito il seguente: "8-*bis*. Dopo il rientro in Italia il personale di cui al comma 8 può essere destinato all'estero per un ulteriore periodo, dopo il superamento di procedura selettiva indetta successivamente al 1° maggio 2021 e l'inserimento in graduatoria conformemente all'articolo 19. La nuova destinazione all'estero di cui al presente comma può avvenire dopo almeno tre anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale. La permanenza all'estero non può complessivamente superare i dodici anni scolastici complessivi nell'arco dell'intera carriera."».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1834](#)

Art. 2

2.1 (testo 2)/1

[Zaffini](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

All'emendamento 2.1 (testo 2), al comma 1, lettera c), dopo le parole: «La Commissione», inserire le seguenti: «il cui Presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi d'opposizione.».

Consequentemente, all'articolo 1, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il Presidente della Commissione è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi d'opposizione e per la sua elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano d'età.».

2.1 (testo 2)/2

[Zaffini](#), [La Russa](#), [Totaro](#)

All'emendamento 2.1 (testo 2), al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modifiche:

- *sostituire le parole*: «il seguente comma» *con le seguenti*: «i seguenti commi»;

- *aggiungere in fine, il seguente capoverso*:

«10-ter. Nell'esercizio delle sue funzioni la Commissione opera come Commissione parlamentare di inchiesta ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;

Conseguentemente, all'articolo 1, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Governo e sulle misure da esso adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, di seguito denominata "Commissione".»;

2.1 (testo 2)

IL RELATORE

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) provvedimenti del Governo, non aventi forza di legge, finalizzati a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19;»;

b) al comma 1, sopprimere la lettera b);

c) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. La Commissione può sempre chiedere al Governo di riferire sulle misure che intende adottare per il contenimento e il contrasto del COVID-19.»;

d) aggiungere, in fine, il seguente comma: «10-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, al comma 1, il terzo periodo è soppresso.»

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1834
XVIII Legislatura

Istituzione della Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19

Titolo breve: *bicamerale emergenza COVID*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 389 \(pom.\)](#)

13 aprile 2021

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.1.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 389 (pom.) del 13/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 13 APRILE 2021
389ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1721-B) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Esame. Relazione non ostativa)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, preliminarmente, che nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stata apportata un'unica modifica, concernente l'inserimento nell'Allegato A della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (termine di recepimento: 1° aprile 2018). Per quanto di competenza, trattandosi di una direttiva avente contenuto ordinamentale, priva di profili finanziari di rilievo per la Commissione, fa presente che non è necessario acquisire una relazione tecnica di passaggio e, pertanto, non ha osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE si esprime in senso conforme al relatore.

Il presidente [PESCO](#) informa che non sono stati presentati emendamenti.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore [MANCA](#) (PD) propone di riferire in senso non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di relazione del relatore.

(2144) Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19

(Parere alle Commissioni riunite 5a e 6a. Esame e rinvio)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, relativamente ai profili finanziari del provvedimento, con riguardo all'articolo 1 recante la disciplina del contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici, richiede elementi integrativi volti a confermare la correttezza della quantificazione degli oneri valutati, dal comma 12 dell'articolo 1 in commento, in 11.150 milioni di euro per il 2021. Sarebbe altresì opportuno acquisire elementi informativi sulla percentuale degli operatori economici aventi diritto al contributo o al credito di imposta distinta in base alle fasce di fatturato individuate dal comma 5. In merito all'articolo 4, commi da 4 a 9, che dispone l'annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 5 mila euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, con riferimento alla stima degli oneri, evidenzia che la relazione tecnica fornisce informazioni sulla metodologia di analisi utilizzata per la stima, oltre a precisare l'importo complessivo dell'onere da annullamento dei debiti di importo residuo pari a complessivi 451,3 milioni di euro (suddivisi per le diverse tipologie di enti creditori). Sarebbe, tuttavia, opportuno acquisire elementi informativi in ordine all'importo complessivo dei crediti residui fino a 5.000 euro affidati dal 2000 al 2010, per i quali sono in corso i pagamenti relativi alla "rottamazione *ter*", ed al "saldo e stralcio", nonché i dati dai quali si desume l'"aspettativa di riscossione" tra cui, in particolare, il peso della componente della riscossione derivante da recupero coattivo e quella da rateazione, nonché della curva di riscossione attesa che si basa sull'analisi di dati storico-statistici, suddivisi per i diversi anni. Quanto poi agli enti impositori ricompresi nell'insieme "Altri enti", andrebbero fornite maggiori indicazioni circa la composizione della platea interessata. Con riguardo all'articolo 8 recante nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale, rileva che l'utilizzo, da parte della relazione tecnica, della media delle platee di beneficiari del periodo giugno-ottobre 2020 potrebbe non rispondere a criteri prudenziali, considerato che si tratta del periodo del 2020 di maggior ripresa delle attività lavorative. Altresì, la relazione tecnica non si sofferma sulla potenziale sovrapposizione dei periodi autorizzati dall'articolo 8 in esame con quelli previsti dalla legge di bilancio 2021 (12 settimane fino al 30 giugno). Infatti, per i datori di lavoro che non hanno utilizzato entro marzo tutte le settimane disponibili in base alla legge di bilancio, la nuova previsione del decreto in esame assorbe le eventuali settimane residue. Ciò determinerà certamente una compensazione tra i nuovi oneri del decreto in esame e gli oneri precedentemente stimati dalla legge di bilancio. Tuttavia, la relazione tecnica non si sofferma su tale effetto, che andrebbe invece quantificato in modo specifico, sulla base di ipotesi sul numero di settimane ancora residue a fine marzo che sono quindi assorbite. Per quanto attiene all'articolo 20, comma 2, lettera *h*), sulla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nella somministrazione di vaccini, prende atto che il finanziamento di tale misura avverrà nell'ambito delle risorse (23,5 milioni di euro annui) stanziato per il 2021 e il 2022 per ampliare la fornitura di prestazioni e le funzioni assistenziali da parte delle farmacie, nonché nell'ambito di una quota delle risorse finalizzate dall'articolo 20 in esame alla concessione della speciale remunerazione in favore delle farmacie. Tuttavia, in assenza di dati circa il margine di risorse ancora disponibili sullo stanziamento di 23,5 milioni (il programma generale di ampliamento delle funzioni delle farmacie è infatti già avviato) e l'impegno finanziario richiesto per remunerare le farmacie (considerando anche i costi di adeguamento, di natura burocratica e di immediata assistenza ai vaccinati), e potendosi soltanto ipotizzare un nesso diretto fra la concessione della speciale remunerazione e la disponibilità ad aderire alla campagna vaccinale, rappresenta difficoltà circa la possibilità di calibrare i benefici (sia per la remunerazione diretta delle vaccinazioni che per la determinazione della remunerazione aggiuntiva) in modo da garantire il rispetto del limite di spesa. In merito all'articolo 24 sul rimborso delle spese sanitarie sostenute dalle Regioni e dalle Province autonome nel 2020, la relazione tecnica riferisce che la quantificazione dell'onere in esame (1 miliardo di euro) è avvenuta sulla base degli

elementi informativi resi disponibili dalla struttura del Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria, senza però fornire gli ulteriori elementi di dettaglio posti alla base della sua determinazione e senza riportare il dato per singola regione. Appare dunque opportuno, al fine di effettuare una corretta valutazione dell'onere, che siano forniti gli elementi di dettaglio utilizzati per la quantificazione dell'onere, riportando il dato anche per singola regione. In relazione all'articolo 37, istitutivo di un fondo di 200 milioni di euro per l'anno 2021 per sostenere le grandi imprese che si trovano in una situazione di temporanea difficoltà finanziaria, andrebbe fornita una valutazione sul tasso di rimborso integrale dei finanziamenti. Infatti, anche se la prognosi di rimborso integrale è proprio una delle condizioni di erogazione del finanziamento ai sensi del comma 3, trattandosi di imprese in difficoltà finanziaria, pur se con prospettive di ripresa, non appare prudente ipotizzare che la totalità delle imprese destinatarie sia in grado di restituire integralmente i finanziamenti. Con riguardo all'articolo 40, laddove incrementa le risorse da trasferire al Commissario straordinario per specifiche iniziative funzionali al consolidamento del piano strategico nazionale di cui all'articolo 1, comma 457, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), pur prendendo atto di quanto illustrato dalla relazione tecnica, osserva che un possibile punto di criticità potrebbe verificarsi qualora sia necessario superare il numero previsto di strutture territoriali dove verranno effettivamente somministrati i vaccini nell'intero territorio nazionale. In tal caso, se non fosse possibile ricorrere ad altre risorse non a carico della finanza pubblica, come asserito dalla relazione tecnica, inevitabilmente tale fabbisogno dovrebbe venire accollato dallo Stato, con ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto concerne le previsioni di copertura finanziaria di cui all'articolo 42, comma 10, con specifico riferimento alla lettera *b*), che dispone una riduzione limitatamente alle annualità 2021 e 2023, occorre evidenziare che la dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti dalla attualizzazione dei contributi pluriennali di spesa è classificata in bilancio come destinata alla copertura di sole spese in conto capitale; pertanto, andrebbe assicurato che non si determini una dequalificazione delle risorse già previste a legislazione vigente. Infatti, mentre vi sono alcune disposizioni del decreto che recano una maggiore spesa in conto capitale nel 2021 (articoli 20, 37, 39, 40), non risultano invece per il 2023. Inoltre, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alle disponibilità di risorse esistenti per il 2021 e il 2023 a valere di tale stanziamento, ai fini della riduzione in parola, nonché in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a valere degli stanziamenti residui previsti per le medesime annualità, al fine di sopperire agli utilizzi già programmati. In merito poi alla compensazione prevista alla lettera *d*), relativamente alla copertura disposta, per il triennio in programmazione, nel 2023 e a seguire, a carico del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015, andrebbero parimenti richieste delucidazioni circa le disponibilità previste dagli stanziamenti per il medesimo anno, nonché rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte degli utilizzi eventualmente già programmati per la medesima annualità. Per ulteriori rilievi e osservazioni, rinvia alla Nota n. 215 del Servizio del bilancio.

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*) chiede al Governo, in relazione all'articolo 4, di fornire dati integrativi con riguardo alla posizione tributaria dei soggetti falliti, deceduti o comunque titolari di debiti inesigibili.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di dare riscontro alle questioni poste dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2060) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [FANTETTI](#) (*Misto*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di

competenza, che, in relazione all'articolo 4, ove è previsto che il direttore dell'istituto penitenziario metta a disposizione locali per l'assistenza spirituale, occorre valutare se ciò possa determinare maggiori oneri, ancorché al comma 6 sia previsto che gli oneri finanziari dello stesso articolo siano a carico dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra". Riguardo all'articolo 5, al comma 3, ove è previsto che le attività da svolgersi in orario extrascolastico avvengano senza oneri per lo Stato, occorre valutare l'opportunità di adottare la formulazione standard della clausola di invarianza. Circa le attività in carico al Ministero dell'interno, di cui all'articolo 9, comma 2, ai fini della verifica dei requisiti per l'acquisto della personalità giuridica per gli enti ecclesiastici facenti parte dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», occorre avere conferma che esse possano essere svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente. In riferimento al comma 5 del medesimo articolo 9, occorre chiarire se l'equiparazione dal punto di vista degli effetti tributari degli enti dell'Associazione "Chiesa d'Inghilterra" a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione possa comportare ulteriori oneri rispetto a quelli quantificati nella relazione tecnica. Analogo chiarimento si rende necessario per l'articolo 12, comma 3, ove si prevede che agli edifici di culto si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni specificando quali siano i benefici applicabili. Per quanto concerne l'articolo 16 andrebbe confermata l'assenza di oneri per il funzionamento della commissione paritetica anche tramite l'inserimento di una clausola di invarianza. Infine, riguardo all'articolo 22, che reca la quantificazione degli oneri e la relativa copertura, andrebbero indicati, come previsto dalle norme di contabilità, i riferimenti alle specifiche previsioni di spesa nell'articolato, anche al fine di inserire una clausola di invarianza sulla restante parte del testo. Occorre valutare altresì l'aggiornamento della copertura finanziaria al bilancio triennale 2021-2023.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze è in attesa di elementi istruttori da parte dall'amministrazione interessata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2131) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sulla delimitazione delle rispettive zone marittime, fatto ad Atene il 9 giugno 2020*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 3, al primo comma, reca la clausola di invarianza, mentre al comma 2 prevede che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 4 dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Pertanto, per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare e propone di esprimere un parere non ostativo.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla proposta del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza le prescritto numero legale, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

(988) *Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto

di competenza, con riferimento all'articolo 19 del nuovo testo adottato come testo base per l'esame in sede referente, rileva la necessità di precisare la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3, prevedendo che i decreti legislativi vengano adottati senza "nuovi o maggiori oneri" per la finanza pubblica. Altresì, va previsto, al medesimo comma 3, che sugli schemi di decreto sia acquisito non solo il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, ma anche quello delle Commissioni competenti per i profili finanziari. Sulle restanti disposizioni non vi sono osservazioni da formulare, considerato peraltro che la Commissione di merito ha recepito il parere condizionato reso da questa Commissione il 15 gennaio 2020, con cui si chiedeva la soppressione del comma 8, ultimo periodo, dell'articolo 14.

Per quanto riguarda gli emendamenti, non vi sono osservazioni sulla proposta 5.100, mentre chiede conferma dell'assenza di effetti pregiudizievoli per la finanza pubblica derivanti dalla proposta 14.100.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE, in relazione al testo, segnala la necessità di acquisire una relazione tecnica per verificare gli effetti finanziari connessi al principio direttivo di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 19, con particolare riguardo all'impiego di piattaforme digitali per la fornitura di informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici.

In relazione agli emendamenti, concorda con le valutazioni del relatore.

Nel rispondere ad una richiesta di chiarimenti del senatore [DELL'OLIO](#) (M5S), precisa di confermare l'assenza di effetti negativi, dal punto di vista finanziario, con riguardo alla proposta 14.100.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1834) PAGANO. - *Istituzione della Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19*

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazione sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità del relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione al testo, non ha osservazioni da formulare. Invita, comunque, la Commissione di merito ad inserire la previsione secondo cui gli eventuali oneri di funzionamento dell'istituenda Commissione saranno fronteggiati con le dotazioni dei bilanci interni del Senato e della Camera dei deputati.

In merito agli emendamenti, relativamente alla proposta 2.0.100, occorre valutare, al comma 4, laddove si prevede l'istituzione di un Comitato di rappresentanza delle autonomie territoriali nominato dalla componente rappresentativa delle regioni e degli enti locali nell'ambito della Conferenza unificata, l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, oltre che del divieto di corrispondere ai componenti del predetto Comitato ogni tipologia di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Non ha osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti.

La rappresentante del GOVERNO, fermo restando che si tratta di una materia prettamente parlamentare, condivide le osservazioni del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo con la seguente osservazione: si rappresenta l'opportunità di inserire la previsione secondo cui gli eventuali oneri di funzionamento dell'istituenda Commissione saranno fronteggiati con le dotazioni dei bilanci interni del Senato e della Camera dei deputati.

In relazione alla proposta 2.0.100, esprime parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81

della Costituzione, all'inserimento, al comma 4, istitutivo del Comitato dei rappresentanti delle autonomie territoriali, di una clausola d'invarianza finanziaria, nonché del divieto di corrispondere ai componenti del predetto Comitato compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando sul testo, per quanto di competenza, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e alle modifiche intervenute presso la Camera dei deputati, che occorre avere conferma che dal decreto di cui all'articolo 16, comma 4, adottato dal Ministro della pubblica amministrazione sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, non possano derivare ulteriori oneri rispetto a quelli previsti a legislazione vigente. In relazione agli emendamenti, con riguardo alle proposte riferite all'articolo 3, segnala che la proposta 3.1 appare suscettibile di comportare maggiori oneri. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, chiede conferma dell'assenza di profili finanziari della proposta 5.10, che elimina l'esclusione della trattazione dell'impiego del personale in servizio dalle competenze delle associazioni sindacali. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, comporta maggiori oneri la proposta 9.1. Per l'emendamento 9.6 richiede una relazione tecnica al fine di verificare la compatibilità del numero fissato di distacchi sindacali con la clausola di invarianza generale di cui all'articolo 20. Occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 9.9, volta a sopprimere la garanzia del regolare funzionamento del servizio in sede di autorizzazione del permesso sindacale da parte del comandante. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare gli eventuali riflessi finanziari delle proposte 11.1, 11.4, 11.5 e 11.6, in materia di definizione delle materie oggetto di contrattazione e di concertazione. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 12, appare suscettibile di determinare oneri la proposta 12.5. In riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 14, risulta necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 14.0.1, recante un'articolata disciplina di distacchi, permessi e aspettative sindacali. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 15, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 15.3, che pone a carico delle scuole e delle accademie militari l'organizzazione di corsi di formazione sindacale per i rappresentanti sindacali. Comporta maggiori oneri la proposta 15.4. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 17, risulta necessario acquisire una relazione tecnica sulle proposte 17.3 e 17.4, che escludono il versamento del contributo unificato per le controversie in materia di condotta antisindacale nel settore militare. Riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 18, richiede una relazione tecnica sugli emendamenti 18.2 e 18.3, che non prevedono il versamento di alcun contributo per promuovere il tentativo di conciliazione.

Per quanto concerne i subemendamenti, chiede conferma dell'assenza di oneri della proposta 9.6/1, che fissa il criterio di determinazione del numero totale dei permessi sindacali retribuiti nelle Forze armate.

Non ha osservazioni da formulare sui restanti emendamenti e subemendamenti.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE mette a disposizione della Commissione una nota recante elementi istruttori sui rilievi avanzati sia sul testo che sugli emendamenti.

Per chiedere chiarimenti sull'emendamento 18.3, interviene il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S), a cui risponde il PRESIDENTE.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) si riserva di approfondire i contenuti della nota testé consegnata dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1131) FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei centri storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

(985) Nadia GINETTI ed altri. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana

(Parere alla 13a Commissione sul testo unificato. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il progetto di legge in esame, di iniziativa parlamentare, è all'esame in prima lettura della 13ª Commissione permanente e non è corredato di relazione tecnica.

Il testo unificato, nei capi II, III e IV, reca disposizioni in materia di programma nazionale per la rigenerazione urbana, istituzione di una cabina di regia nazionale per la rigenerazione urbana, istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo nazionale per la rigenerazione urbana con dotazione di 500 milioni di euro dall'anno 2021 fino all'anno 2040, di riparto delle risorse per la rigenerazione urbana, di compiti delle regioni e degli enti locali in materia di rigenerazione urbana, di bandi regionali e piani comunali di rigenerazione urbana, esecuzione di censimenti edilizi comunali e creazione di una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato denominata banca dati del riuso, misure di tutela dei beni culturali e dei centri storici, misure di attuazione degli interventi di rigenerazione urbana, di modalità di partecipazione diretta dei cittadini, di destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi, di ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi di rigenerazione urbana quali attribuzione dei fondi strutturali europei, prestiti garantiti dalla Cassa depositi e prestiti, e costituzione di fondi comuni di investimento immobiliare locali finalizzati all'attuazione degli interventi previsti nei piani comunali di rigenerazione urbana.

I capi V e VI riguardano rispettivamente vigilanza e controlli dell'Autorità nazionale anticorruzione e norme in materia di qualità della progettazione, concorsi di progettazione e concorsi di idee.

Il capo VII reca disposizioni in materia di incentivi fiscali, semplificazioni, cumulabilità degli incentivi, incentivi fiscali per la rigenerazione del suolo edificato al di fuori dei centri abitati e manutenzione dei terreni agricoli.

Il capo VII reca anche una delega al Governo per interventi finalizzati alla previsione di benefici fiscali per le piccole e medie imprese in aree urbane periferiche o in aree urbane degradate, per una spesa autorizzata pari a 100 milioni di euro annui dall'anno 2021 all'anno 2040, a fronte di oneri per benefici fiscali e contributivi che nella formulazione della delega sembrano configurare diritti soggettivi non modulabili né contenibili nell'ambito di un tetto di spesa. Peraltro, il comma 3 dell'articolo 22 non prevede che gli schemi dei decreti legislativi siano corredati di relazione tecnica e trasmessi per il parere alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Il capo VIII concerne disposizioni per garantire la continuità degli interventi di rigenerazione urbana e disposizioni finali.

Il capo IX reca, all'articolo 28, la copertura finanziaria per oneri autorizzati pari a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2021 cui si provvede, quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente

riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica e quanto a 800 milioni di euro mediante maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica da approvare entro il 31 gennaio 2021 con appositi provvedimenti regolamentari e amministrativi.

Per quanto concerne i profili di copertura, osserva che la clausola di copertura finanziaria non appare conforme alle norme di contabilità. Per quanto riguarda invece i profili di quantificazione degli oneri, vista la complessità delle disposizioni recate dal testo unico in esame e della difficoltà di valutazione degli oneri ad esse correlate, risulta necessario acquisire una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Reputa comunque opportuno avviare interlocuzioni informali con la Commissioni di merito, al fine di acquisire elementi utili per la valutazione dei profili di carattere finanziario del provvedimento.

La Commissione conviene di richiedere, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, la predisposizione di una relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1957) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [FERRO](#) (FIBP-UDC), in sostituzione della relatrice Modena, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la copertura finanziaria di cui all'articolo 3 del disegno di legge decorre dall'anno 2020 e si riferisce al triennio 2020-2022. A tale riguardo, occorre valutare l'applicazione della fattispecie di cui all'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, ove si prevede che, nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resti valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo. Altresì, alla luce dei chiarimenti e delle modifiche intervenute presso l'altro ramo del Parlamento, non ha ulteriori osservazioni da formulare.

Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE si associa alla valutazione espressa dal relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA E ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana già convocata per domani, mercoledì 14 aprile 2021, alle ore 9, non avrà luogo. Comunica inoltre che la seduta già convocata per le ore 15 di domani, è anticipata alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

